



**VERBALE DELL'ADUNANZA  
DEL SENATO ACCADEMICO  
DEL 17 SETTEMBRE 2024**

L'anno duemilaventiquattro, addì 17 del mese di settembre, alle ore 9,00, presso la sala delle adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 209430 pos. II/7 del 11 settembre 2024 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno.

- 1) Approvazione dei verbali delle sedute del 21 maggio e del 18 giugno 2024
- 2) Comunicazioni
- 3) Procedimento disciplinare ai sensi del Regolamento disciplinare per gli studenti di cui al D.R. n. 78/2014 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 R.D.L. n. 1071/1935 - determinazioni
- 4) Ratifica decreti
- 5) Programmazione triennale MUR 2024-2026 (PRO3): presentazione programmi ex art. 3 e 4 DM 773/2024
- 6) Bilancio Sociale e di Sostenibilità 2023
- 7) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2024 - richieste di attivazione procedure valutative art. 24 comma 5 legge 240/2010
- 8) Richiesta di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su fondi esterni, presso il Dipartimento di Ingegneria industriale
- 9) Richiesta di proroga di contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), su fondi esterni, presso il Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari, ambientali e forestali
- 10) Attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, su progetto QOMUNE nell'ambito del programma ERC-2022-STG (fondo europeo a gestione diretta), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
- 11) Attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, e approvazione della bozza di convenzione ad hoc da stipulare con Ente esterno
- 12) Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini": chiamata di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010
- 13) Corsi di perfezionamento post-laurea anno accademico 2024-2025. Nuove proposte
- 14) Convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana (Albania), per doppio titolo nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura (LM-4 c.u.) - modifica
- 15) Convenzione con l'Istituto Geografico Militare per l'organizzazione e la gestione del corso di laurea professionalizzante in tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio classe LP 01 – professioni tecniche per l'edilizia e il territorio abilitante all'esercizio della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato
- 16) Convenzioni per il reclutamento di giovani ai sensi dell'art. 3-ter del DL 22 aprile 2023 n. 44, convertito in legge n. 74/2023 e del Decreto Ministeriale Funzione Pubblica, 21 dicembre 2023
- 17) Protocollo di intesa sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato - D.Lgs 81/2015
- 18) Convenzione con la Regione Toscana per l'attuazione del programma "Tirocinio InPa" – Ratifica
- 19) Accordo con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale – Rinnovo

- 20) Lezione Zero: Sviluppo sostenibile e SDG's nella formazione universitaria
- 21) Progetto UnifiChairs: Monica Guerritore
- 22) Unifi Alumni: articolazione del progetto e approvazione delle proposte di convenzione riservate
  
- 23) PR FESR 2021-2027 Azione 1.1.2, Bando "*Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti*": partecipazione, responsabilità solidale e stipula ATS
- 24) HORIZON-JU-Chips-2024-1-IA-T3 - Progetto *Shift2SDV - a common Software development framework and hardware independent microservice-oriented middleware architecture for the stepwise migration to the Software Defined Vehicle of the Future* (Resp. Scientifico Prof. Bondavalli): partecipazione e stipula ATS
- 25) Partecipazione al Bando del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea sullo studio e definizione di interfacce standard per lancio, recupero e interazione tra veicoli autonomi subacquei e piattaforme cooperanti: parere in merito alla costituzione di ATS per il progetto SIMILARS del Dipartimento di Ingegneria Industriale
- 26) Partecipazione al Bando del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea sullo studio e sviluppo di algoritmi software per la localizzazione di bersagli subacquei: parere in merito alla costituzione di ATS per il progetto MURENA del Dipartimento di Ingegneria Industriale
- 27) Partecipazione al Bando a cascata dell'Ecosistema dell'Innovazione Vitality - Spoke 10 UNIPG: parere in merito alla costituzione di ATS per il progetto GELREADY del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
- 28) Modifiche allo statuto del Consorzio Interuniversitario "CINI"
- 29) Presentazione prorettori e delegati ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
- 30) Proposta di un nuovo Regolamento per le elezioni studentesche e contestuali modifiche all'art. 6, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione e all'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze
- 31) Centro di Servizio di Ateneo per l'Istituto Confucio: nomina organi
- 32) Commissione di disciplina, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Disciplinare per gli Studenti: sostituzione rappresentante degli studenti

*Sono presenti:*

- Prof.ssa Alessandra Petrucci, Rettrice
- Prof. Francesco Annunziato, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Biomedica
- Prof.ssa Maria Elvira Mancino, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area delle Scienze Sociali
- Prof.ssa Irene Stolzi, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area delle Scienze Sociali
- Prof. David Caramelli, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Scientifica
- Prof. Duccio Fanelli, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Scientifica
- Prof. Claudio Lubello, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Tecnologica
- Prof. Simone Magherini, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Umanistica e della Formazione
- Prof. Paolo Liverani, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Umanistica e della Formazione
- Prof. Luca Massacesi, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Biomedica
- Prof.ssa Linda Vignozzi, rappresentante dei docenti e ricercatori dell'Area Biomedica
- Prof. Riccardo Fanti, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Scientifica
- Prof. Graziano Gentili, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Scientifica
- Prof. Michele Basso, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Tecnologica
- Prof. Francesco Ferrini, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Tecnologica
- Prof. Fulvio Cervini, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione
- Prof.ssa Vanna Boffo, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione
- Dott.ssa Alessandra Adessi, rappresentante dei ricercatori a tempo determinato
- Dott.ssa Daniela Marcello, rappresentante dei ricercatori a tempo determinato
- Dott.ssa Francesca Di Cosmo, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- Dott.ssa Lucia Picariello, rappresentante del personale tecnico amministrativo
- Sig.na Gaia Moretti, rappresentante degli studenti
- Sig. Riccardo Pisoni, rappresentante degli studenti

- Sig. Carlo Spadoni, rappresentante degli studenti
- Sig. Niccolò Castellini, rappresentante degli studenti
- Sig. Alessandro Garaffi, rappresentante degli studenti
- Sono assenti giustificati:*
- Prof. Paolo Bonanni, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Biomedica
- Prof. Roberto Bartoli, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area delle Scienze Sociali
- Dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale
- Sono assenti:*
- Prof. Giuseppe De Luca, rappresentante dei Direttori di Dipartimento per l'Area Tecnologica
- Prof. Marco Bontempi, rappresentante dei docenti e dei ricercatori dell'Area delle Scienze Sociali
- Partecipa, altresì, alla seduta:*
- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Pro-rettore Vicario

In assenza del Direttore Generale assume le funzioni di Segretario verbalizzante il prof. Riccardo Fanti. Ai sensi dell'art. 4, c. 6 del Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, assistono alla seduta Annalisa Cecchini e Cristiano Burgio dell'Area Affari Generali e Legali – Supporto agli Organi Accademici, per l'approntamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Senato Accademico.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- Prof. Giovanni Tarli Barbieri esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G., entra alle ore 9,18 sul punto 3, esce alle ore 10,47 sul punto 13 ed entra alle ore 12,34 sul punto 31;
- Sig.na Gaia Moretti esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G. ed entra alle ore 9,18 sul punto 3;
- Sig. Riccardo Pisoni esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G. ed entra alle ore 9,18 sul punto 3;
- Sig. Carlo Spadoni esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G. ed entra alle ore 9,18 sul punto 3;
- Sig. Niccolò Castellini esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G. ed entra alle ore 9,18 sul punto 3;
- Sig. Alessandro Garaffi esce alle ore 9,07 sul punto 1 dell'O.D.G., entra alle ore 9,18 sul punto 3 ed esce alle ore 11,06 sul punto 18;
- Prof. Giuseppe De Luca entra alle ore 9,14 sul punto 3 dell'O.D.G.;
- Dott. Marco Degli Esposti entra alle ore 9,22 sul punto 3 dell'O.D.G.;
- Prof. Marco Bontempi entra alle ore 9,25 sul punto 4 dell'O.D.G.;
- Prof. Luca Massacesi esce alle ore 10,18 sul punto 12 dell'O.D.G.;
- Prof. Claudio Lubello esce alle ore 11,06 sul punto 18 dell'O.D.G.;
- Prof. Michele Basso esce alle ore 12,25 sul punto 27 dell'O.D.G. ed entra alle ore 12,28 sul punto 28;

Durante la discussione:

- Il punto 30 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 12;
- Il punto 32 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 13;
- I punti 18 e 20 dell'O.D.G. vengono discussi, in quest'ordine, dopo il punto 15;
- Il punto 31 dell'O.D.G. viene discusso dopo il punto 28.

La **Rettrice** informa che si rende necessario ritirare dall'ordine del giorno il punto 6 "*Bilancio Sociale e di Sostenibilità 2023*", contrassegnato con la sigla V/8, in quanto la pratica necessita di ulteriore istruttoria.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**APPROVAZIONE DEI VERBALI DEL 21 MAGGIO E DEL 18 GIUGNO 2024**»

Il Senato Accademico approva i verbali del 21 maggio e del 18 giugno 2024.

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

**O M I S S I S**

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI DI CUI AL D.R. N. 78/2014 E SS.MM.II. E DELL'ART. 16 R.D.L. N. 1071/1935 – DETERMINAZIONI**»

**O M I S S I S**

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**RATIFICA DECRETI**»

Il Senato Accademico ratifica i seguenti Decreti Rettorale, emanati dalla Rettrice per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

**O M I S S I S**

**Decreto n. 1098 (185617) del 5 agosto 2024** con il quale si posticipa la presa di servizio del prof. Emanuele Castanò come professore ordinario per il gruppo scientifico-disciplinare 11/PSIC-03 (Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni), settore scientifico-disciplinare PSIC-03/A

(Psicologia sociale) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura e Psicologia al 1° ottobre 2024.

**O M I S S I S**

**Decreto n. 1126 (187009) del 6 agosto 2024** con il quale si decreta la stipula del protocollo di intesa tra la Fondazione Hillary Merkus Recordati e l'Università degli Studi di Firenze

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MUR 2024-2026 (PRO3): PRESENTAZIONE PROGRAMMI EX ART. 3 E 4 DM 773/2024**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- letta l'istruttoria predisposta dagli Uffici;
- esaminato il Decreto Ministeriale n. 773, recante le “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” del 10 giugno 2024;
- visto il Decreto del Direttore Generale del MUR (Prot.11414 del 8 agosto 2024) “Decreto ministeriale 10 giugno 2024, n. 773 (Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale delle Università 2024-2026 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati), attuazione dell’art. 5 relativo alle modalità per la presentazione dei programmi”,  
esprime parere favorevole

alla predisposizione e presentazione di un programma per l’accesso ai finanziamenti del citato DM, sviluppato secondo le linee di indirizzo presentate in istruttoria.

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2024 - RICHIESTE DI ATTIVAZIONE PROCEDURE VALUTATIVE ART. 24 COMMA 5 LEGGE 240/2010**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto, ed in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l’art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’articolo 24, comma 5 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all’art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento “*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*”;
- vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;
- visto il Decreto Ministeriale 894 del 11 luglio 2022 “*Disposizioni per l’attuazione dell’art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79*”;
- vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”;
- visto il Decreto Ministeriale 809 del 7 luglio 2023 “*Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2023*”;
- visto il Decreto Ministeriale 1560 del 1° dicembre 2023 “*Contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2023*” di definizione dei criteri per il riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per l’anno 2023;
- visto il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 – “*Decreto recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240*”;
- richiamato quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute:

- ✓ 21 e 29 novembre 2023 – “*Determinazione dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore per gli anni 2024-2026*”
- ✓ 19 e 21 dicembre 2023 – “*PuOr anno 2024: modalità di utilizzo e disponibilità complessiva*”;
- preso atto delle ingenti procedure valutative da attivare nel corso del 2024, si ritiene opportuno portare a compimento in tempi rapidi le procedure valutative ex art. 24, comma 5, legge 240/2010, ferma restando la presa di servizio come professore Associato il giorno successivo alla scadenza contrattuale, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa;
- preso atto delle richieste di attivazione di procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 da parte dei seguenti Dipartimenti:
  - Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)  
contratto di RTD b) nel SC 06/D6 (Neurologia) – MED/26 (Neurologia) della dott.ssa Camilla Ferrari in scadenza il 30 aprile 2025; Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita il 10 luglio 2024;
  - Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC)  
contratto di RTD b) nel SC 06/F1 (Malattie odontostomatologiche) – SSD MED/28 (Malattie odontostomatologiche) della dott.ssa Veronica Giuntini in scadenza il 30 giugno 2025; Abilitazione Scientifica Nazionale conseguita il 9 giugno 2023;
- ritenuto utile precisare che gli Organi di Governo nelle sedute del 21 e 29 novembre 2023, nell’ambito della determinazione dei criteri per la predisposizione da parte dei Dipartimenti della programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2024-2026, hanno deliberato che per la programmazione dei posti di PA il Dipartimento deve tenere conto prioritariamente dell’obbligo di attivare procedure art. 24, comma 5, legge 240/2010 per RTD b) in servizio nell’ultimo anno di contratto;
- ritenuto opportuno ricordare, inoltre, che gli Organi di Governo nelle sedute del 19 e 21 dicembre 2023 hanno deliberato di riservare 16 *PuOr* a copertura delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 dell’anno 2024 e che il costo delle procedure per PA ex art. 24 comma 5 legge 240/2010 degli anni 2023-2024-2025 è ripartito tra l’amministrazione, che se ne assume il 75% e il Dipartimento per il restante 25%;
- considerato, pertanto, che i suddetti *PuOr* sono già nella disponibilità dell’Amministrazione centrale;
- preso atto del nulla-osta rilasciato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi in data 17 aprile 2024 in merito alle procedure relative ai contratti delle dott.sse Camilla Ferrari e Veronica Giuntini;
- visto il Decreto Ministeriale n. 639 del 2 maggio 2024 recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari ai sensi dell’art. 15 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- preso atto che, secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 6-ter del DL n. 36/2022 convertito con L. n. 79/2022, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 dell’articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sopra richiamato, l’inquadramento dei professori e dei ricercatori deve essere riferito ai gruppi scientifico-disciplinari;
- tenuto conto che con il D.R. 800 del 20 giugno 2024 i professori ordinari, associati, ricercatori a tempo determinato e indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Firenze sono stati inquadrati nei gruppi scientifico-disciplinari e nei settori scientifico-disciplinari secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 1 del DM 639 sopraccitato;
- considerato che con il suddetto DR 800/2024 i sottoelencati ricercatori a tempo determinato di tipologia b) sono stati inquadrati nei seguenti GSD e SSD:
  - dott.ssa Camilla Ferrari gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-12 (Neurologia), settore scientifico-disciplinare MEDS-12/A (Neurologia);
  - dott.ssa Veronica Giuntini gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-16 (Malattie odontostomatologiche), settore scientifico-disciplinare MEDS-16/A (Malattie odontostomatologiche),

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all’attivazione, nell’ambito della programmazione 2024, delle procedure valutative di reclutamento di professore associato ex art. 24 comma 5, legge 240/2010, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno

2022, antecedente all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 riepilogate nella Tabella "Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5 Legge 240/2010" allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 1).

Sul punto 8 dell'O.D.G. «**RICHIESTA DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE**»

#### O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato";
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6";
- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies che "Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- preso atto che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto Rettorale 21 dicembre 2023, n. 1459, che all'art. 34 comma 3, precisa che "Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore [...]" dello stesso;
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni e in particolare l'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto";
- visto il Decreto Rettorale 6 novembre 2023, n. 1219 con cui sono state nominate le Commissioni ai sensi dell'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto", comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- richiamato quanto deliberato dagli Organi in materia di proroghe dei contratti, con riferimento all'articolo 21, comma 6, del Regolamento sopracitato:
  - Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016  
"raccomanda [...] che il ricorso alla proroga del contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all'Ateneo, sia adottato solo per casi eccezionali";
  - Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016  
"di consentire ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all'inserimento del settore scientifico-disciplinare nelle manifestazioni d'interesse per posti di ricercatore nell'ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga";
  - Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017  
"1) di consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:
    - il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel

*triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;*

• *l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;*

• *il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.*

2) *di inserire nell'accettazione della proroga da parte dell'interessato la seguente dichiarazione: 'accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente'';*

- tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012", con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:

1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fidejussoria a copertura del finanziamento;

2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;

3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;

- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
- tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 7 giugno 2024, ha deliberato la richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del dott. Luca Puggelli, per il settore concorsuale 09/A3 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), settore scientifico disciplinare ING-IND/15 (Disegno e metodi dell'ingegneria industriale), contratto dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024;
- precisato che il contratto in questione è stato attivato con le risorse del Fondo Sociale Europeo REACT EU – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 con D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021, e per il terzo anno di contratto, con le risorse di cui al D.M. n. 737/2021, nonché di una quota a carico del Dipartimento, i cui valori sono stati modificati e approvati dagli Organi di governo;
- tenuto conto che, come previsto dal DM 639/2024 *Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*, con Decreto Rettorale 20 giugno 2024, n. 800 del dott. Luca Puggelli è stato inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare 09/IIND-03 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), settore scientifico-disciplinare IIND-03/B (Disegno e metodi dell'ingegneria industriale) e pertanto il contratto deve intendersi ad essi riferito a decorrere dalla data dello stesso provvedimento;
- rilevato, in merito alla documentazione relativa alla proroga, che:
  - a) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
  - b) il Consiglio del Dipartimento ha preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga e valutato positivamente l'attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
  - c) l'interessato ha dato il proprio consenso alla proroga;
  - d) quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010

- e) la Commissione dell'Area tecnologica ha reso il parere favorevole di competenza;
- tenuto conto, a proposito delle condizioni previste dagli Organi di Governo per le proroghe di contratti totalmente attivate su fondi esterni, di cui all'art. 21 comma 6 del citato Regolamento, che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del 7 giugno 2024, verificato che la programmazione degli RTD approvata prevedeva specificatamente l'interesse per l'attivazione di posti sul Settore concorsuale dove afferisce il SSD ING-IND/15, *“si impegna ad accantonare, entro la data del 30/12/2025 scadenza del primo anno di proroga, i PuOr necessari al fine di procedere ad una richiesta di emissione di bando per RTD nel settore concorsuale 09/A3- SSD ING-IND/15, ora GSD 09/IIND-03 / SSD IIND-03/B Disegno e metodi dell'ingegneria industriale, da pubblicare entro la data di scadenza del rinnovo”*;
  - preso atto che il costo amministrazione del biennio di proroga, aggiornato con l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2023, previsto dal DPCM del 8 gennaio 2024, è pari a € 76.341,88, trattandosi di un contratto in regime di tempo definito;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale ha previsto che la copertura finanziaria del biennio di proroga sia a carico dei seguenti progetti:
    - accordo di collaborazione progettuale nel campo della ricerca ed innovazione avente ad oggetto il progetto di ricerca dal titolo *“Introduzione nella Pratica Clinica di Tecnologie di Reverse Engineering e Additive Manufacturing”* (rep. 2844/2024) con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi per il quale è già stato incassato l'anticipo per il I anno pari a € 45.000,00 per le esigenze di spesa approvate. La delibera del Consiglio prevede che *“Il prolungamento del posto di ricercatore per un ulteriore biennio è tra le spese ammissibili dell'accordo come evidenziato nel budget di cui all'allegato 2, essendo previste risorse pari a € 135.000,00 nel triennio (€ 45.000,00 annue) per il reclutamento di personale. A tal proposito, si precisa che con AOU Careggi è condivisa l'intenzione di estendere l'ipotesi del reclutamento anche al rinnovo di contratti dei ricercatori coinvolti nel progetto per l'intera durata dell'accordo (01/12/2024 – 31/12/2027)”*;
    - convenzione per la realizzazione congiunta del progetto di ricerca triennale dal titolo *“Sviluppo di modelli e metodi innovativi in pediatria: simulatori pediatrici con patologie complesse”* (rep. 2964/2023) con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – IRCCS, per la quale alla data della delibera del Consiglio di Dipartimento era in corso di perfezionamento *“un'addendum volto a rimodulare la tipologia di personale impegnato sul progetto che verrà portato in approvazione al consiglio nella prima seduta utile. Il costo relativo al prolungamento del contratto del ricercatore è tra le spese ammissibili dell'accordo, come precisato nell'addendum in via di perfezionamento, essendo previste nel budget di cui all'allegato 2 risorse pari a € 41.500€/anno nel triennio per il reclutamento di personale di ricerca esterno per l'intera durata dell'accordo (20/09/2023 – 31/12/2026)”*. Tale addendum è stato successivamente stipulato e repertoriato con n. 3635/2024 del 17 luglio 2024;
  - considerato che, il Consiglio di Dipartimento, ai fini della corretta rendicontazione dei fondi prevede che *“il ricercatore, che svolgerà la sua attività esclusivamente nell'ambito dei due accordi di collaborazione, non sarà inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca, né conseguentemente potrà effettuare missioni in altri progetti; qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risultasse vincitore o intendesse partecipare ad altri programmi di ricerca, verrà effettuata specifica istanza agli Uffici Centrali di Ateneo, che previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, dovrà essere sottoposta agli Organi di Ateneo in modo che sia approvata la modifica della copertura finanziaria del contratto. Alla stessa dovrà seguire un addendum al contratto stesso che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione, ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto”*;
  - tenuto conto che, relativamente alla continuità e coerenza della ricerca dei suddetti progetti con quella svolta dal dott. Puggelli durante il triennio di contratto di RTD a), il Consiglio di Dipartimento, richiamando la proposta di proroga presentata dal Prof. Lapo Governi, da atto della *“piena continuità dell'attività di ricerca riguardo allo sviluppo e l'impiego di tecnologie 3D (modellazione, scansione e stampa)”*;
  - preso atto che a garanzia dell'impegno assunto il Dipartimento ha emesso la COAN n. 71502 del 11 giugno 2024 per l'importo di € 76.341,88 pari al costo della proroga contrattuale;
  - tenuto conto che in data successiva alla seduta del Consiglio di Dipartimento, è reso noto che nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024 di *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024*, la cui applicazione comporta l'incremento del



- costo amministrazione della proroga biennale del contratto di RTD a) a tempo definito;
- preso atto che a questo proposito al Dipartimento sarà chiesto di integrare la COAN adeguando l'importo a quello previsto dal DPCM 2024;
- tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato ad esprimere il parere di competenza in merito alla proroga biennale del contratto in questione nella seduta del mese di settembre 2024;
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito a quanto sopra, nella seduta del 26 settembre 2024 a seguito del parere di entrambi gli Organi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'approvazione della proroga biennale del contratto del dott. Luca Puggelli, Ricercatore a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, gruppo scientifico-disciplinare 09/IIND-03 (Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia), settore scientifico-disciplinare IIND-03/B (Disegno e metodi dell'ingegneria industriale), a decorrere dal 31 dicembre 2024, sui fondi dei seguenti progetti:

- accordo di collaborazione progettuale nel campo della ricerca ed innovazione avente ad oggetto il progetto di ricerca dal titolo *“Introduzione nella Pratica Clinica di Tecnologie di Reverse Engineering e Additive Manufacturing”* (rep. n. 2844/2024) con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi
- convenzione per la realizzazione congiunta del progetto di ricerca triennale dal titolo *“Sviluppo di modelli e metodi innovativi in pediatria: simulatori pediatrici con patologie complesse”* (rep. n. 2964/2023 – addendum rep. n. 3635/2024) con l'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer – IRCCS.

Sul punto 9 dell'O.D.G. «**RICHIESTA DI PROROGA DI CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), SU FONDI ESTERNI, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI AMBIENTALI E FORESTALI**»

OMISSIS

Il Senato Accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”*;
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”;
- tenuto conto che la Legge n. 79 del 29 giugno 2022 di conversione del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* ha previsto all'art. 14, comma 6-sexiesdecies che *“Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;*
- preso atto che le proposte di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono esaminate alla luce della normativa previgente;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto Rettoriale 21 dicembre 2023, n. 1459, che all'art. 34 comma 3, precisa che *“Il presente Regolamento si applica alle procedure attivate successivamente alla data di entrata in vigore [...]”* dello stesso;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con Decreto rettoriale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni e in particolare l'art. 21 *“Procedura per la proroga del contratto”*;
- visto il Decreto Rettoriale 6 novembre 2023, n. 1219 con cui sono state nominate le Commissioni ai

- sensi dell'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto", comma 3, del Regolamento in materia, prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3 lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- richiamato quanto deliberato dagli Organi in materia di proroghe dei contratti, con riferimento all'articolo 21, comma 6, del Regolamento sopracitato:
    - Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016  
*"raccomanda [...] che il ricorso alla proroga del contratto di ricercatore di tipo a) su fondi esterni all'Ateneo, sia adottato solo per casi eccezionali"*;
    - Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2016  
*"di consentire ai Dipartimenti la richiesta di proroga di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) attivati su fondi esterni subordinatamente all'inserimento del settore scientifico-disciplinare nelle manifestazioni d'interesse per posti di ricercatore nell'ambito della programmazione triennale e al vincolo dei relativi PuOr nel primo anno di proroga"*;
    - Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017  
*"1) di consentire la proroga per un biennio ai ricercatori a tempo determinato su fondi esterni, senza l'obbligo per il Dipartimento di inserire il relativo SC/SSD nella programmazione triennale, a condizione che i fondi per la relativa copertura finanziaria provengano per almeno 2/3 da proventi di ricerca, derivanti anche da contratti conto terzi, nei casi in cui:*
      - *il titolare del contratto sia responsabile scientifico di un progetto di ricerca acquisito nel triennio che garantisca la copertura finanziaria della proroga;*
      - *l'Azienda Sanitaria di riferimento confermi l'interesse alla prosecuzione nel biennio di proroga dell'attività assistenziale svolta dal titolare del contratto;*
      - *il Dipartimento, con motivazione circostanziata e dettagliata, certifichi che il SC/SSD non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e/o in evidente sofferenza didattica. In tal caso il Dipartimento dovrebbe impegnarsi a inserire il SC/SSD in una successiva programmazione triennale, tenendo conto dei vincoli relativi al limite massimo di dodici anni previsto dall'art. 22 comma 9 della Legge 240/2010.*
  - 2) *di inserire nell'accettazione della proroga da parte dell'interessato la seguente dichiarazione: 'accetto la proroga consapevole che la delibera del Dipartimento prevede/non prevede l'inserimento in programmazione triennale del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare oggetto del contratto di cui sono titolare, come disposto dalla normativa vigente'"*;
  - tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della "Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012", con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fidejussoria a copertura del finanziamento;
    2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
    3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
  - tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
  - tenuto conto che il Consiglio di Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali, nella seduta del 12 giugno 2024, ha deliberato la richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della dott.ssa Luisa Leolini, per il settore concorsuale 07/B1 (Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli), settore scientifico disciplinare AGR/02 (Agronomia e coltivazioni erbacee), contratto dal 31 dicembre 2021 al 30 dicembre 2024;
  - precisato che il contratto in questione è stato attivato con le risorse del Fondo Sociale Europeo

- REACT EU – Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020 con D.M. n. 1062 del 10 agosto 2021, e per il terzo anno di contratto, con le risorse di cui al D.M. n. 737/2021, nonché di una quota a carico del Dipartimento, i cui valori sono stati modificati e approvati dagli Organi di governo;
- tenuto conto che, come previsto dal DM 639/2024 *Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari*, con Decreto Rettorale 20 giugno 2024, n. 800 la dott.ssa Luisa Leolini è stata inquadrata nel gruppo scientifico-disciplinare 07/AGRI-02 (Agronomia e sistemi colturali erbacei e ortofloricoli), settore scientifico-disciplinare AGRI-02/A (Agronomia e coltivazioni erbacee) e pertanto il contratto deve intendersi ad essi riferito a decorrere dalla data dello stesso provvedimento;
  - rilevato, in merito alla documentazione relativa alla proroga, che:
    - f) la delibera del Dipartimento è stata adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
    - g) il Consiglio del Dipartimento ha preso atto delle motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga e valutato positivamente l'attività di ricerca e didattica svolta dal Ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;
    - h) l'interessata ha dato il proprio consenso alla proroga;
    - i) quella in questione è la prima e unica proroga biennale concessa secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010
    - j) la Commissione dell'Area tecnologica ha reso il parere favorevole di competenza;
  - tenuto conto che, a proposito delle condizioni previste dagli Organi di Governo per le proroghe di contratti totalmente attivate su fondi esterni, di cui all'art. 21 comma 6 del citato Regolamento, che il Consiglio del Dipartimento nella seduta del 12 giugno 2024, dichiara che *il SC 07/B1- SSD AGR/02 non può trovare spazio nella programmazione triennale, pena l'esclusione di SC/SSD fortemente carenti di risorse umane e in evidente sofferenza didattica. Al riguardo il Dipartimento valuterà la possibilità di inserire il SC 07/B1- SSD AGR/02 in una successiva programmazione triennale*;
  - preso atto che il costo amministrazione del biennio di proroga, aggiornato con l'adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato con decorrenza 1° gennaio 2023, previsto dal DPCM del 8 gennaio 2024, è pari a € 103.170,33;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali ha previsto che la copertura finanziaria del biennio di proroga sia a carico dei seguenti progetti:
    - HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02 - MONTEVITIS - *"Integrating a Comprehensive European Approach for Climate Change Mitigation and Adaptation in Montenegro Viticulture"* - GA n. 101059461 – CUP B43C22000910006 – durata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 - per la copertura di 12 mensilità dal 31/12/2024 al 31/12/2025 per l'importo di 51.585,16 euro;
    - PRIMA Section2 Call 2022 - SUREPASTOR *"Management Strategies to Enable Sustainable Resilient Agro PASTORalism"* - CUP B43C23000150003 – durata dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2026 - per la copertura di 8 mensilità dal 01/01/2026 al 31/08/2026 per l'importo di 34.390,11 euro;
    - LIFE - ShepForBio *"Shepherds for Biodiversity in Mountain Marginal Areas"* GA n. LIFE20 NAT/IT/001076 - CUP B55F21007680002 - durata dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2027 - per la copertura delle restanti 4 mensilità dal 01/09/2026 al 30/12/2026 per l'importo di 17.195,06 euro;
  - considerato che, il Consiglio di Dipartimento, della rendicontabilità del biennio di proroga nell'ambito dei suddetti progetti il Dipartimento ha precisato che:
    - Luisa Leolini dovrà svolgere le proprie attività di ricerca esclusivamente a favore del progetto MONTEVITIS dal 01/01/2025 al 31/12/2025, del progetto SUREPASTOR dal 01/01/2026 al 31/08/2026 e del progetto LIFE ShepForBio dal 01/09/2026 al 31/12/2026, e che nel budget di ciascun progetto sono previste risorse alla voce del personale;
    - l'attività svolta da Luisa Leolini nel triennio del suo contratto di ricerca nell'ambito dei fondi PON è stata incentrata sullo sviluppo e il miglioramento di strumenti modellistici per l'ottimizzazione della gestione dei tipici sistemi culturali ai fini dell'individuazione di idonee strategie di adattamento e di mitigazione per far fronte alle attuali e future condizioni climatiche, e che dette attività sono perfettamente compatibili e coerenti con quelle che dovrà svolgere nel periodo di proroga del suo contratto e con le attività oggetto dei progetti di ricerca (MONTEVITIS; SUREPASTOR E LIFEShepForBio) sui quali graverà il finanziamento della proroga. In particolare, l'attività di ricerca svolta da Luisa Leolini nel triennio del contratto PON consentirà

*di proseguire nello studio dell'implementazione di un modello integrato per la crescita della componente erbacea e la stima dei flussi di acqua e carbonio in sistemi agro-pastorali caratterizzati da diverse condizioni climatiche e di gestione, i quali giocano un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico;*

*- l'intero costo della proroga del contratto del ricercatore graverà sui progetti e che quindi lo stesso ricercatore non potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti nel periodo in cui il costo contrattuale è rispettivamente a carico del Progetto MONTEVITIS, del Progetto SUREPASTOR e del progetto LIFE ShepForBio;*

*- qualora, nel periodo di contratto a carico dei suddetti progetti, Luisa Leolini risulti vincitrice o voglia partecipare ad altri programmi di ricerca, potrà farlo solo a seguito di specifici accordi con l'Area Infrastrutture e Servizi per la Ricerca – UP Ricerca europea e internazionale, nonché con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e che sarà necessario che gli Organi approvino la modifica della copertura finanziaria del contratto, a cui seguirà un addendum al contratto stesso che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto;*

*- per il periodo a carico dei singoli progetti, il costo per le ore di didattica (350) e l'IRAP graveranno sulle spese generali del progetto*

- preso atto che a garanzia dell'impegno assunto il Dipartimento ha emesso la COAN n. 79226 del 3 luglio 2024 per l'importo di € 103.170,33 pari al costo della proroga contrattuale;
- tenuto conto che in data successiva alla seduta del Consiglio di Dipartimento, è reso noto che nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024 di *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024*, la cui applicazione comporta l'incremento del costo amministrazione della proroga biennale del contratto di RTD a);
- preso atto che a questo proposito al Dipartimento sarà chiesto di integrare la COAN adeguando l'importo a quello previsto dal DPCM 2024;
- tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato ad esprimere il parere di competenza in merito alla proroga biennale del contratto in questione nella seduta del mese di settembre 2024;
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito a quanto sopra, nella seduta del 26 settembre 2024 a seguito del parere di entrambi gli Organi,

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

all'approvazione della proroga biennale del contratto della dott.ssa Luisa Leolini, Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, gruppo scientifico-disciplinare 07/AGRI-02 (Agronomia e sistemi culturali erbacei e ortofloricoli), settore scientifico-disciplinare AGRI-02/A (Agronomia e coltivazioni erbacee), a decorrere dal 31 dicembre 2024, sui fondi dei seguenti progetti:

- HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02 - MONTEVITIS - "*Integrating a Comprehensive European Approach for Climate Change Mitigation and Adaptation in Montenegro Viticulture*" - GA n. 101059461 – CUP B43C22000910006
- PRIMA Section2 Call 2022 - SUREPASTOR "*Management Strategies to Enable Sustainable Resilient Agro PASTORalism*" - CUP B43C23000150003
- LIFE - ShepForBio "*Shepherds for Biodiversity in Mountain Marginal Areas*" GA n. LIFE20 NAT/IT/001076 - CUP B55F21007680002.

Sul punto 10 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, SU PROGETTO QOMUNE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERC-2022-STG (FONDO EUROPEO A GESTIONE DIRETTA), PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA**»

#### O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "*Ricercatori a tempo determinato*";
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la*

- valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;*
- preso atto che l’art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”;
  - tenuto conto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della “*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012*”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
    1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l’eventuale settore concorsuale, l’importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fidejussoria a copertura del finanziamento;
    2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
    3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
  - tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
  - visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;
  - vista la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 la quale precisa che: “*Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca*”;
  - visto il “*Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” D.R. 1459/2023 del 21 dicembre 2023, e in particolare degli artt. 5 – *Programmazione* e 33 – *Procedure d’urgenza*;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e Astronomia, nella seduta del 19 luglio 2024, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, GSD 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), SSD PHYS-03/A ((Fisica sperimentale della materia e applicazioni));
  - tenuto conto che la copertura finanziaria del contratto è individuata nel progetto ERC dal titolo “*Quantum Optical MULTIdimensional NETworks*” (acronimo: QOMUNE), nell’ambito del

- programma HORIZON-ERC -2022 - STG – responsabile Prof. Davide Bacco - durata: 60 mesi (01/09/2023-31/08/2028) – Grant Agreement n. 101077917, CUP B93C22001680006;
- preso atto che, in relazione alla presenza delle condizioni per l’attivazione della procedura di reclutamento del posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022:
    - il Ricercatore svolgerà la propria attività di ricerca per il progetto QOMUNE, nell’ambito del programma HORIZON-ERC-2022-STG, che rientra tra i fondi europei a gestione diretta;
    - il progetto nell’ambito del quale viene attivata la procedura di reclutamento per il ricercatore a tempo determinato di tipo a) è in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso;
  - tenuto conto che, in relazione alla copertura finanziaria del contratto, la delibera del Consiglio di Dipartimento precisa, fra le altre cose, che:
    - il progetto QOMUNE Quantum Optical MULTIdimensional Networks è finanziato per un importo di € 1.498.750,00 nell’ambito del programma ERC HORIZON EUROPE– CUP B93C22001680006, durata dal 01/09/2023 al 31/08/2028, per il quale è già stato ricevuto un prefinanziamento di € 899.250,00;
    - il posto di ricercatore è tra le spese ammissibili del progetto QOMUNE. A tale scopo nel budget del progetto sono previste risorse pari a € 492.000,00 nella voce *personale*;
    - il ricercatore dovrà svolgere le proprie attività di ricerca esclusivamente a favore del progetto QOMUNE dalla data del reclutamento e fino alla scadenza contrattuale;
    - l’intero costo contrattuale del ricercatore graverà sui progetti e che quindi lo stesso ricercatore non potrà essere inserito e rendicontato in ulteriori gruppi di ricerca né conseguentemente effettuare missioni in altri progetti nel periodo in cui il costo contrattuale è rispettivamente a carico del Progetto QOMUNE. Si ricorda che qualora, nel periodo di contratto a carico del progetto UE, il ricercatore che risulti vincitore o voglia partecipare ad altri programmi di ricerca, potrà farlo solo a seguito di specifici accordi con l’Area Infrastrutture e Servizi per la Ricerca – UP Ricerca europea e internazionale, nonché con parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, e che sarà necessario che gli Organi approvino la modifica della copertura finanziaria del contratto, a cui seguirà un addendum al contratto stesso che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul progetto;
    - per il periodo a carico del progetto QOMUNE, il costo per le ore di didattica (350) e l’IRAP graveranno sulle spese generali;
    - il bando e il contratto, al fine della corretta rendicontazione dovranno riportare le seguenti indicazioni del progetto QOMUNE *Quantum Optical MULTIdimensional Networks*, CUP B93C22001680006, Grant Agreement Project n. 101077917;
  - precisato a maggior chiarezza che l’*ERC PERSONNEL COST BREAKDOWN* prevede € 120.000,00 da destinare a Senior Staff, capiente a coprire il costo rendicontabile di euro 115.708,68;
  - considerato che, date le esigenze di rendicontazione sul progetto QOMUNE, il Consiglio di Dipartimento ha richiesto l’applicazione della procedura d’urgenza, come definita dall’art. 33 del *Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*” D.R. 217/2023 del 27 febbraio 2023, in modo tale da consentire la presa di servizio del ricercatore nella prima data utile, presumibilmente 1° dicembre 2024;
  - preso atto che il Dipartimento ha inviato la COAN n. 84647 del 18 luglio 2024 per l’importo di € 154.755,50, adeguato al DPCM 2023;
  - preso atto che in data successiva alla seduta del Consiglio di Dipartimento, è reso noto che nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024 di *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024*, la cui applicazione comporta l’incremento del costo triennale amministrazione per un contratto di RTD a);
  - tenuto conto a questo proposito che al Dipartimento sarà chiesto di integrare la COAN adeguando l’importo a quello previsto dal DPCM 2024;
  - ritenuto opportuno prevedere che la commissione concluda i lavori entro 30 giorni dalla nomina, in relazione alle specifiche esigenze derivanti dal progetto QOMUNE;
  - tenuto conto che la copertura finanziaria dell’eventuale proroga biennale del contratto dovrà essere oggetto di nuova deliberazione del Dipartimento interessato, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;
  - ritenuto di poter sottoporre all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo

parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'attivazione di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

- tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato ad esprimere il parere di competenza in merito all'attivazione della procedura selettiva del posto in questione nella seduta del mese di settembre 2024;
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito a quanto sopra, nella seduta del 26 settembre 2024 a seguito del parere di entrambi gli Organi,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

1. all'attivazione della procedura selettiva per il posto di Ricercatore a tempo determinato, tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il GSD 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), SSD PHYS-03/A ((Fisica sperimentale della materia e applicazioni), presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, sui fondi del progetto ERC “*Quantum Optical MULTIdimensional NETworks*” (acronimo: *QOMUNE*), nell'ambito del programma HORIZON-ERC -2022 – STG, CUP B93C22001680006;
2. all'adozione della *Procedure d'urgenza* prevista dal vigente Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, con la previsione che la commissione termini i lavori entro 30 giorni dalla nomina, in relazione alle specifiche esigenze di rendicontazione dei progetti,

PRENDE ATTO

che l'eventuale proroga del contratto in questione è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.

Sul punto 11 dell'O.D.G. «**ATTIVAZIONE DI UN POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, NELLA FORMULAZIONE ANTECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 79/2022, DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 36/2022, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA, E APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE AD HOC DA STIPULARE CON ENTE ESTERNO**»

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “*Ricercatori a tempo determinato*”;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “*Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5*”;
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6”;
- tenuto conto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'ambito della “*Programmazione delle assunzioni del personale per l'anno 2013 ai sensi del D.Lgs. 49/12 e della Legge 135/2012*”, con nota n. 8312 del 5 aprile 2013, ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, a valere su fondi esterni, precisando che saranno autorizzati esclusivamente i contratti a gravare su finanziamenti che rispettino una delle seguenti condizioni:
  1. convenzione stipulata tra l'ateneo e il soggetto finanziatore esterno (in caso di più finanziatori nella convenzione devono essere riportati tutti i soggetti finanziatori), attestante la tipologia di contratto finanziato, l'eventuale settore concorsuale, l'importo e la durata del finanziamento, i termini di versamento nonché, in caso di versamento pluriennale, la relativa garanzia fidejussoria a copertura del finanziamento;
  2. contratti attivati in relazione a specifiche disposizioni normative (es. leggi regionali) da cui risulti chiara la destinazione del finanziamento per la copertura di tale tipologia di contratti;
  3. progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese

- 
- ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;
- tenuto conto che il Ministero chiede che le convenzioni, i contratti o i progetti siano approvati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con delibera attestante il rispetto di quanto sopra indicato;
  - visto il D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha innovato la figura del Ricercatore a tempo determinato e previsto all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies, che “[...] a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;
  - vista la nota ministeriale n. 8998 del 8 luglio 2022 la quale precisa che: “Sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...] indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l’intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese – settore ricerca”;
  - visto il “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” D.R. 1459/2023 del 21 dicembre 2023, e in particolare dell’art. 5 – Programmazione;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, nella seduta del 25 luglio 2024, ha deliberato la richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione));
  - preso atto che, in merito alla copertura finanziaria del contratto, la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari della radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (nel seguito FNO TSRM e PSTRP), con nota prot. 174859 del 25 luglio 2024, ha comunicato la volontà di finanziare il posto in oggetto considerata l’esperienza positiva in riferimento alle attività di ricerca svolte presso Codesto Ateneo, al fine di promuovere linee di ricerca finalizzate allo sviluppo, alla crescita e autorevolezza delle professioni sanitarie all’interno del SSN, con particolare riferimento alle competenze specifiche, al ruolo e ai modelli organizzativi nei contesti ospedalieri e territoriali e coerenti con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;
  - tenuto conto che quest’ultima precisazione rileva quale condizione necessaria per l’attivazione della procedura di reclutamento del posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a);
  - preso atto che l’importo di € 154.755,50, pari al costo amministrazione del contratto triennale di un ricercatore a tempo determinato, tipologia a), a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, sarà quindi a carico di FNO TSRM e PSTRP, con la quale dovrà essere sottoscritta apposita convenzione, secondo lo schema concordato, che, una volta approvata dagli Organi, sarà sottoscritta dalla Rettrice;
  - preso atto che nella medesima seduta del 25 luglio 2024 il Consiglio di Dipartimento ha approvato la bozza della convenzione il cui perfezionamento e successivo incasso della rata unica costituiscono elementi propedeutici ed essenziali all’efficacia della convenzione e quindi necessari per l’attivazione della procedura selettiva;
-



- preso atto, quanto alla copertura finanziaria e ai versamenti, che la convenzione suddetta all'art. 4 prevede che:
  - 4.1 - *Il finanziamento, pari ad € 154.755,50 come previsto all'art. 2, verrà corrisposto all'Università in unica soluzione.*
  - 4.2. - *L'importo di cui sopra potrà essere rideterminato in applicazione delle innovazioni legislative, interpretative e modificative del trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori e comunque dovrà corrispondere alle somme che l'Università è effettivamente tenuta ad erogare.*
  - 4.3 - *Il ricercatore sarà tenuto a presentare alla FNO TSRM e PSTRP una apposita relazione annuale contenente i risultati della ricerca svolta;*
- preso atto che, in data successiva alla seduta del Consiglio di Dipartimento, è reso noto che nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024 di *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024*, la cui applicazione comporta l'incremento del costo triennale amministrazione per un contratto di RTD a);
- tenuto conto pertanto che l'impegno finanziario per FNO TSRM e PSTRP sarà pari all'importo adeguato al DPCM 2024 e pertanto la convenzione verrà sottoscritta con indicazione dell'impegno aggiornato;
- tenuto conto che la copertura finanziaria dell'eventuale proroga biennale del contratto dovrà essere oggetto di nuova deliberazione del Dipartimento interessato, ai sensi del Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato;
- tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato ad esprimere il parere di competenza nella seduta del mese di settembre 2024 in merito a:
  - ✓ Stipula convenzione con Ente esterno, a firma Rettrice;
  - ✓ Attivazione della procedura selettiva per il posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, subordinatamente al perfezionamento della convenzione e alla riscossione della rata unica.
- tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito a quanto sopra, nella seduta del 26 settembre 2024 a seguito del parere di entrambi gli Organi,

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

1) alla stipula della convenzione, a firma Rettrice, con la Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari della radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 2), ad oggetto il finanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione);

2) all'attivazione della procedura selettiva per il posto di ricercatore a tempo determinato, tipologia a) a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della Legge n. 79/2022, per il GSD 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), SSD MEDS-26/C ((Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione) presso il Dipartimento di Medicina sperimentale e clinica, subordinatamente al perfezionamento della convenzione e alla riscossione della rata unica.

**PRENDE ATTO**

che l'eventuale proroga del contratto in questione è subordinata all'acquisizione delle risorse finanziarie e al rispetto delle determinazioni degli Organi in materia di proroghe gravanti su fondi esterni.

Sul punto 12 dell'O.D.G. **«PROGRAMMA PER GIOVANI RICERCATORI "RITA LEVI MONTALCINI": CHIAMATA DI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3,**

**LETTERA B), LEGGE 240/2010»**

**O M I S S I S**

Il Senato accademico,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato” nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;
- visto il “Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, emanato con D.R. 1459/2023 del 21 dicembre 2023;
- visto decreto ministeriale n. 456 del 10 maggio 2023 “*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
- visto il DM n. 1059 del 9 agosto 2021 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle università per l’anno 2021 e in particolare l’art. 6 con il quale vengono destinati € 8.500.000 per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro;
- visto che il bando 2021 è stato emanato con DM n. 1317 del 15 dicembre 2021 e con che DM n. 912 del 26 giugno 2024 il Ministro ha individuato l’elenco dei 36 vincitori nonché quello delle “riserve” da utilizzare in caso di rinuncia da parte dei vincitori;
- tenuto conto che il bando prevede che i vincitori stipulino il contratto e prendano servizio presso l’Ateneo entro gli otto mesi successivi all’assunzione della delibera del Consiglio di amministrazione;
- preso atto che il contratto stipulato con l’Ateneo disciplina l’impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l’università ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, è necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potrà comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell’impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno pari al 70% dell’impegno complessivo. Tale rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procederà al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca;
- preso atto che il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all’università dell’intero ammontare dell’importo accordato per l’esecuzione dell’attività di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all’interessato ai sensi dell’art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell’Università;
- ricordato che ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l’università valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della legge 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni;
- ricordato altresì che ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010, l’università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l’inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l’inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. In talo caso il Ministero provvederà al recupero dell’importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario

- dell'Università;
- tenuto conto che alla nomina di professore Associato l'importo del costo annuo del contratto da ricercatore sarà reso consolidabile a valere sul FFO;
  - tenuto conto che quindi l'Ateneo è tenuto ad impegnare esclusivamente il differenziale di *Punti Organico* tra il posto di professore e quello di ricercatore originariamente attribuito dal Ministero all'Ateneo, pari a 0,20 *PUOR*;
  - ricordato che il Programma Giovani Ricercatori “*Rita Levi Montalcini*” rientra tra i Programmi indicati nei DD.MM. del 28 dicembre 2015 n. 963 e del 22 luglio 2022 n. 922, che identificano i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal MUR, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore di ruolo di I e di II fascia e di ricercatore a tempo determinato da parte delle Università ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
  - preso atto che gli Atenei possono procedere alla chiamata senza il preventivo nulla osta, come indicato nelle note ministeriali di comunicazione dei vincitori inviate agli Atenei;
  - richiamato quanto disposto dal Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2019, che in merito all'impegno in termini di *PUOR* da parte dei Dipartimenti che hanno reclutato per chiamate dirette ricercatori di tipologia b) e che procedano all'eventuale chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede “*l'impegno di 0,2 PUOR a totale carico dei Dipartimenti che hanno reclutato per chiamata diretta ricercatori di tipologia b) dal 2016 in poi all'attivazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professore di II fascia ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;
  - ritenuto strategico proporre agli Organi di Ateneo il cofinanziamento di 0,1 *PUOR* da parte dell'Amministrazione Centrale per ciascun passaggio a professore Associato ex art. 24 comma 5 legge 240/2010 dei ricercatori reclutati nell'ambito del Programma Giovani Ricercatori “*Rita Levi Montalcini*” Bando 2021;
  - precisato che l'impegno complessivo per l'Ateneo pari a 0,5 *PUOR* sarà imputato a carico dei *PUOR* finalizzati-strategici residui di competenza degli anni 2022-2023 che risultano accantonati in bilancio dal 1° settembre 2023;
  - ritenuto opportuno che il restante 0,1 *PUOR* sia imputato a ciascun Dipartimento in sede di distribuzione dei *PUOR* 2025;
  - vista la nota del giorno 8 agosto 2024, n. 11418, con la quale il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha comunicato che i dottori Alessio Belenchia, Emanuele Distante, Enrico Speranza, Matteo Vannacci e Jacopo Vialetto, vincitori del Programma di reclutamento Giovani Ricercatori “*Rita Levi Montalcini*” – bando 2021, hanno scelto in ordine di preferenza l'Ateneo fiorentino per lo svolgimento del programma di ricerca;
  - visto che contestualmente il MUR ha stanziato euro 187.478,82 per il compenso di ciascun studioso (importo contratto lordo amministrazione per il triennio), nonché, quale “*quota ricerca*” per lo svolgimento del progetto, i seguenti importi:
    - Dott. Alessio Belenchia euro 23.500,00
    - Dott. Emanuele Distante euro 144.600,00
    - Dott. Enrico Speranza euro 28.500,00
    - Dott. Matteo Vannacci euro 7.500,00
    - Dott. Jacopo Vialetto euro 83.200,00
  - preso atto che il costo amministrazione di un contratto triennale di ricercatori ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, aggiornato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2024 di *Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato, a decorrere dal 1° gennaio 2024*, è pari a euro 196.477,75;
  - preso atto che la differenza tra quanto stanziato e il costo effettivo resta a carico dell'Ateneo;
  - evidenziato che, ai sensi del Bando 2021 di cui al DM n. 1317/2021, tra i costi connessi allo svolgimento della ricerca, non sono ammessi oneri relativi all'utilizzo di personale esterno di alcun genere e che le risorse rese disponibili per l'esecuzione del programma di ricerca devono essere utilizzate nell'ambito dello svolgimento del contratto da ricercatore e non possono essere utilizzate dopo la scadenza dello stesso e che, nelle more del trasferimento, le stesse dovranno essere rese disponibili al ricercatore da parte dell'Ateneo sin dall'inizio dell'attività, al fine di consentire allo stesso l'esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto;
  - preso atto che l'Ateneo è tenuto a comunicare, entro 45 giorni dalla data della nota, tramite apposita procedura al seguente indirizzo <https://bandomontalcini.mur.gov.it/>, la delibera del Consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'articolo 24, comma 3

- lettera b) della legge 240/2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intende accogliere la richiesta;
- verificato che la scadenza risulta pertanto il 22 settembre 2024;
  - tenuto conto che l'Ateneo è tenuto preliminarmente a verificare che gli studiosi abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, o titolo equivalente, successivamente al 31 ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2018 nonché l'impegno stabile all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione e che gli stessi siano in possesso dei requisiti ordinariamente previsti per l'assunzione in qualità di pubblico dipendente. In caso di conseguimento del titolo all'estero lo studioso dovrà essere in possesso del riconoscimento del titolo di dottore di ricerca secondo la normativa vigente;
  - ritenuto opportuno ricordare che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/10/2015, ha approvato *"l'innalzamento, a fronte di motivata proposta, del trattamento economico spettante ai giovani ricercatori vincitori del Programma "Rita Levi Montalcini", inquadrati nella qualifica di ricercatore a tempo determinato di tip. b), fino alla misura massima del 30% di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando"*;
  - visto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 22 luglio 2016, ha individuato i seguenti criteri per l'approvazione dell'innalzamento del trattamento economico di cui sopra, che, in alternativa, devono essere posseduti:
    - tenure track già in atto presso Università estere (assistant professor, associate professor);
    - posizioni permanenti presso centri di ricerca (research scientist);
  - tenuto conto che il costo amministrazione dell'innalzamento di trattamento economico di cui sopra, aggiornato ai costi DPCM 2024, è pari a euro 16.373,29, per ciascun contratto triennale, che se fossero accettate le proposte dei Dipartimenti, sarebbero totalmente a carico dell'Ateneo;
  - preso atto che il progetto del dott. Alessio Belenchia riguarda i seguenti settori scientifico-disciplinari:
    - FIS/02 (Fisica teorica, modelli e metodi matematici) che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del DM 639 del 2 maggio 2024, risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-02 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-04 (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-04/A (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni);
    - FIS/03 (Fisica della materia) che risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-04 (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-04/A (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni);
  - tenuto conto che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del richiamato DM 639 del 2 maggio 2024, i suddetti SSD, in assenza dell'indicazione di uno specifico settore concorsuale, risultano non avere una corrispondenza univoca con i nuovi GSD e SSD, e pertanto il Consiglio di Dipartimento doveva deliberare anche il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico disciplinare nel quale incardinare il ricercatore;
  - tenuto conto che il Dipartimento di Fisica e Astronomia, quale unico referente dei SSD FIS/02 e FIS/03, in merito all'accettazione della proposta di accoglienza del dott. Alessio Belenchia quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art.24, com.3, lettera b), nella seduta del 09/09/2024, delibera
    - di accettare la proposta di accoglienza del dott. Alessio Belenchia in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 della Legge n. 240/2010, con un contratto di durata triennale, impegnandosi a fornire al Ricercatore adeguate strutture di accoglienza e di supporto;
    - di individuare come GSD e SSD di afferenza del dott. Alessio Belenchia il GSD 02/PHYS-02, SSD PHYS-02/A;
- e prende atto
- che il dott. Alessio Belenchia dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Firenze;
  - che il costo del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24,

- comma 3, della Legge n. 240/2010, andrà a gravare sulle risorse del programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" - Bando 2021 e che in sede di programmazione triennale, il Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PUOR per l'attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per l'inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato;*
- *che, nelle more del trasferimento da parte del Ministero, le risorse accordate e necessarie per l'espletamento del programma di ricerca, dovranno essere rese disponibili al ricercatore sin dall'inizio dell'attività, al fine di consentire allo stesso l'esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto;*
  - vista la documentazione relativa al dott. Alessio Belenchia (curriculum scientifico, elenco delle pubblicazioni, descrizione del programma proposto e un articolo pubblicato);
  - precisato che per lo studioso è stato verificato che abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca, o titolo equivalente, successivamente al 31 ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2018 e l'impegno stabile all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
  - preso atto che il progetto del dott. Emanuele Distante riguarda i seguenti settori scientifico-disciplinari:
    - FIS/01 (Fisica sperimentale) che risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-01 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-01/A (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica sperimentale della materia e applicazioni);
    - FIS/03 (Fisica della materia) che risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-04 (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-04/A (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni);
  - tenuto conto che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del richiamato DM 639 del 2 maggio 2024, i suddetti SSD, in assenza dell'indicazione di uno specifico settore concorsuale risultano non avere una corrispondenza univoca con i nuovi GSD e SSD, e pertanto il Consiglio di Dipartimento doveva deliberare anche il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico disciplinare nel quale incardinare il ricercatore;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e astronomia, quale unico referente dei SSD FIS/01 e FIS/03, in merito all'accettazione della proposta di accoglienza del dott. Emanuele Distante quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), nella seduta del 9 settembre 2024, delibera
    - *di accettare la proposta di accoglienza del dott. Emanuele Distante in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 della Legge n. 240/2010, con un contratto di durata triennale, impegnandosi a fornire al Ricercatore adeguate strutture di accoglienza e di supporto;*
    - *di individuare come GSD e SSD di afferenza del dott. Emanuele Distante il GSD 02/PHYS-03, SSD PHYS-03/A;*
- e prende atto
- *che il dott. Emanuele Distante dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze;*
  - *che il costo del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, andrà a gravare sulle risorse del programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" - Bando 2021 e che in sede di programmazione triennale, il Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PUOR per l'attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per l'inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato;*
  - *che, nelle more del trasferimento da parte del Ministero, le risorse accordate e necessarie per l'espletamento del programma di ricerca, dovranno essere rese disponibili al ricercatore sin dall'inizio dell'attività, al fine di consentire allo stesso l'esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto;*
  - vista la documentazione relativa al dott. Emanuele Distante (curriculum scientifico, elenco delle

- pubblicazioni, descrizione del programma proposto e un articolo pubblicato);
- precisato che per lo studioso è stato verificato l’impegno stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione. Sono in corso le verifiche sul titolo di dottorato conseguito all’estero;
  - preso atto che il progetto del dott. Enrico Speranza riguarda i seguenti settori scientifico-disciplinari:
    - FIS/02 (Fisica teorica, modelli e metodi matematici) che risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-02 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-04 (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-04/A (Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni);
    - FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare) che risulta corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-01 (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-01/A (Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni), oppure al gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-02 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni);
  - tenuto conto che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell’Allegato B del richiamato DM 639 del 2 maggio 2024, i suddetti SSD, in assenza dell’indicazione di uno specifico settore concorsuale risultano non avere una corrispondenza univoca con i nuovi GSD e SSD, e pertanto il Consiglio di Dipartimento doveva deliberare anche il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico disciplinare nel quale incardinare il ricercatore;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Fisica e astronomia, quale unico referente dei SSD FIS/02 e FIS/04, in merito all’accettazione della proposta di accoglienza del dott. Enrico Speranza quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), nella seduta del 9 settembre 2024, delibera
    - di accettare la proposta di accoglienza del dott. Enrico Speranza in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 della Legge n. 240/2010, con un contratto di durata triennale, impegnandosi a fornire al Ricercatore adeguate strutture di accoglienza e di supporto;
    - di individuare come GSD e SSD di afferenza del dott. Enrico Speranza il GSD 02/PHYS-02, SSD PHYS-02/A;
- e prende atto
- che il dott. Enrico Speranza dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università di Firenze;
  - che il costo del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, andrà a gravare sulle risorse del programma Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini” - Bando 2021 e che in sede di programmazione triennale, il Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PUOR per l’attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per l’inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato;
  - che, nelle more del trasferimento da parte del Ministero, le risorse accordate e necessarie per l’espletamento del programma di ricerca, dovranno essere rese disponibili al ricercatore sin dall’inizio dell’attività, al fine di consentire allo stesso l’esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto;
  - vista la documentazione relativa al dott. Enrico Speranza (curriculum scientifico, elenco delle pubblicazioni, descrizione del programma proposto e un articolo pubblicato);
  - precisato che per lo studioso è stato verificato che abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca, o titolo equivalente, successivamente al 31 ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2018. Sono in corso le verifiche sull’impegno stabile all’estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
  - preso atto che il progetto del dott. Jacopo Vialetto riguarda i seguenti settori scientifico-disciplinari i settori scientifico-disciplinari CHIM/02 (Chimica fisica) e CHIM/05 (Scienza e tecnologia dei materiali polimerici) che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell’Allegato B del DM 639 del 2 maggio 2024, risultano corrispondenti in maniera univoca, rispettivamente al gruppo scientifico-disciplinare 03/CHEM-02 (Chimica fisica), settore scientifico-disciplinare CHEM-02/A (Chimica fisica) e al gruppo scientifico-disciplinare 03/CHEM-04 (Chimica industriale), settore

- scientifico-disciplinare CHEM-04/A (Chimica industriale);
- tenuto conto che, dal momento che il ricercatore può svolgere il programma di ricerca su due settori scientifico-disciplinari aventi una corrispondenza univoca a GSD e nuovi SSD ai sensi dell'allegato B del DM 639 del 2 maggio 2024, il Consiglio doveva deliberare scegliendo anche il gruppo scientifico-disciplinare e il settore-scientifico disciplinare nel quale incardinare il ricercatore;
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff", quale unico referente dei SSD CHIM/02 e CHIM/05, in merito all'accettazione della proposta di accoglienza del dott. Jacopo Vialetto quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), nella seduta del 6 settembre 2024, delibera
    - di accettare la proposta di accoglienza del dott. Jacopo Vialetto in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 della Legge n. 240/2010, con un contratto di durata triennale, impegnandosi a fornire al Ricercatore adeguate strutture di accoglienza e di supporto;
    - di individuare come GSD e SSD di afferenza del dott. Jacopo Vialetto il 03/CHEM-02 (Chimica fisica), settore scientifico-disciplinare CHEM-02/A (Chimica fisica);
- e prende atto
- che il dott. Jacopo Vialetto dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze;
  - che il costo del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, andrà a gravare sulle risorse del programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" - Bando 2021 e che in sede di programmazione triennale, il Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PUOR per l'attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per l'inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato;
  - di individuare come GSD e SSD di afferenza del dott. Jacopo Vialetto il 03/CHEM-02 (Chimica fisica), settore scientifico-disciplinare CHEM-02/A (Chimica fisica);
  - che, nelle more del trasferimento da parte del Ministero, le risorse accordate e necessarie per l'espletamento del programma di ricerca, dovranno essere rese disponibili al ricercatore sin dall'inizio dell'attività, al fine di consentire allo stesso l'esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto;
  - vista la documentazione relativa al dott. Jacopo Vialetto (curriculum scientifico, elenco delle pubblicazioni, descrizione del programma proposto e un articolo pubblicato);
  - precisato che per lo studioso è stato verificato che abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca, o titolo equivalente, successivamente al 31 ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2018 e l'impegno stabile all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
  - preso atto che il progetto del dott. Matteo Vannacci riguarda il settore scientifico-disciplinare MAT/02 (Algebra) che, secondo le regole di corrispondenza contenute nell'Allegato B del DM 639 del 2 maggio 2024, risulta corrispondente in maniera univoca, al gruppo scientifico-disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico-disciplinare MATH-02/A (Algebra);
  - tenuto conto che il Consiglio del Dipartimento di Matematica e informatica "Ulisse Dini", quale unico referente del SSD MAT/02, in merito all'accettazione della proposta di accoglienza del dott. Matteo Vannacci quale Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), nella seduta del 9 settembre 2024, delibera
    - di accettare la proposta di accoglienza del dott. Matteo Vannacci in qualità di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ex art. 24 della Legge n. 240/2010, con un contratto di durata triennale nel gruppo scientifico-disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico-disciplinare MATH-02/A (Algebra), impegnandosi a fornire al Ricercatore adeguate strutture di accoglienza e di supporto;
    - di richiedere, ai sensi di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 28 ottobre 2015 e del 22 luglio 2016, l'innalzamento del trattamento economico spettante al ricercatore vincitore del programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" – Bando 2021 inquadrato nella qualifica di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) fino alla misura massima del 30 % di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando, ricorrendo il seguente criterio:
      - tenure track già in atto presso Università Estere (assistant professor; associate professor)
- e prende atto

- che il dott. Matteo Vannacci dovrà prendere servizio entro 8 mesi dalla data di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università di Firenze;
  - che il costo del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b) ai sensi dell'art. 24, comma 3, della Legge n. 240/2010, andrà a gravare sulle risorse del programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" - Bando 2021 e che in sede di programmazione triennale, il Dipartimento è tenuto ad impegnare 0,20 PUOR per l'attivazione della procedura valutativa ex art. 24, comma 5, Legge 240/2010, per l'inquadramento del medesimo nel ruolo di professore associato;
  - che, nelle more del trasferimento da parte del Ministero, le risorse accordate e necessarie per l'espletamento del programma di ricerca, dovranno essere rese disponibili al ricercatore sin dall'inizio dell'attività, al fine di consentire allo stesso l'esecuzione del programma di ricerca nel triennio del contratto.
- vista la documentazione relativa al dott. Matteo Vannacci (curriculum scientifico, elenco delle pubblicazioni, descrizione del programma proposto e un articolo pubblicato);
  - precisato che per lo studioso è stato verificato che abbia conseguito il titolo di Dottore di ricerca, o titolo equivalente, successivamente al 31 ottobre 2015 e non oltre il 31 ottobre 2018 e l'impegno stabile all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione;
  - tenuto conto della richiesta del Dipartimento di innalzamento del trattamento economico spettante al ricercatore fino alla misura massima del 30 % di quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo dell'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando;
  - verificata la sussistenza del criterio richiesto dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 luglio 2016, considerato che la qualifica ricoperta di *Profesor Adjunto (Profesor Ayudante Doctor)*, presso la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Spagna, è una posizione di "tenure track già in atto presso Università estere (assistant professor, associate professor" in quanto equivalente al titolo di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b);
  - considerato che la richiamata nota ministeriale dell'8 agosto 2024, n. 11418 prevede che l'Ateneo concluda la procedura entro 45 giorni dalla stessa e pertanto entro il 22 settembre 2024;
  - tenuto conto il Consiglio di amministrazione non può deliberare in data antecedente alla seduta già fissate per il 26 settembre 2024;
  - visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze ed in particolare l'art. 11 che al comma 3 dispone: "Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva";
  - preso atto che data l'urgenza e l'indifferibilità dell'adozione di determinazioni in merito, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dal bando in questione e quindi di trasmettere al Ministero, ovvero entro il 22 settembre 2024, verrà adottato un decreto rettorale da sottoporre a ratifica del Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 settembre 2024,  
esprime parere favorevole
1. 1. alla stipula dei seguenti contratti triennali di Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, finalizzati alla realizzazione del programma di ricerca approvato dal Ministero nell'ambito del Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini", sulla base del DM n. 1317 del 15 dicembre 2021 e del DM n. 912 del 26 giugno 2024:
- con il dott. Alessio Belenchia per il gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-02 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia;
  - con il dott. Emanuele Distante per il gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-03 (Fisica sperimentale della materia e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-03/A (Fisica sperimentale della materia e applicazioni) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, subordinatamente alle verifiche in corso sul titolo di dottorato di ricerca conseguito all'estero;
  - con il dott. Enrico Speranza per il gruppo scientifico-disciplinare 02/PHYS-02 (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni), settore scientifico-disciplinare PHYS-02/A (Fisica teorica delle interazioni fondamentali, modelli, metodi matematici e applicazioni) presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, subordinatamente alle verifiche in



corso sull'impegno stabile all'estero da almeno un triennio in attività didattica o di ricerca al momento della presentazione della domanda di partecipazione;

- con il dott. Jacopo Vialetto per il gruppo scientifico-disciplinare 03/CHEM-02 (Chimica fisica), settore scientifico-disciplinare CHEM-02/A (Chimica fisica) presso il Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff";
  - con il dott. Matteo Vannacci per il gruppo scientifico-disciplinare gruppo scientifico-disciplinare 01/MATH-02 (Algebra e geometria), settore scientifico-disciplinare MATH-02/A (Algebra) presso il Dipartimento di Matematica e Informatica con l'innalzamento del trattamento economico spettante al dott. Matteo Vannacci nella misura del 30 % rispetto a quello spettante al ricercatore confermato a tempo pieno e la conseguente imputazione al bilancio di Ateneo della differenza con il trattamento economico previsto dal relativo bando;
2. per ciascun contratto stipulato:
- al cofinanziamento di 0,1 PUOR da parte dell'Amministrazione Centrale, dalla dotazione di PUOR finalizzati-strategici degli anni 2022 e 2023, per il passaggio a professore Associato ex art. 24 comma 5 legge 240/2010 dei ricercatori reclutati nell'ambito del Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini" Bando 2021;
  - all'imputazione del restante 0,1 PUOR al Dipartimento in sede di distribuzione dei PUOR 2025.

#### OMISSIS

#### INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO

Sul punto 30 dell'O.D.G. «**PROPOSTA DI UN NUOVO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE E CONTESTUALI MODIFICHE ALL'ART. 6, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. C) DEL REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**»

#### OMISSIS

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per le elezioni studentesche;
- visto il Decreto rettorale n. 753, prot. n. 174000 del 4 agosto 2023 con il quale è stato costituito un Gruppo di lavoro per la revisione della disciplina relativa alla rappresentanza studentesca negli organi di Ateneo, con particolare riguardo alle modalità di elezione;
- visto il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione ed in particolare l'art. 6, comma 1;
- visto il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lett. c);
- vista la proposta di un nuovo Regolamento per le elezioni studentesche e delle contestuali modifiche all'art. 6 comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione e all'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto del parere del Comitato Tecnico-Amministrativo espresso nella seduta del 9 settembre 2024;
- preso atto del parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta dell'11 settembre 2024,

delibera

- è approvato il nuovo Regolamento per le elezioni studentesche nel testo di cui all'allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 3);
- sono approvate le seguenti modifiche all'art. 6, comma 1 del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione e all'art. 3, comma 2, lett. c) del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Firenze nelle seguenti formulazioni in grassetto:

*“Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Scuole di Specializzazione (...):*

*Art. 6 - Il Consiglio:*

*1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti della scuola medesima, compresi gli eventuali docenti a contratto e, per le Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale operante in strutture non universitarie, appartenenti alla rete formativa della Scuola di Specializzazione, nominato dal Consiglio della Scuola sentito il parere del Consiglio della Scuola di Specializzazione, e da una rappresentanza di specializzandi,*

*eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio.)”*

*“Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria dell’Università degli Studi di Firenze (...): Articolo 3 - Il Consiglio*

*1. (...)*

*2. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto:*

*a) dal Direttore che lo convoca e lo presiede;*

*b) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell’Ateneo o di altro Ateneo con il quale sia attiva una convenzione di aggregazione, ai quali siano attribuiti compiti didattici nella Scuola medesima;*

*c) da una rappresentanza di specializzandi, eletti ai sensi del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio;*

*d) dai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa, o struttura assimilabile del territorio individuati dall’Ateneo secondo le procedure definite ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 68/2015 che assumono il titolo di “professori a contratto”;*

*e) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. Detti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validità delle sedute;*

delibera, altresì, la seguente nota di indirizzo

- impegna gli Uffici, i Presidenti delle Scuole ed i Presidenti dei Corsi di studio ad organizzare e promuovere, in particolare nella prima parte dell’anno accademico, incontri formativi con gli studenti durante i quali illustrare la composizione e i compiti degli organi di Ateneo e le attività relative delle rappresentanze studentesche, onde stimolare la partecipazione sotto ogni forma di tutti gli studenti alla vita della comunità universitaria, ed in particolare alle attività delle rappresentanze, ivi compresa la partecipazione attiva alle elezioni delle rappresentanze stesse;
- a seguito delle indizioni delle elezioni studentesche verranno organizzati momenti di confronto tra tutte le liste e candidati e verranno messi a disposizione spazi fisici e virtuali per le attività di propaganda elettorale, sulla base delle indicazioni che saranno fornite alla Commissione per la propaganda elettorale.

Sul punto 13 dell’O.D.G. «**CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA ANNO ACCADEMICO 2024-2025. NUOVE PROPOSTE**»

#### **O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- vista la nota della Rettrice del 27 marzo 2024, prot. n. 69455, con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post laurea, Corsi di Aggiornamento professionale e Corsi di formazione continua per l’anno accademico 2024/2025;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- viste le proposte per due corsi di perfezionamento post laurea approvate dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC);
- vista la proposta per un corso di perfezionamento post laurea approvata dal Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF);
- vista la proposta per un corso di perfezionamento post laurea approvata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG);
- preso atto del parere espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 10 settembre 2024;
- letto quanto riportato in narrativa, con particolare riferimento all’elenco dei Corsi di Perfezionamento post laurea;
- richiamati:
  - il *Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale*, emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872);
  - il *Regolamento Didattico di Ateneo*;
  - lo *Statuto dell’Università degli Studi di Firenze*;

delibera

di approvare per l’anno accademico 2024/2025:

- i Corsi di Perfezionamento post laurea proposti dai Dipartimenti di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC), Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF), Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) - come riportati nell’allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 4), esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione, come indicate nell’allegato medesimo, che saranno comprensive della quota per la copertura assicurativa.

**O M I S S I S**

**INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO**

**Sul punto 32 dell’O.D.G. «COMMISSIONE DI DISCIPLINA, AI SENSI DELL’ART. 5 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI: SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI»**

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione per la Finanza e la Contabilità dell’Università di Firenze;
- visto il Regolamento Disciplinare per gli Studenti, emanato con Decreto rettorale n. 78, prot. n. 10480 del 7 febbraio 2014 e successivamente modificato con Decreto rettorale n. 599, prot. n. 1022214 del 7 maggio 2024 ed in particolare l’art. 5, che prevede la nomina di una Commissione di disciplina;
- visto il Decreto rettorale n. 233, prot. n. 26374 del 15 febbraio 2018 con il quale sono stati nominati i membri della Commissione di disciplina ed i successivi Decreti rettorali di modifica alla composizione dell’Organo;
- visti in particolare i Decreti rettorali n. 1623, prot. n. 291598 del 4 novembre 2021 e n. 856, prot. n. 156820 del 22 luglio 2022 relativi alla nomina dei proff. Gianfranco Cartei e Andrea Bucelli quali attuali componenti, fra i professori di ruolo, nella Commissione di disciplina;
- visto il Decreto rettorale n. 17 prot. n. 2459 del 4 gennaio 2024 di nomina dello studente Gabriele Masini quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione, per il restante periodo del mandato relativo al biennio 2023-2025, in sostituzione del rappresentante dimissionario;
- visto il Decreto rettorale n. 95, prot. n. 15533 del 22 gennaio 2024 di nomina dello studente Gabriele Masini quale membro della Commissione di disciplina, in rappresentanza degli studenti eletti nel Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Firenze, in sostituzione del membro decaduto;
- preso atto delle dimissioni dalla carica di rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione rassegnate dallo studente Gabriele Masini, acquisite agli atti d’Ufficio con nota prot. n. 156975 del 5 luglio 2024;
- visto il Decreto rettorale n. 970, prot. n. 164339 del 15 luglio 2024 relativo all’accettazione delle dimissioni dello studente Gabriele Masini dalla carica di rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, e alla contestuale nomina della studentessa Rossella Vallarelli, quale nuovo rappresentante degli studenti nel medesimo organo in sostituzione dello studente dimissionario, per il periodo restante del mandato relativo al biennio 2023-2025;
- rilevato che lo *status* di rappresentante degli studenti negli organi centrali di Ateneo - con esclusione di quelli che compongono il Senato accademico - costituisce requisito necessario per la rappresentanza degli studenti nella Commissione di disciplina;
- ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione dello studente Gabriele Masini all’interno della Commissione di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento Disciplinare degli Studenti;
- vista la proposta della Rettrice,

delibera

lo studente Tommaso Neri è nominato quale membro della Commissione di disciplina in rappresentanza degli studenti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Disciplinare per gli Studenti, per il restante periodo relativo al mandato per il biennio 2023-2025 e fino al successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

**Sul punto 14 dell’O.D.G. «CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA “NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO” DI TIRANA (ALBANIA), PER IL RILASCIO DI UN DOPPIO TITOLO FRA LE DUE UNIVERSITÀ NELL’AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN ARCHITETTURA (LM-4 C.U.) COORDINATO DALLA SCUOLA DI ARCHITETTURA – MODIFICA»**

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- richiamati:
  - lo *Statuto*, ed in particolare l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi,

- eventuali atti di rinnovo”;
- il Regolamento didattico di Ateneo;
  - vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
  - visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  - visto il D.M. 10 giugno 2024, n. 773, “Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2024 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati”, in particolare le azioni D1 – D3;
  - visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
  - visto il D.D. 2711 del 22 novembre 2021, in particolare l'allegato 1 tabella A;
  - vista la convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania) per il rilascio di un doppio titolo fra le due Università nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura (LM-4 C.U.), repertorio 2592/2023 (prot. 173372 del 3 agosto 2023);
  - vista la richiesta di modifica approvata dal Consiglio del Dipartimento di Architettura (DIDA) nella seduta del 3 luglio 2024 con delibera 148/2024 (trasmessa con prot. 159110 del 9 luglio 2024);
  - vista la richiesta di modifica approvata dalla Scuola di Architettura nella seduta del 8 luglio 2024 (trasmessa con prot. 181255 del 31 luglio 2024);
  - acquisito il parere della Commissione Didattica nella sua seduta del 10 settembre 2024;
  - letto quanto riportato in narrativa;
  - udita la relazione,

esprime parere favorevole

alle modifiche alla convenzione tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università Cattolica “Nostra Signora del Buon Consiglio” di Tirana (Albania) per il rilascio di un doppio titolo fra le due Università nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in Architettura (LM-4 C.U.), attraverso la sottoscrizione dell'Addendum allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 5).

Sul punto 15 dell'O.D.G. «**CONVENZIONE CON L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CORSO DI LAUREA PROFESSIONALIZZANTE IN “TECNICHE E TECNOLOGIE PER LE COSTRUZIONI E IL TERRITORIO” (CLASSE L P01 - PROFESSIONI TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO), ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOMETRA LAUREATO O DI PERITO INDUSTRIALE LAUREATO**»

#### O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamati:
  - lo *Statuto*, ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
  - il Regolamento didattico di Ateneo;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- visto il D.M. 10 giugno 2024, n. 773, “Linee Generali d'indirizzo della programmazione delle università 2024-2024 e Indicatori per la valutazione periodica dei risultati”;
- visto il D.M. 14 ottobre 2021, n. 1154, “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;
- visto il D.D. 2711 del 22 novembre 2021;

- visto il D.M. del 12 agosto 2020, n. 446, “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in Professioni Tecniche per l’Edilizia e il Territorio (LP-01), Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell’informazione (LP-03)”;
- vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;
- preso atto del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2023, n. 682, Laurea professionalizzante abilitante in “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio” (Classe L-P01) – Attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163”;
- vista la propria delibera del 13 febbraio 2024, che esprimeva il parere favorevole, e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2024 che aveva approvato una precedente versione della Convenzione in oggetto;
- acquisito il parere della Commissione Didattica nella sua seduta del 10 settembre 2024;
- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione;
- considerato quanto emerso nel corso della discussione;
- accolta la proposta della Rettore in merito al conferimento di un mandato per avviare ulteriori incontri con l’Istituto Geografico Militare,

esprime parere favorevole

alla stipula di due distinte convenzioni per la gestione del Corso di Laurea Professionalizzante in “Tecniche e Tecnologie per le Costruzioni e il Territorio (classe L-P01)”, abilitante all’esercizio della professione di geometra laureato o di perito industriale laureato, tra l’Università degli Studi di Firenze e l’Istituto Geografico Militare (IGM), una riguardante i tirocini curriculari, l’altra relativa agli aspetti della docenza e della partecipazione ai corsi del personale dell’IGM.

Il Senato Accademico conferisce mandato alla Rettore al fine di sondare la possibilità di ampliare la collaborazione con la stipula di nuove convenzioni di tirocinio anche nell’ambito di altri corsi di studio dell’Ateneo fiorentino.

#### **O M I S S I S**

#### **INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO**

Sul punto 18 dell’O.D.G. «**CONVENZIONE CON LA REGIONE TOSCANA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA “TIROCINIO INPA” – RATIFICA**»

#### **O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare:
  - l’art. 11 comma 3 che dispone che “Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell’adunanza immediatamente successiva”;
  - l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei Servizi Didattici e di Ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
- visto il testo Convenzione Quadro per l’attuazione del programma “Tirocinio INPA”,  
esprime parere favorevole

alla stipula della Convenzione Quadro con la Regione Toscana per l’attuazione del programma “Tirocinio INPA” nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 7).

#### **O M I S S I S**

#### **INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO**

Sul punto 20 dell’O.D.G. «**LEZIONE ZERO: SVILUPPO SOSTENIBILE E SDG'S NELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA**»

#### **O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- tenuto conto della necessità, ancora oggi, di “alfabetizzazione allo sviluppo sostenibile” (Sustainability Literacy) attraverso il trasferimento di conoscenze, competenze e la formazione di mentalità che consentono agli individui di impegnarsi a fondo nella costruzione di un futuro sostenibile e di contribuire a prendere decisioni informate ed efficaci a tal fine;
- preso atto dell’impegno che ogni istituzione, di qualsiasi ordine e grado, deve assumere per educare i cittadini, oltre che formare professionisti, del presente per il futuro;
- viste le attività che l’Ateneo svolge anche attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dalla RUS sui temi dello sviluppo sostenibile, tra cui il tema dell’educazione e delle buone pratiche diffuse

tra gli 84 Atenei membri della rete;

- tenuto conto del parere favorevole espresso all'unanimità dalla Commissione Didattica nella seduta del 10 settembre u.s.,

esprime parere favorevole

alla realizzazione della Lezione Zero che permette a tutti gli studenti, a livello trasversale e interdisciplinare, di ottenere le competenze di base sullo sviluppo sostenibile e di partire con un primo anno di sperimentazione su alcuni corsi di Laurea Magistrale per estendersi successivamente ad altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Sul punto 16 dell'O.D.G. «**CONVENZIONI PER IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI AI SENSI DELL'ART. 3-TER DEL DL 22 APRILE 2023 N. 44, CONVERTITO IN LEGGE N. 74/2023 E DEL DECRETO MINISTERIALE FUNZIONE PUBBLICA 21 DICEMBRE 2023**»

#### O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamati:
  - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l'art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico "esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo";
  - l'articolo 3 ter del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 - *Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*;
  - il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione pubblica 23 dicembre 2023:
- visti:
  - il testo della Convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze per il reclutamento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro trasformabile alla scadenza in contratto a tempo indeterminato -ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M. 21 dicembre 2023;
  - il testo della Convenzione tra il Comune di Prato e l'Università degli Studi di Firenze per il reclutamento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro trasformabile alla scadenza in contratto a tempo indeterminato -ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M.21 dicembre 2023;
- preso atto che altre Pubbliche Amministrazioni risultano interessate a procedere con la stipula di convenzioni analoghe a quelle oggi in approvazione;
- considerato l'interesse dell'Ateneo a supportare ogni iniziativa finalizzata ad agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di studenti capaci e meritevoli;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 10/09/2024, esprime parere favorevole alla stipula
  - della Convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze per il reclutamento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 8);
  - della Convenzione tra il Comune di Prato e l'Università degli Studi di Firenze per il reclutamento di studenti da assumere con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro trasformabile alla scadenza in contratto a tempo indeterminato - ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n.44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M.21 dicembre 2023, nel testo riportato nell'allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante (All. 9);

autorizza la Rettrice

- alla stipula di Convenzioni per il reclutamento di giovani ai sensi dell'art. 3-ter del DL 22 aprile 2023 n. 44, convertito in legge n. 74/2023 e del Decreto Ministeriale Funzione Pubblica 21 dicembre 2023, che presentino contenuti analoghi alle Convenzioni oggi in approvazione e che non presentino maggiori o diversi oneri per l'Ateneo.

Sul punto 17 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI IN APPRENDISTATO - D.LGS 81/2015**»

#### O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, ed in particolare:
  - l'art. 11 comma 3 che dispone che "Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente

- successiva”;
- l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
  - richiamata la Delibera Giunta Regionale Toscana n.1165 del 9 ottobre 2023 con la quale è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Toscana e le parti sociali, gli Atenei toscani, Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale e i relativi Allegati;
  - visto il testo dell’*Intesa tra la Regione Toscana, le Parti Sociali, gli Atenei, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81* e dei relativi allegati (1.Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015. 2. Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana);
  - considerata la sottoscrizione del protocollo di intesa in questione in data 12 settembre 2024, in virtù delle tempistiche di adesione al percorso stabilite dalla Regione Toscana e riservandosi di introdurre modifiche e integrazioni allo stesso all’esito del confronto con gli Organi accademici;
  - considerato l’interesse dell’Ateneo a supportare ogni iniziativa finalizzata ad agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro di studenti capaci e meritevoli,

**esprime parere favorevole alla stipula**

dell’*Intesa tra la Regione Toscana, le Parti Sociali, gli Atenei, le Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana sulle modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato, di cui al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81* nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 10).

Sul punto 19 dell’O.D.G. «**ACCORDO CON L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI INCLUSIONE PER STUDENTESSE E STUDENTI UNIVERSITARI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E SVANTAGGIO SOCIALE – RINNOVO**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, ed in particolare l’art. 13 comma 1 lettera l) che dispone che il Senato Accademico “esprime parere obbligatorio sulle convenzioni e sui contratti attinenti alla costituzione di organismi associativi per l’organizzazione dei servizi didattici e di ricerca, nonché sui successivi, eventuali atti di rinnovo”;
- visto il testo dell’Accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale;
- letto quanto illustrato in descrittiva, con particolare riferimento all’impegno economico derivante dalla stipula dell’Accordo in parola;
- preso atto della disponibilità di fondi sul progetto *DISABILI\_2024*;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione didattica nella seduta del 10 settembre 2024,

**esprime parere favorevole alla stipula**

dell’Accordo con l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi per lo sviluppo di percorsi di inclusione per studentesse e studenti universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale, nel testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 11).

Sul punto 21 dell’O.D.G. «**PROGETTO UNIFI CHAIRS: MONICA GUERRITORE**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario;
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell’Università degli Studi di Firenze;
- visto il parere favorevole del Senato Accademico del 21 maggio 2024 (prot. 0117053 del 23 maggio

- 2024) e del Consiglio di Amministrazione del 31 maggio 2024 (prot. 0127184 del 4 giugno 2024);
- considerato il parere della Commissione Didattica del 16 aprile e del 10 settembre 2024;
  - visto il protocollo di intesa siglato con Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per l'erogazione del contributo alle celebrazioni del Centenario prot. n.0208006 del 10 settembre 2024;
  - preso atto dell'istruttoria di cui sopra,

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole in merito all'inserimento della proposta di Monica Guerritore nel ciclo UNIFI Chairs secondo i principi indicati nella presente istruttoria.

Sul punto 22 dell'O.D.G. «**UNIFI ALUMNI: ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO E APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE RISERVATE**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il piano strategico;
- preso atto dell'istruttoria di cui sopra,

prende atto

del progetto di costituzione della Rete Alumni dell'Università di Firenze,

esprime parere favorevole in merito a

- le azioni programmate per l'esercizio 2025;
- la stipula delle convenzioni con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino; ORT - Orchestra della Toscana; il Teatro Cantiere Florida secondo i fac simile allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (All. 12, 13 e 14).

Sul punto 23 dell'O.D.G. «**PR FESR 2021-2027 AZIONE 1.1.2, BANDO "RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE PER L'ATTRAZIONE INVESTIMENTI": PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITÀ SOLIDALE E STIPULA ATS**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto il D.D. 17200 del 24/07/2024 con cui Regione Toscana ha approvato il Bando
- "*Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione investimenti*" di cui all'Azione 1.1.2 del PR FESR 2021/2027;
- preso atto che il bando suddetto prevede che, nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di Imprese con la partecipazione di Organismi di Ricerca, il partenariato dovrà essere formalizzato tramite la costituzione di ATS;
- preso atto altresì che il bando stabilisce che l'accordo di partenariato deve prevedere espressamente la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione regionale;
- considerato che il bando (art. 9, comma 14) prevede il mantenimento della stabilità delle operazioni a carico dei partner privati per 3/5 anni dopo la chiusura del progetto;
- tenuto conto degli impegni che i Dipartimenti assumeranno all'atto della presentazione della domanda attraverso la firma della dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento (ATS);
- tenuto conto dei rischi cui andrebbe incontro l'Ateneo nel caso fosse chiamato a rispondere, in virtù della previsione della clausola della responsabilità solidale, per fatti riguardanti le imprese partner avvenuti anche dopo la chiusura dei progetti;
- visto l'art. 13.1.1 dello Statuto dell'Università di Firenze;
- viste le delibere del Senato Accademico del 13 febbraio 2024 e del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2024,

esprime parere favorevole

- alla firma delle lettere di intenti a stipulare le ATS da parte dei Direttori di Dipartimento nonché al successivo e conseguente atto di stipula per i progetti che risulteranno vincitori del bando regionale di cui in premessa, tenendo conto che il vincolo di solidarietà tra i partner si estingue con l'erogazione del saldo senza protrarsi nel cosiddetto periodo di stabilità e fermo restando il fatto che il vincolo di solidarietà permarrà per tutta la durata del progetto, fino all'erogazione del saldo;
- all'imposizione di un vincolo sulle risorse di ciascun progetto derivanti dalla rendicontazione delle ore/uomo del personale strutturato e dal riconoscimento delle spese generali calcolate nella misura del 15% sulle spese di personale ammissibili, tale vincolo dovrà permanere su tutti i progetti fino al momento dell'erogazione del saldo finale per l'ultimo progetto finanziato che giungerà a conclusione, solo allora le risorse in questione potranno tornare a disposizione dei dipartimenti e/o



dei responsabili dei progetti.

Il Senato Accademico raccomanda ai Dipartimenti di effettuare, sia in sede di presentazione della proposta progettuale che durante lo svolgimento del progetto finanziato, un'attenta valutazione delle condizioni soggettive dei partner che incidano sull'idoneità degli stessi a garantire lo svolgimento delle attività progettuali e di comunicare tempestivamente all'Ateneo ogni elemento significativo al fine di consentire di assumere le necessarie determinazioni.

Sul punto 24 dell'O.D.G. «**HORIZON-JU-CHIPS-2024-1-IA-T3 - PROGETTO SHIFT2SDV - A COMMON SOFTWARE DEVELOPMENT FRAMEWORK AND HARDWARE INDEPENDENT MICROSERVICE-ORIENTED MIDDLEWARE ARCHITECTURE FOR THE STEPWISE MIGRATION TO THE SOFTWARE DEFINED VEHICLE OF THE FUTURE (RESP. SCIENTIFICO PROF. BONDAVALLI): PARTECIPAZIONE E STIPULA ATS**»

#### **O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- considerato il bando Horizon Europe Joint Undertaking - CHIPS JU (HORIZON-JU-Chips-2024-1-IA-T3) strutturato su duplice fase di presentazione;
- considerata la proposta di progetto “*Shift2SDV - a common Software development framework and hardware independent microservice-oriented middleware architecture for the stepwise migration to the Software Defined Vehicle of the Future*” – presentata in pre proposal nell'ambito del suddetto bando, a cui l'Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” partecipa in qualità di Partner - Responsabile scientifico Prof. Andrea Bondavalli;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 18/04/2024 con cui è approvata la fattibilità del progetto ed è dato mandato al Direttore alla firma di tutti gli atti conseguenti;
- considerato che i progetti che risulteranno vincenti verranno cofinanziati dalla Commissione europea (35%) e dai Ministeri partecipanti alla call (35%), che i Ministeri coinvolti in questo bando sono il MUR ed il MIMIT, che rispettivamente finanzieranno le Research and Innovation Actions (RIA) l'uno e le Innovation Actions (IA) l'altro e che i partecipanti italiani al progetto Shift2SDV, Innovation Action, in caso di positiva valutazione, saranno cofinanziati dal MIMIT;
- considerato che la proposta di progetto Shift2SDV è stata ammessa alla fase di full proposal;
- tenuto conto del doppio canale procedurale di presentazione della full proposal (europeo e nazionale);
- tenuto conto della tardiva pubblicazione da parte del MIMIT degli allegati relativi alla documentazione da produrre in sede di presentazione nazionale (pubblicata solo in data 23/08/2024);
- visti la lettera f) dell'Allegato 2 e l'articolo 10, comma 2, del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2022 n. 186485 disciplinante i Partenariati per la Ricerca e l'Innovazione Horizon Europe, dai quali discende la necessità di presentazione di copia del contratto di rete o di altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione, stabile e coerente, tra tutti i soggetti proponenti facenti parte della compagine nazionale;
- considerato che la proposta di progetto è ancora in una fase di presentazione e che pertanto lo stato di definizione della stessa non consente un livello di dettaglio conforme al contenuto di un'eventuale ATS nei termini contenutistici richiesti dal richiamato Decreto;
- tenuto conto quindi che il partenariato nazionale ha ritenuto più opportuno procedere alla stipula di un accordo preliminare mediante il quale le parti si impegnano, in caso di futura ammissione a finanziamento, alla costituzione di ATS (non contenente clausole di responsabilità solidale) e conferiscono mandato al soggetto capofila;
- considerata l'impossibilità di ricorrere preliminarmente al Senato Accademico, causa la tardiva pubblicazione da parte del Ministero degli allegati relativi alla documentazione da presentare in sede di domanda nazionale;
- visto il testo dell'accordo preliminare che verrà firmato dal Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” in tempo utile nel rispetto dei termini di scadenza del bando (17/09/2024),

#### **Delibera**

- di esprimere parere favorevole alla stipula dell'accordo preliminare a condizione che non siano previste, né nel presente accordo né tantomeno in sede di futura costituzione di ATS, clausole di responsabilità solidale tra i partner di progetto;
- di autorizzare il Direttore, in caso di futura ammissione a finanziamento, alla firma del successivo atto costitutivo di ATS.

Sul punto 25 dell'O.D.G. «**PARERE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE AD ATS DEL PROGETTO “SIMILARS” DEL PROF. A.**

**RIDOLFI, PER IL BANDO DEL MINISTERO DELLA DIFESA, POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA, “STUDIO E DEFINIZIONE DI INTERFACCE STANDARD PER LANCIO, RECUPERO E INTERAZIONE TRA VEICOLI AUTONOMI SUBACQUEI E PIATTAFORME COOPERANTI” (PNS-2024-R-01)»**

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto il Bando del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea “*Studio e definizione di interfacce standard per lancio, recupero e interazione tra veicoli autonomi subacquei e piattaforme cooperanti* - PNS-2024-R-01” del 27 marzo 2024;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 20 giugno 2024, ha deliberato la fattibilità del progetto “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*” - responsabile scientifico prof. Alessandro Ridolfi – congiuntamente a Fincantieri Spa, Università di Genova, Università di Pisa, Graal tech S.r.l, FlySight S.r.l, Positive Going Elettronica S.r.l, Saipem S.p.A, WSense S.r.l., Calzoni S.r.l.;
- preso atto della presentazione, da parte del raggruppamento, del progetto con acronimo “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*”, in risposta al bando PNS-2024-R-01 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea;
- preso atto che con la proposta progettuale presentata il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha sottoscritto, congiuntamente agli altri soggetti partecipanti, una lettera di intenti, con la quale si impegnano a formalizzare la collaborazione, subordinatamente alla concessione del finanziamento, in conformità alle disposizioni del Bando comunque prima della stipula del contratto relativo al Finanziamento, indicando inoltre come coordinatore/capogruppo del raggruppamento la società Fincantieri S.p.A.;
- preso atto che con nota prot. n. 79 del 27 giugno 2024 il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea comunica l’ammissione a contributo del progetto “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*”;
- preso atto della nota prot. n. 20782 del 12 luglio 2024 con la quale il Ministero della Difesa chiede alla costituenda ATS di voler presentare offerta di prezzo e di tempo per lo svolgimento del progetto “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*”, con avvio dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla contrattualizzazione;
- preso atto della nota del 13 settembre 2024 con la quale il Dipartimento di Ingegneria Industriale dichiara che tutte le attività previste dal progetto saranno svolte esclusivamente nell’interesse della difesa nazionale e che per le attività che il Dipartimento sarà chiamato a svolgere nel progetto non si configurano corrispondenze con le previsioni del Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione europea sui prodotti a duplice uso (regolamento dual use);
- visto lo Statuto dell’Università di Firenze;
- preso atto della presente istruttoria e ritenuta opportuna la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al progetto “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*”, in risposta al bando PNS-2024-R-01 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea,

delibera

di esprimere parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al progetto “*SIMILARS - Soluzioni Modulari di Lancio e Recupero per MUS*” in risposta al bando PNS-2024-R-01 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea nei termini illustrati nelle premesse della presente delibera.

Sul punto 26 dell’O.D.G. «**PARTECIPAZIONE AL BANDO DEL POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA SULLO STUDIO E SVILUPPO DI ALGORITMI SOFTWARE PER LA LOCALIZZAZIONE DI BERSAGLI SUBACQUEI: PARERE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DI ATS PER IL PROGETTO MURENA DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto il Bando del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea “*Studio e sviluppo di algoritmi software per la localizzazione di bersagli subacquei* - PNS-2024-R-03” del 27 marzo 2024;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Industriale, nella seduta del 20 giugno 2024, ha deliberato la fattibilità del progetto “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*” - responsabile scientifico prof. Alessandro Ridolfi – congiuntamente a Leonardo SpA, Fincantieri Spa, WSense S.r.l., Leonardo Sistemi Integrati Srl, Graal Tech S.r.l, MDM Team S.r.l., Next Ingegneria dei Sistemi S.p.A., FlySight S.r.l, Tecnav Systems S.r.l.,

- Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università di Pisa;
- preso atto della presentazione, da parte del raggruppamento, del progetto con acronimo “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*”, in risposta al bando PNS-2024-R-03 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea;
  - preso atto che con la proposta progettuale presentata il Dipartimento di Ingegneria Industriale ha sottoscritto, congiuntamente agli altri soggetti partecipanti, una lettera di intenti, con la quale si impegnano a formalizzare la collaborazione, subordinatamente alla concessione del finanziamento, in conformità alle disposizioni del Bando comunque prima della stipula del contratto relativo al finanziamento, indicando inoltre come coordinatore/capogruppo del raggruppamento la società Leonardo S.p.A.;
  - preso atto che con nota prot. n. 80 del 27 giugno 2024 il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea comunica l’ammissione a contributo del progetto “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*”;
  - preso atto della nota prot. n. 20783 del 12 luglio 2024 con la quale il Ministero della Difesa chiede alla costituenda ATS di voler presentare offerta di prezzo e di tempo per lo svolgimento del progetto “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*”, con avvio dell’iter tecnico-amministrativo finalizzato alla contrattualizzazione;
  - preso atto della nota del 13 settembre 2024 con la quale il Dipartimento di Ingegneria Industriale dichiara che tutte le attività previste dal progetto saranno svolte esclusivamente nell’interesse della difesa nazionale e che per le attività che il Dipartimento sarà chiamato a svolgere nel progetto non si configurano corrispondenze con le previsioni del Regolamento delegato (UE) 2023/66 della Commissione europea sui prodotti a duplice uso (regolamento dual use);
  - visto lo Statuto dell’Università di Firenze;
  - preso atto della presente istruttoria e ritenuta opportuna la partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al progetto “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*”, in risposta al bando PNS-2024-R-03 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea,

delibera

di esprimere parere favorevole alla partecipazione del Dipartimento di Ingegneria Industriale al progetto “*MURENA - Multistatic Underwater Reconnaissance Experimental Network Asset*” in risposta al bando PNS-2024-R-03 del Polo Nazionale per la Dimensione Subacquea nei termini illustrati nelle premesse della presente delibera.

Sul punto 27 dell’O.D.G. «**PARERE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE AD ATS DEL PROGETTO “GELREADY” DEL PROF. MICHELE BASSO, PER IL BANDO A CASCATA ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE VITALITY - SPOKE 10 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA**»  
**OMISSIS**

Il Senato Accademico,

- visto il Bando a cascata per lo Spoke n. 10 Università degli Studi di Perugia “Bio based and bio compatible materials and devices” nell’ambito dell’Ecosistema “VITALITY”, area “Digitale, Industria, Aerospazio” del Piano Nazionale della Ricerca (PNR), Programma VITALITY;
- viste le delibere del Senato Accademico del 21 novembre 2023 e del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2023;
- preso atto della presentazione, da parte del raggruppamento, del progetto “*GelReady: Sviluppo di un dispositivo innovativo per la caratterizzazione meccanica di biomateriali soffici in ambito industriale*”, in risposta al bando Spoke 10 UNIPG, Ecosistema dell’Innovazione “VITALITY”;
- preso atto che, in sede di presentazione della proposta progettuale, l’Università degli Studi di Firenze ha sottoscritto una lettera di intenti, con la quale si è impegnata a formalizzare la collaborazione in qualità di partner, a condizione che non sia prevista responsabilità solidale tra i partecipanti, conferendo a Schaefer SEE S.r.l. i poteri per agire in qualità di Capofila Mandatario nei confronti degli Enti finanziatori;
- preso atto del Decreto Rettorale n. 1855 del 27 giugno 2024 con cui l’Università degli Studi di Perugia – Spoke 10 dell’Ecosistema Vitality – ha pubblicato la graduatoria di merito delle proposte presentate a valere sul Bando a Cascata “Bio based and bio compatible materials and devices” ed ammesso a finanziamento il progetto “*GelReady: Sviluppo di un dispositivo innovativo per la caratterizzazione meccanica di biomateriali*”, presentato da Schaefer SEE S.r.l., con partner il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, referente scientifico il prof. Michele Basso;
- considerato che l’Università degli Studi di Perugia ha acconsentito ad escludere la clausola di

responsabilità solidale tra i partner nei confronti del soggetto finanziatore dal testo della costituenda ATS;

- visto lo Statuto dell'Università di Firenze;
- preso atto della presente istruttoria,

delibera

- di esprimere parere favorevole alla stipula, a condizione che siano esclusi profili di responsabilità a carico dell'Ateneo, dell'atto costitutivo della ATS tra i soggetti partecipanti all'aggregazione proponente relativa al progetto "*GelReady: Sviluppo di un dispositivo innovativo per la caratterizzazione meccanica di biomateriali*", secondo modalità e tempistiche indicate nella nota di ammissione a finanziamento;
- di autorizzare il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della suddetta ATS, raccomandando al Dipartimento di verificare, prima della stipula dell'atto in questione attraverso i competenti uffici di Ateneo, l'effettiva assenza di clausole che possano determinare profili di responsabilità a carico dell'Ateneo.

Sul punto 28 dell'O.D.G. «**MODIFICHE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA "CINI"**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visti l'atto costitutivo e l'attuale Statuto del Consorzio CINI;
- esaminate le modifiche statutarie proposte dal Consorzio;
- preso atto dell'istruttoria della presente pratica,

esprime parere favorevole

all'approvazione delle modifiche allo Statuto del Consorzio CINI, così come da testo allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All. 15).

**O M I S S I S**

**INVERSIONE ORDINE DEL GIORNO**

Sul punto 31 dell'O.D.G. «**CENTRO DI SERVIZI DI ATENEO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ISTITUTO CONFUCIO. SCADENZA DEGLI ORGANI**»

**O M I S S I S**

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*, emanato con il Decreto Rettorale n. 509, prot. n. 110077 del 1° aprile 2021;
- visto l'accordo del 7 giugno 2013 tra la sede centrale dell'Istituto Confucio e l'Università degli Studi di Firenze con oggetto la costituzione dell'Istituto Confucio presso l'Università di Firenze, scaduto nel 2023;
- visto l'accordo attuativo tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università di Tongji del 4 dicembre 2013 avente ad oggetto lo sviluppo dell'Istituto Confucio presso l'Università di Firenze, scaduto anche questo nel 2023;
- visto il Decreto Rettorale del 3 gennaio 2014 n. 3 con cui è stato istituito il Centro di servizi denominato "Centro di servizi per l'Ateneo per l'Istituto Confucio";
- visto il Decreto Rettorale n. 556 prot. n. 69374 del 15 maggio 2020 con cui sono stati nominati Presidente del Centro, la Prof.ssa Silvia Scaramuzzi, e membri del Consiglio Direttivo i Proff. Giorgia Giovannetti, Marco Bellandi, Valentina Pedone, Annick Farina, Susanna Caccia Gherardini, tutti per la durata di quattro anni, con scadenza a maggio 2024;
- preso atto che il Centro di servizi per l'Ateneo per l'Istituto Confucio non ha provveduto ad adeguare le proprie norme di funzionamento – contenute nel decreto istitutivo n. 3 del 3 gennaio 2014 – al vigente *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*, come previsto dall'art. 27, 1° comma;
- preso atto altresì che la collaborazione tra le parti degli accordi è stata proficua e che, per il futuro, si è ritenuto opportuno rafforzare questa collaborazione portando all'approvazione degli organi accademici dell'Università di Firenze, nelle sedute di luglio 2024, una bozza di testo di un nuovo

- accordo dando mandato alla Rettrice di apportare eventuali modifiche e integrazioni tecniche e non sostanziali necessarie per la stesura definitiva;
- preso atto che le norme di funzionamento del Centro di Servizio non sono state adeguate al Regolamento di Ateneo del 2021 e che gli organi del Centro di Servizi sono scaduti;
  - visto che è in corso una approfondita analisi della situazione dei centri di servizio, che riguarda anche il Centro di Servizi per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Confucio, finalizzata alla verifica ed al permanere dei requisiti previsti dal nuovo *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*;
  - ritenuto opportuno mantenere la continuità delle attività in essere del centro, anche al fine delle successive determinazioni amministrative, mediante la nomina di un unico soggetto a cui sono delegati per lo svolgimento delle attività ordinarie, le funzioni assegnate ai sensi del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*, alle competenze del Presidente e del Consiglio Direttivo, fino alle successive determinazioni degli Organi di Governo e, comunque non oltre il 31 dicembre 2024 (per quanto riguarda le attività negoziali si ritiene limitare l'autonomia negoziale ai rapporti convenzionali attivi e passivi fino al limite di euro 40.000,00),

esprime parere favorevole

alla nomina della prof.ssa Silvia Scaramuzzi quale responsabile unico della gestione del “Centro di servizi per l'Ateneo per l'Istituto Confucio”, per lo svolgimento delle attività ordinarie, assegnate ai sensi del *Regolamento di Ateneo sulle modalità di costituzione, funzionamento e gestione amministrativa dei Centri di Servizio*, alle competenze del Presidente e del Consiglio Direttivo, fino alle successive determinazioni degli Organi di Governo e, comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Le attività di natura negoziale nell'ambito del centro di responsabilità possono essere autorizzate fino ad un importo massimo di euro 40.000,00: in particolare la Responsabile unica può approvare, mediante accordi, convenzioni o contratti, l'assunzione di rapporti obbligatori attivi e passivi fino ad un importo di euro 40,000,00. Per tutto quanto non oggetto della delega rimane ferma la competenza del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Sul punto 29 dell'O.D.G. «**PRESENTAZIONE PRORETTORI E DELEGATI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLO STATUTO**»

#### OMISSIS

Il Senato Accademico,

- visto l'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che disciplina le attribuzioni e i compiti del Rettore;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze ed, in particolare, gli artt. 11, 12 e 21;
- visti i Decreti Ministeriali n. 944 del 27 luglio 2021 e n. 1069 del 31 agosto 2021 con i quali la Prof.ssa Alessandra Petrucci è stata nominata Rettrice dell'Università degli Studi di Firenze per il sessennio 2021/2027 a decorrere dal 1° settembre 2021;
- dato atto della avvenuta presentazione da parte della Rettrice al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 29 settembre 2021 e del 30 settembre 2021, dei Prorettori e Delegati e delle deleghe che a loro si intendevano attribuire, così come previsto dallo Statuto;
- richiamati il Decreti rettorali di nomina dei Prorettori e dei Delegati con l'attribuzione delle deleghe, per il triennio 2021/2024 e scadenza fissata in data 31 agosto 2024;
- ritenuto al termine del triennio di dover formalizzare le nomine dei componenti la squadra di governo per il triennio 2024/2027;
- visti i Decreti rettorali con cui sono state formalizzate le nomine dei Prorettori e dei delegati per il triennio 2024/2027, con l'attribuzione delle deleghe;
- premesso che tutti i nominativi elencati in premessa hanno le prerogative previste dalla normativa per ricoprire la carica di Prorettore o Delegato;
- tenuto conto dei curricula resi pubblici sul sito web di Ateneo nelle pagine personali di ciascun docente,

prende atto

delle seguenti nomine relative ai Prorettori e Delegati facenti parte della squadra di Governo presentati dalla Rettrice ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, per il triennio 2024/2027:

- Prof. Giovanni Tarli Barbieri, Prorettore Vicario, con Delega al Coordinamento dell'attività normativa;
- Prof.ssa Debora Berti, Prorettrice alla Ricerca;
- Prof.ssa Ersilia Menesini, Prorettrice alla Didattica, orientamento e servizi agli studenti;
- Prof. Marco Pierini, Prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale;

- Prof.ssa Frida Bazzocchi, Delegata della Rettrice alla Valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo e programmazione dello sviluppo edilizio;
- Prof. Luigi Burrone, Delegato della Rettrice alle relazioni sindacali;
- Prof. Stefano Cannicci, Delegato delle Rettrici al Dottorato di ricerca e alle attività dell'Istituto Universitario di Studi Superiori dell'Ateneo Fiorentino;
- Prof.ssa Giorgia Giovannetti, Delegata della Rettrice alle relazioni internazionali e agli accordi multilaterali;
- Prof. Erik Longo, Delegato della Rettrice alla Legalità e trasparenza;
- Prof. Enrico Marone, Delegato della Rettrice al Bilancio e al coordinamento della partecipazione dell'Università degli Studi di Firenze agli Istituti Tecnologici Superiori (ITS);
- Prof.ssa Maria Paola Monaco, Delegata della Rettrice all'Inclusione e alla diversità (con delega ai processi comunicativi).

Alle ore 12,42, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Rettrice dichiara chiusa la seduta. Della medesima viene redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**Prof. Riccardo Fanti**  
**Dott. Marco Degli Esposti**

**IL PRESIDENTE**

**Prof.ssa Alessandra Petrucci**

# Al. 1

**“Richiesta di attivazione procedure valutative per professore Associato ex art. 24, comma 5 Legge 240/2010”**

COGNOME NOME	INIZIO CONTRATTO	FINE CONTRATTO	GSD DM 639/2024	SSD DM 639/2024	DIPARTIMENTO
FERRARI CAMILLA	01/05/2022	30/04/2025	06/MEDS-12	MEDS-12/A	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)
GIUNTINI VERONICA	01/07/2022	30/06/2025	06/MEDS-16	MEDS-16/A	Medicina Sperimentale e Clinica

## Al. 2

### **CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO**

#### **TRA**

La Federazione Nazionale Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medicina e della Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione, C.F. 01682270580, in seguito indicata "FNO TSRM e PSTRP", rappresentata dalla dott.sa Teresa Calandra in qualità di Presidente, nata a Palermo, il 5 giugno 1968, domiciliata per la carica presso la Federazione Nazionale Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medicina e della Professioni Sanitarie Tecniche, Riabilitative e della Prevenzione - via Magna Grecia, n. 30/A - 00183 Roma , e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

#### **E**

l'Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicata "Università", rappresentata dalla Prof.ssa Alessandra Petrucci in qualità di Rettrice, nata a Milano, il 10 marzo 1962, domiciliata per la sua carica presso l'Università degli Studi di Firenze - piazza San Marco, n. 4 - 50121 Firenze

#### **PREMESSO**

- che il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*", in relazione alle procedure di reclutamento di RTD, ha previsto all'art. 14 comma 6-quinquiesdecies "[...] *a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in*



*attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027”;*

*- che la nota ministeriale 8998 del 8 luglio 2022 prevede che “sulla base delle disposizioni di tale comma si rende possibile, dunque, per i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022 (id est: luglio 2025): [...], indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo a) in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, con possibilità di utilizzare l'intero novero delle fonti di finanziamento rientranti nella cornice di tale Programma, inclusive delle risorse interne ai bilanci di ateneo o comunque provenienti da soggetti esterni, ovvero dei fondi di diretta competenza MUR, nonché dei fondi strutturali e di investimento europei, dei fondi nazionali destinati alla politica di coesione, dei programmi europei a gestione diretta (inclusi i programmi Horizon Europe, Erasmus+, etc.) e dei fondi per il finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese - settore ricerca”;*

*- che, in adempimento delle disposizioni sopracitate, si precisa che 1) i fondi a copertura della posizione di ricercatore sono interamente erogati dalla FNO TSRM e PSTRP, sulla base dell'allocazione delle risorse economiche messe a disposizione dalla Commissione d'Albo nazionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, in qualità di soggetto esterno; 2) che le tematiche sono in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;*

*- che le motivazioni che giustificano l'interesse al finanziamento della posizione di ricercatore sono lo sviluppo ed il potenziamento di attività di ricerca e di didattica sulle tematiche relative ai profili, i ruoli e le competenze delle professioni sanitarie con particolare riferimento a quelle dell'area tecnica, riabilitativa e della prevenzione.*

- tutto ciò premesso ed atteso

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### **ART. 2**

2.1 - Oggetto della presente Convenzione è il finanziamento, per un periodo di tre anni, da parte della FNO TSRM e PSTRP di un posto di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3 lettera a) della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, tempo pieno, nel gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-26 (Scienze tecniche di medicina di laboratorio, scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione, scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), nel settore scientifico-disciplinare MEDS-26/C (Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione), presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi di Firenze.

2.2 - L'importo complessivo del finanziamento è pari ad € 154.755,50, di cui € 154.755,50 destinati a finanziare il posto di ricercatore di cui al punto 2.1.

2.3 - Nel caso di scorrimento della graduatoria a seguito di dimissioni intervenute successivamente alla presa di servizio nei primi sei mesi del contratto, la convenzione si intende prorogata dei mesi lavorati dal Ricercatore dimissionario e la FNO TSRM e PSTRP si impegna a garantirne la copertura finanziaria del nuovo contratto triennale di Ricercatore.

2.4 - Nel caso di proroga del contratto, disposta ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge 240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022, per il periodo di

astensione obbligatoria per maternità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, il costo del contratto è carico del fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo come previsto dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato.

2.5 - La presente convenzione è soggetta a ridefinizione nel caso in cui il Ricercatore richieda di modificare il regime di impegno.

### **ART. 3**

3.1 Il suddetto posto a tempo determinato sarà bandito dall'Università mediante procedura selettiva ai sensi della vigente normativa in materia, subordinatamente al perfezionamento della presente convenzione e al versamento previsto all'art. 4. In relazione a ciò il Dipartimento assicura tutte le attività necessarie all'attivazione da parte dell'Università delle procedure per l'assunzione.

3.2 - Nell'ipotesi in cui il neoassunto con copertura dei costi retributivi a carico della presente Convenzione, nell'esercizio dei suoi diritti, cessi per qualsivoglia ragione dal servizio, la Convenzione si risolverà di diritto per la parte che riguarda tale rapporto, fatti salvi gli effetti già prodotti.

3.3 - La stipula della presente Convenzione non obbliga l'Università all'assunzione del personale ricercatore nell'ipotesi di impedimenti giuridici all'assunzione stessa; in tal caso, se l'impedimento giuridico è di carattere temporaneo, l'efficacia della Convenzione viene sospesa e la sua durata viene prorogata per un periodo pari a quello di permanenza dell'impedimento all'assunzione. Se, al contrario, l'impedimento è di carattere definitivo, la Convenzione si risolverà di diritto e la FNO TSRM e PSTRP non sarà più tenuto all'erogazione del finanziamento di cui all'art. 2 della presente Convenzione in proporzione all'impedimento e, per l'effetto, l'Università sarà tenuta a restituire le somme eventualmente ricevute e non utilizzate.

#### **ART. 4**

4.1 - Il finanziamento, pari ad € 154.755,50- come previsto all'art. 2, verrà corrisposto all'Università in unica soluzione.

4.2. - L'importo di cui sopra potrà essere rideterminato in applicazione delle innovazioni legislative, interpretative e modificative del trattamento economico spettante ai docenti universitari o ricercatori e comunque dovrà corrispondere alle somme che l'Università è effettivamente tenuta ad erogare.

4.3 - Il ricercatore sarà tenuto a presentare alla FNO TSRM e PSTRP una apposita relazione annuale contenente i risultati della ricerca svolta.

#### **ART. 5**

Il ricercatore svolgerà la sua attività nell'ambito della ricerca relativamente a profili, ruoli e competenze delle professioni sanitarie nel nuovo modello di Servizio Sanitario Nazionale delineato nel PNRR, con specifico riferimento a quelle dell'area tecnica, riabilitativa e della prevenzione. In particolare, ai fini dello svolgimento della ricerca, il ricercatore collaborerà con la FNO TSRM e PSTRP e con la Fondazione SAPIS centro di ricerca di emanazione della FNO TSRM PSTRP stessa partecipando alle sue attività di ricerca correlate alle tematiche della presente convenzione, secondo un programma concordato tra i Presidenti della FNO TSRM e PSTRP e della Fondazione SAPIS e il Direttore del Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, fermo restando l'indipendenza del Dipartimento e/o l'integrità e l'autonomia di giudizio del Ricercatore.

#### **ART. 6**

La presente Convenzione ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è soggetta a eventuale proroga:

- pari al periodo di astensione obbligatoria per maternità prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 come disposto ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter della legge

240/2010, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del decreto-legge n. 36/2022;

- pari ai mesi lavorati dal Ricercatore dimissionario nel caso di scorrimento della graduatoria, fino ad un massimo di sei mesi, garantendo il finanziamento del nuovo contratto triennale di Ricercatore.

#### **ART. 7**

Per qualsiasi controversia legata all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.

#### **ART. 8**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/10/1986 n. 131.

Per l'Università - la Rettrice prof.sa Alessandra Petrucci \_\_\_\_\_

Per la FNO TSRM e PSTRP - la Presidente dott.sa Teresa Calandra  
\_\_\_\_\_

## Regolamento per le elezioni studentesche

### Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione;
- c) Nucleo di Valutazione;
- d) Consigli di Dipartimento;
- e) Consigli delle Scuole;
- f) Consigli di Corso di studio;

2. Il Presente regolamento disciplina altresì le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di specializzazione.

3. Ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.

### Articolo 2

(Indizione)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento si tengono nella stessa data, stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.

2. Le elezioni sono abbinate, qualora concomitanti, a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale e si svolgono **preferibilmente** fra il 1° novembre ed il 30 aprile.

3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti e Scuole.

4. Le elezioni nei Consigli delle Scuole, dei Corsi di studio e delle Scuole di Specializzazione sono indette, nella data fissata nel decreto del Rettore di cui al comma 1, dal Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web di ciascuna Scuola.

5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi negli orari e nelle date stabilite nel decreto di indizione.

### Articolo 3

(Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)

1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore, coordina le operazioni elettorali.
2. La Commissione elettorale centrale è unica per le elezioni degli organi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente regolamento ed è costituita con decreto del Rettore. La Commissione elettorale centrale è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da due professori in materie giuridiche o politologiche e da due funzionari dell'Ateneo, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente alla competizione elettorale per gli organi centrali di Ateneo e per i Consigli delle Scuole, designato ai sensi del successivo art. 10.
3. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.
4. La Commissione elettorale centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:
  - a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
  - b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto;
  - c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell'art. 15;
  - d) applicare le disposizioni dell'art. 16 con particolare riferimento all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
  - e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi;
  - f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento;
  - g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della Scuola e nei Consigli di Corso di studio.
5. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi.

#### **Articolo 4**

(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini di cui al presente regolamento:
  - a) si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno;
  - b) si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio o di dottorato di ricerca gli studenti che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello di quello che è loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti nell'anno in cui si svolge l'elezione.

2. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Firenze, in corso o fuori corso, entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare.
3. Salvo quanto previsto nei commi successivi, sono eleggibili gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso - e per la prima volta - all'Università degli Studi di Firenze.
4. La previsione di cui al comma 1, lettera b) si applica anche agli iscritti alle Scuole di specializzazione.
5. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 6, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.
6. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.
7. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola. Il numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli delle Scuole è indicato nei decreti di indizione di ciascuna Scuola, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 lett. c) del vigente Statuto dell'Ateneo di Firenze.
8. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3, che risultino iscritti ai corsi di studio coordinati nel Consiglio di Corso di studio stesso.
9. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole di Specializzazione hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli specializzandi, in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3, che risultino iscritti a ciascuna Scuola di Specializzazione.

## **Articolo 5**

(Sistema elettorale per gli organi centrali e per i Consigli delle Scuole)

1. Le elezioni degli organi centrali e dei Consigli delle Scuole si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4...fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.
2. Ciascuna lista presentata, salvo che non sia costituita da un unico candidato, contiene candidati di entrambi i generi, a pena di inammissibilità.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.



4. Qualora non venga presentata o ammessa alcuna lista di candidati sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.

### **Articolo 6**

(Sistema elettorale per i Consigli di corso di studio)

1. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

2. Per i Consigli di corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento, sono eletti quattro rappresentanti.

3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di cui al comma 2 si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. Tale dichiarazione deve riferirsi a un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. I candidati collegati ai sensi del presente comma assumono la qualificazione di “gruppo”.

4. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento. La cifra elettorale:

a) per i candidati non collegati è pari al totale dei voti conseguiti;

b) per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato collegato.

5. Con riferimento ai gruppi di candidati di cui al comma 4, lettera b), risultano eletti, nell'ambito del numero di seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna candidatura sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.

6. Per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento sono eletti sei rappresentanti; trova applicazione il sistema elettorale previsto all'art. 5 del presente regolamento.

### **Articolo 7**

(Sistema elettorale per i Consigli delle Scuole di Specializzazione)

1. Per i Consigli delle Scuole di Specializzazione con un numero di iscritti inferiore a dieci è eletto un rappresentante. Per i Consigli delle Scuole di specializzazione con un numero di iscritti pari o superiore a dieci sono eletti due rappresentanti.

2. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti alla

Scuola di Specializzazione sono eleggibili. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

3. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati, sono eleggibili anche tutti gli altri specializzandi iscritti alla scuola. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

### **Articolo 8**

(Presentazione delle liste)

1. Per l'elezione degli organi centrali, dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento, la presentazione delle liste avviene entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni.

2. Ciascuna lista per poter essere ammessa alla competizione elettorale è sottoscritta da un numero elettori pari almeno a:

a) venti per i consigli di corso di studio cui afferiscano oltre seicento elettori;

b) cinquanta per gli organi centrali dell'Ateneo;

c) venti per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori inferiori a cinquemila;

d) trenta per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori pari o superiori a cinquemila.

3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.

4. Lo studente che si presenta quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.

5. Non sono richieste sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni degli organi diversi da quelli di cui al comma 2.

### **Articolo 9**

(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)

1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:

a) per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i corsi di studio cui il Dipartimento concorre;

b) si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;

c) per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.

2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più Corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei Corsi di studio così coordinati.

### **Articolo 10**

(Rappresentanti di lista)

1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione elettorale centrale, la Commissione per la propaganda elettorale e i seggi elettorali sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.
2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere contemporaneamente rappresentante di lista.

### **Articolo 11**

(Disciplina della propaganda elettorale)

1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione per la propaganda elettorale.
2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidenti delle Scuole, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni per gli organi centrali e per i Consigli delle scuole.
3. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture dell'Ateneo, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui deve attenersi la Commissione per lo svolgimento della propaganda elettorale.
5. Ogni attività di propaganda elettorale è vietata nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto.

### **Articolo 12**

(Seggi elettorali)

1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.
2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.
3. In caso di espressione del voto con modalità a distanza, è costituito un unico seggio elettorale telematico con una sede fisica, individuata per ogni tornata elettorale nel decreto di indizione.

### **Articolo 13**

(Modalità di voto)

1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

2. Il voto è espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, nel rispetto, anche in caso di espressione del voto con modalità telematica a distanza, dei principi di cui al comma 1.

3. La disciplina relativa alle modalità di espressione del voto e alle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione delle elezioni.

4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto per un candidato o un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata, secondo quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7.

#### **Articolo 14**

(Scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate nel decreto di indizione.

2. Per ogni elezione la Commissione elettorale centrale procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto dall'art. 17 comma 1; successivamente procede allo scrutinio dei voti, fatta eccezione per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti.

3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali di ciascun seggio e quelli della Commissione elettorale centrale, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.

#### **Articolo 15**

(Esito delle votazioni e individuazione degli eletti)

1. La Commissione elettorale centrale, utilizzando il sistema di votazione elettronico individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti negli organi centrali, nei Consigli delle Scuole e delle Scuole di specializzazione, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di studio.

2. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi dell'articolo 18, il seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista con la maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio.

3. All'interno di ciascuna lista sono eletti i candidati che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.

4. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale centrale, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web dell'Ateneo e dei Dipartimenti. Il Presidente di ciascuna Scuola nomina gli eletti nei Consigli della Scuola e dei corsi di studio con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web della Scuola.

#### **Articolo 16**

(Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e di Dipartimento)

1. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del Corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.
2. Le liste dei candidati per i Consigli di Corso con un numero di iscritti superiori a seicento contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.
3. La Commissione elettorale centrale individua i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui all'art. 6 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti ad ogni Consiglio di Corso di studio in ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 9.
4. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio candidato nella stessa lista con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 3. In questo caso, l'Ufficio elettorale, ricevuta la comunicazione, modifica conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti. L'opzione può essere esercitata, anche a prescindere dalla lista di appartenenza, per un Dipartimento il quale, per carenza di candidati, risulta avere seggi non attribuiti spettanti al Consiglio di Corso di studio di colui che intende esercitare l'opzione.
5. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.

### **Articolo 17**

(Quorum di validità delle elezioni)

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.
2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.
3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il quorum del dieci per cento si calcola considerando solo i voti validi riportati dall'unica lista presente.

### **Articolo 18**

(Durata in carica ed eventuali surrogazioni)

1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
2. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti.
3. In mancanza di candidati, per la sostituzione dei rappresentanti negli organi in cui prevista la presentazione di liste, si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria, di cui agli artt. 5 e 6 a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato. Per la sostituzione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio per i quali non è prevista la presentazione di liste, si attinge al primo dei non eletti che abbia ottenuto più voti, ovvero, in caso di sostituzione di candidati i collegati ai sensi dell'art. 6, comma 2, al primo dei non eletti del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.
4. Gli eletti che conseguano la laurea conservano la carica negli Organi centrali, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio unici nel quale sono stati eletti, se hanno già presentato la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, oppure se, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, provvedano in tal senso. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, l'interessato si impegni, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini previsti dal manifesto degli studi. In caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma 3. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.
5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga per mancanza di eletti, per i Consigli di corso di studio si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive Scuole, secondo l'ordine di elezione.
6. Qualora non sia possibile procedere a surroga per mancanza di eletti, per i Consigli delle Scuole di Specializzazione si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità.

### **Articolo 19**

(Consigli di corsi di studio unificati ai soli fini elettorali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo, al fine di favorire una maggiore capienza della rappresentanza studentesca nel decreto di indizione delle elezioni possono essere individuati Consigli di corso di studio con rappresentanza unificata ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche, sulla base di accorpamenti fra i corsi di laurea triennali o magistrali. Gli accorpamenti sono proposti con delibera motivata, limitata ad un'unica tornata elettorale, dai Consigli di corso di studio interessati e possono comprendere fino ad un massimo di tre corsi di laurea.
2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio unificati, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti a ciascun corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.
3. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun consiglio di corso unificato non deve essere superiore al numero di rappresentanti da eleggere che spetterebbe ai singoli consigli di corso di studio che lo compongono, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Si applica il

sistema elettorale previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Gli studenti eletti ricoprono la carica di rappresentante in ciascun consiglio di corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.

### **Articolo 20**

(Comitato per lo Sport Universitario e Presidio di Qualità)

1. La elezione di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario e quella di due rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità avvengono con il sistema maggioritario senza presentazione di candidature.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli delle Scuole. Possono essere eletti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle Scuole. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

### **Articolo 21**

(Elezione di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)

1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici, qualora indette dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

### **Articolo 22**

(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Il Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto rettorale 15 marzo 2021, n. 331, prot. n. 94925 è abrogato. Esso continua ad applicarsi in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nel periodo della sua vigenza.
3. Per quant'altro non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle fonti legislative, regolamentari e statutarie applicabili in materia e al decreto di indizione delle elezioni.

Area	Dipartimento	Titolo	Nuova proposta/rinnovo	Coordinatore e nome	Coordinatore e Cognome	Sede	Min	Max	Dottorandi UNIFI	Assegnisti, personale docente e ricercatore dei dipartimenti che hanno approvato il corso	Studenti UNIFI	Posti gratuiti UNIFI	Posti gratuiti Estar	Durata	CFU	Costo	Modalità erogazione didattica
Biomedica	DMSC	Medicina estetica del viso per odontoiatri: filler e tossina botulinica	Nuovo	Lorenzo	Franchi	DMSC sede Odontostomatologia Via del Ponte di Mezzo 46-48 Firenze	5	80	0	0	0	0	0	7 ore	1	250 euro	in presenza
Biomedica	DMSC	Valutazione della composizione corporea: teoria e applicazione nella pratica clinica e sportiva	Rinnovo	Gabriele	Mascherini	UNIFI	5	40	1	1	0	0	0	24 ore	4	400 euro	in presenza
Scienze Sociali	DSG	La riforma del processo civile. L'istruzione stragiudiziale: una nuova opportunità per i professionisti	Nuovo	Ilaria Beatrice	Pagni Gambineri Ficarelli	DSG	5	200	10	10	10	20	5	4 ore	0	150 euro	in presenza o mista
Umanistica e della Formazione	DILEF	Intelligenza Artificiale e discipline umanistiche	Nuovo	Alessandro	Panunzi	UNIFI	15	30	0	0	0	0	0	150 ore	25	700 euro	mista





UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE



**Addendum alla Convezione per il doppio titolo, Corsi di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico Firenze (Italia) e Tirana (Albania): erogazione in lingua inglese del CdLM di Tirana (Repertorio 2592/2023 - Prot. n. 0173372 del 03/08/2023)**

I Rettori dei due Atenei concordano nel cambiare la lingua di insegnamento dall'italiano all'inglese, nel Corso di Laurea Magistrale albanese. Questo cambiamento è indotto dall'evoluzione delle condizioni al contorno: la lingua italiana è di fatto sempre meno praticata in Albania dalle giovani generazioni e le università concorrenti hanno adottato da tempo la lingua inglese; a questo si aggiunga un chiaro progetto politico impostato dal Primo Ministro Edi Rama che, ormai da qualche anno, guarda all'Europa e al rafforzamento dei rapporti internazionali in vista di un definitivo ingresso nella Comunità Europea.

In questa esatta cornice la lingua inglese è considerata uno strumento indispensabile per adeguarsi al contesto e proiettare l'Albania in un futuro dai confini sempre più ampi.

La variazione pertanto consiste nell'offrire in lingua inglese il corso erogato presso l'Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana (Albania) quindi nelle premesse si inserisce " - che la lingua di insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Architettura, offerto presso l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio", oggetto della presente Convenzione, è l'inglese;"

All'articolo 3 si aggiunge "La conoscenza della lingua sarà verificata tramite apposito test."

I piani di studio non cambiano, per la parte italiana resta valido il piano allegato alla convenzione in lingua italiana e per la parte albanese resta valido il piano allegato alla convenzione in lingua inglese.

La Rettrice  
dell'Università degli Studi  
di Firenze

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Il Rettore  
dell'Università Cattolica "Nostra Signora  
del Buon Consiglio"  
di Tirana

Prof. Leonardo Palombi

**Allegato vuoto** – Erroneamente attribuito alla pratica al punto 15 dell'ordine del giorno.

## Convenzione quadro per l'attuazione del programma "Tirocinio InPa"

### TRA

**REGIONE TOSCANA** con sede legale in FIRENZE, Piazza Duomo 10, CAP 50121, P.I.01386030488 d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dalla Dott.ssa Marialuisa Guigli, Dirigente del Settore Amministrazione del personale e del patrimonio, nata a Pavullo nel Frignano (Modena) il 23/10/1962;

e

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE**, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4-50121 Firenze, codice fiscale 01279680480, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962;

### VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* con particolare riferimento all'art. 15;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare *“le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari”* (art. 1, comma 1);
- l'art. 2, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma *“Tirocinio InPa”* (d'ora in poi Programma) e prevede che le Amministrazioni pubbliche che partecipano al programma possano *“attivare tirocini curricolari della durata di sei mesi”* connessi alla stesura della tesi di laurea per *“promuovere l'orientamento professionale degli studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico”*;
- l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante *“Norme in materia di promozione dell'occupazione”* e il decreto ministeriale n. 142 del 1998, recante *“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196”*, che promuove e sostiene le attività di tirocinio curricolare a favore degli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e che la normativa richiamata prevede che i tirocini siano svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

## CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale già citato del 23 marzo 2022 prevede il coinvolgimento, in fase di prima applicazione, di un numero limitato di amministrazioni pubbliche pari a cinque amministrazioni centrali e cinque regioni, individuate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 9 novembre 2023 con la quale REGIONE TOSCANA è stata individuata come Amministrazione interessata alla prima applicazione delle previsioni contenute nel citato decreto del 23 marzo 2022;
- l'Avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2024 con cui, in attuazione delle disposizioni del richiamato decreto del 23 marzo 2022, è stata prevista l'attivazione di 300 tirocini e disciplinate i termini e le modalità di adesione al Programma;
- che con l'avviso pubblico sopra richiamato si invitano le amministrazioni interessate ad aderire al Programma inviando i progetti formativi contenenti anche i temi da sviluppare all'interno della tesi di laurea magistrale, previa sottoscrizione di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei;
- che l'art 4 dell'avviso pubblico del 13 giugno 2024 prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, l' *“aver stipulato specifici protocolli o convenzioni con gli Atenei di provenienza dei tirocinanti, con i quali vengono definiti gli obiettivi del tirocinio, il numero dei crediti formativi riconosciuti, il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività da parte dell'Amministrazione, e i temi da sviluppare nelle tesi di laurea”*;
- che l'Università degli Studi di Firenze promuove tirocini curriculari con enti pubblici e privati al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Premesse

- 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione finalizzata alla collaborazione tra le Parti per la promozione dei tirocini curriculari nell'ambito del programma “Tirocini InPa”.

### Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

- 1 La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Università e Regione Toscana per l'attivazione dei tirocini curriculari in attuazione del Programma “Tirocini InPA” a favore di studenti iscritti ai corsi magistrali in
  - Accounting auditing e controllo
  - Architettura
  - Architettura del paesaggio
  - Diritto per la sostenibilità e sicurezza
  - Governo e direzione di impresa

- Ingegneria civile
- Ingegneria energetica
- Ingegneria meccanica
- Ingegneria tutela ambiente e territorio
- Management engineering
- Politiche istituzione e mercato
- Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica
- Storia dell'Arte

oppure iscritti ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico in

- Architettura
- Giurisprudenza

al fine di promuovere l'orientamento professionale degli studenti universitari verso le amministrazioni pubbliche.

- 2 I singoli tirocini, connessi alla stesura della tesi di laurea, della durata di sei mesi, dovranno essere accompagnati da apposito progetto formativo, che sarà utilizzato dall'Amministrazione per aderire al Programma "Tirocini InPA" del Dipartimento della funzione pubblica.
- 3 Il tirocinio curricolare svolto non potrà in alcun modo ed a nessun effetto configurarsi come rapporto di lavoro, né potrà dar luogo a pretese di ulteriori compensi o ad aspettative di futuri rapporti lavorativi.
- 4 Ai tirocinanti sarà riconosciuta una indennità pari a 600,00 euro mensili lordi, spettanti a ciascun tirocinante, a titolo di indennità di partecipazione, per l'intera durata di tirocinio; la realizzazione del tirocinio non potrà comportare oneri finanziari per il soggetto ospitante diversi da quelli finanziati nell'ambito del Programma "Tirocinio Inpa".
- 5 L'esito positivo del tirocinio presso l'amministrazione ospitante comporterà l'attribuzione dei crediti formativi e il rilascio di apposita certificazione di competenze da parte dell'Università, previa verifica dello stato di avanzamento delle attività formative da parte del soggetto ospitante, che rilascerà al soggetto proponente e, per conoscenza, al tirocinante apposita relazione finale relativa allo svolgimento del tirocinio.
- 6 Il numero dei tirocini curricolari è pari a 9, di cui 5 sul progetto "I beni pubblici" e 4 sul progetto "Il pubblico impiego".
- 7 Le parti concordano che nel caso in cui, all'esito della procedura di selezione dei tirocinanti da parte dell'Università, gli aspiranti aventi diritto risultino complessivamente in un numero inferiore al numero totale previsto al precedente comma 6, i posti residui saranno messi a disposizione dell'Università di Pisa e dell'Università di Siena secondo un criterio che sarà concertato in sede di definizione dell'Avviso di cui al successivo art. 6 comma 1.

### **Articolo 3 - Natura del tirocinio**

- 1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della pubblica amministrazione, indicato dal soggetto ospitante e facente parte della struttura organizzativa in cui si svolge il tirocinio.
- 2 Per ciascun tirocinante inserito nell'amministrazione ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento, in linea con il progetto formativo presentato dall'amministrazione e ammesso a finanziamento, contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
  - gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del tirocinio, che devono esplicitare la coerenza con l'obiettivo di orientamento al lavoro presso una pubblica amministrazione, con l'indicazione dei tempi di presenza nell'amministrazione (nel rispetto del requisito della prevalente presenza presso l'amministrazione ospitante);
  - le strutture organizzative dell'amministrazione presso cui si svolge il tirocinio;
  - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
  - il numero di CFU che saranno riconosciuti al termine del tirocinio;
  - l'importo lordo mensile da corrispondere come indennizzo.
- 3 È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario. Il soggetto promotore si riserva di stabilire i requisiti ritenuti necessari per il riconoscimento dei tirocini interrotti prima del termine previsto.

#### **Articolo 4 – Criteri di selezione dei tirocinanti**

1. I partecipanti alle selezioni per i tirocini curriculari devono:
  - a* essere studenti universitari iscritti alle lauree magistrali oppure ad anni successivi al terzo delle lauree magistrali a ciclo unico;
  - b* possedere un'età inferiore ai 28 anni;
  - c* avere una media aritmetica dei voti non inferiore a 28/30;
  - d* aver maturato, in caso di laurea magistrale, il 30% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi; in caso di laurea magistrale a ciclo unico, il 70% dei crediti formativi universitari previsti dal ciclo di studi. Non devono essere considerati nel computo i crediti da attribuire per il tirocinio curricolare.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.

#### **Articolo 5 – Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- e comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

#### **Articolo 6 – Obblighi dell'Università**

1. L'Università seleziona i candidati mediante l'utilizzo del portale InPA del Dipartimento ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)). La selezione sarà condotta sulla base di un Avviso di selezione, secondo uno schema fornito dal Dipartimento della funzione pubblica. L'Università si riserva di specificare al momento dell'Avviso di selezione i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, ai fini della compilazione di una graduatoria di merito nel rispetto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio, completa del punteggio a ciascuno attribuito, sarà pubblicata sul portale InPA
2. A fronte di una rinuncia a un posto di tirocinio prima dell'attivazione del tirocinio stesso, l'Ateneo potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento di un tirocinio, a meno che l'Ateneo si impegni a integrare le somme già versate dal Dipartimento, e in parte utilizzate, per raggiungere la copertura completa del costo di un nuovo tirocinante.
3. L'Ateneo comunica all'Amministrazione il numero e i nominativi dei tirocinanti selezionati sul portale InPA per ciascun progetto formativo e concorda con l'Amministrazione stessa la data di avvio dei tirocini.
4. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
5. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
6. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

#### **Articolo 7 – Gestione dei tirocini ed erogazione del finanziamento**

1. L'università, d'intesa con l'Amministrazione, comunica al Dipartimento della funzione pubblica l'avvio dei progetti formativi indicando i nominativi dei tirocinanti, la data di avvio dei tirocini, l'unità organizzativa dell'Amministrazione presso la quale il tirocinio si svolge e i nominativi dei tutor.
2. La gestione finanziaria dei tirocini è affidata all'Università. Il Dipartimento della funzione pubblica, sulla base della comunicazione di avvio dei tirocini trasferirà all'Università le somme ammesse a finanziamento determinate quale prodotto tra il numero dei tirocini effettivamente attivati per ciascun progetto formativo e il costo unitario standard per tirocinio (indennità di partecipazione e contributo per la copertura degli oneri assicurativi e di gestione).
3. L'Ateneo attiva la copertura assicurativa prima dell'avvio del tirocinio e si impegna a corrispondere al tirocinante l'indennità di partecipazione con cadenza mensile, entro il giorno 5 del mese successivo, previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Amministrazione.

4. Ogni variazione riguardante i tirocini attivati (sospensione, rinuncia, etc.) deve essere tempestivamente comunicata dall'Università all'Amministrazione ospitante.

5. Nel caso di interruzione del tirocinio, l'Università corrisponde al tirocinante l'indennità di partecipazione in misura proporzionale alla durata del tirocinio, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di formazione e apprendimento. Le indennità di partecipazione non erogate a seguito della interruzione dei tirocini e non utilizzati per l'attivazione di altro tirocinio cofinanziato dall'Università, saranno restituite dall'Università al Dipartimento della funzione pubblica insieme alle altre ed eventuali economie generate.

#### **Articolo 8 – Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato al numero di lavoratori presenti in organico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il soggetto ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza: il tirocinio si effettuerà per massimo venti ore settimanali.

3. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.

4. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

5. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.

6. Il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività del tirocinante e trasmette periodicamente al soggetto promotore le informazioni necessarie per la corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, di cui all'art 7, comma 4.

#### **Articolo 9 – Trattamento dei dati**

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso l'Università e la Regione Toscana per le finalità di gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto formativo.

2. Ciascuna parte dichiara di uniformarsi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e più in generale, ad ogni altra disposizione normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali attualmente in vigore o che in futuro venga a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante competente e delle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.

3. Le parti si impegnano rispettivamente a fornire copia dell'informativa completa ai tutor del progetto formativo.

4. I dati personali reciprocamente scambiati dalle parti al fine della stipula e sottoscrizione della presente convenzione (es. dati personali riferiti a Rettore/firmatario/legale rappresentante) saranno trattati dalle parti stesse in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.

#### **Articolo 10 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata fino alla conclusione del Programma "Tirocinio InPA".



2. L'eventuale recesso o scadenza della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno nella data concordata.

#### **Art. 11 – Foro competente**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 12 - Imposta di bollo e durata della convenzione**

1. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dall'Università, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 100079/99. La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 della parte 2<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

#### **Art. 13- Efficacia della convenzione**

1. L'efficacia della presente convenzione è subordinata al finanziamento dei progetti formativi presentati e del numero di tirocini ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 5, comma 8, dell'avviso pubblico del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2024

p. l'Università degli Studi di Firenze  
Soggetto Promotore  
La Rettrice  
Prof.ssa Alessandra Petrucci

p. la Regione Toscana  
Soggetto ospitante  
la Dirigente del Settore Amministrazione  
del personale e del patrimonio  
Dott.ssa Marialuisa Guigli

**CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI FORMAZIONE E LAVORO TRASFORMABILE ALLA SCADENZA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n.44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M. 21 dicembre 2023**

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, piazza San Marco, 4 - 50121 (C.F. 01279680480), rappresentata dalla Rettrice e legale rappresentante, Prof.ssa Alessandra Petrucci;

E

la Città Metropolitana di Firenze con sede in Firenze, Palazzo Medici Riccardi, Via Cavour,1 - 50129 (C.F. 80016450480), rappresentata dal Sindaco Metropolitano e legale rappresentante, dott. Dario Nardella

**Premesso che:**

La Città Metropolitana di Firenze definisce la propria struttura organizzativa per rispondere alle esigenze dei cittadini e del proprio territorio nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari;

Nell'ambito dei progetti PNRR attivati dalla Città Metropolitana di Firenze emerge la necessita di potenziare le proprie strutture organizzative con l'inserimento di personale qualificato, ovvero in possesso di conoscenze specifiche;

Con Atto del Sindaco Metropolitano n. 4 del 31/1/2024 stato approvato il PIAO 2024-2026, con il quale è stato definito in fabbisogno di personale conseguente agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

L'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in Legge n. 74 /2023, ha introdotto nuove misure per favorire il reclutamento di giovani da inserire nella Pubblica Amministrazione, tramite contratti di formazione e lavoro per giovani studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, attraverso la stipula di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute;

Considerata la necessita di cogliere l'opportunità di creare un ponte tra la Pubblica Amministrazione e l'Università al fine di valorizzare le conoscenze che consentono di accelerare la digitalizzazione e l'innovazione attraverso il reclutamento dei giovani qualificati e meritevoli di poter usufruire di tale opportunità di crescita professionale;

Richiamato l'art.4 del D.M. 21 dicembre 2023 pubblicato il 22 gennaio 2024, di attuazione dell'art. 3-ter del D.L. 44/2023, il quale stabilisce che le procedure selettive sono bandite dalle amministrazioni sulla base dell'ambito territoriale coincidente con la sede comunale, provinciale o regionale dell'Università convenzionata;

Tenuto conto che nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Firenze ha sede l'Università degli Studi di Firenze presso la quale sono attivi percorsi formativi coerenti con le competenze che la Città Metropolitana di Firenze vuole accrescere;

Preso atto che è volontà dell'Università degli Studi di Firenze dare avvio a percorsi formativi e professionalizzanti coerenti con le esigenze di innovazione della Città Metropolitana di Firenze;

Che è intenzione della Città Metropolitana di Firenze valorizzare, sviluppare ed accrescere le conoscenze degli studenti all'interno di un percorso di professionalizzazione della durata di 36 mesi;

Dato atto che l'Università degli Studi di Firenze intende attivare ogni iniziativa idonea per consentire ai propri studenti meritevoli - secondo quanto indicato dal D.M. 21 dicembre 2023 - di accrescere le proprie competenze e professionalità;

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. La presente convenzione intende favorire — ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44 /2023 e del D.M. 26/12/2023 - il reclutamento di giovani studenti qualificati e meritevoli con meno 24 anni di età frequentanti l'Università degli Studi di Firenze da inserire nella struttura organizzativa della Città Metropolitana di Firenze in possesso delle conoscenze e competenze individuate nella presente convenzione.
2. Le conoscenze e competenze che Città Metropolitana di Firenze intende valorizzare e accrescere corrispondono a materie oggetto di percorsi formativi dell'Università degli Studi di Firenze e nello specifico:
  - statistica
  - informatica
  - scienze giuridiche
  - scienze politiche
  - scienze economiche
  - architettura
  - ingegneria civile
  - ingegneria ambientale
  - ingegneria informatica
  - storia e tutela dei beni culturali
  - storia dell'arte
3. Le competenze e professionalità ricercate, oggetto del reclutamento e di accrescimento professionale, saranno definite in modo coerente con il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui al PIAO 2024-2026 della Città Metropolitana di Firenze.

**Art.2**

**Il percorso selettivo**

1. La Città Metropolitana di Firenze pubblicherà l'Avviso di selezione sul Portale del Reclutamento e sul proprio sito istituzionale indicando i requisiti generali di accesso così come previsti dalla vigente normativa nonché i requisiti specifici per l'accesso alla procedura di cui all'art.3-ter del D.l. 44/23 e dal D.M. 26 dicembre 2023.
2. Le selezioni saranno rivolte agli studenti con meno di 24 anni iscritti nell'Università e che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi.
3. Le selezioni prevedono l'effettuazione di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, una prova orale e la valutazione dei titoli per la formulazione e l'approvazione di una graduatoria di merito.
4. La prova scritta può consistere nella redazione di un elaborato, domande a risposta sintetica, in questionari a risposta multipla oppure un mix tra le diverse possibilità indicate.
5. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali previste nel bando, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.
6. La Città Metropolitana di Firenze determina i criteri di valutazione dei titoli in conformità al D.M. 26 dicembre 2023, ovvero il punteggio da attribuire alla media dei punteggi degli esami previsti dal piano di studi, all'età e alla coerenza con il percorso di studi.
7. La valutazione dei titoli concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.
8. Le materie oggetto delle prove d'esame saranno individuate secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso.
9. L'Università degli Studi di Firenze dovrà individuare, entro 15 giorni dalla data di scadenza del bando, un docente esperto nelle conoscenze richieste per la selezione, il quale farà parte della Commissione di valutazione. Il docente componente della Commissione dovrà autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.

10. Per quanto non disciplinato dall'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, dal D.M. 26 dicembre 2023, si fa riferimento al vigente regolamento sulle modalità di assunzione all'impegno della Città Metropolitana di Firenze.

### **Art. 3**

#### **Contratto e inquadramento**

1. I giovani selezionati saranno assunti a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi con contratto di Formazione e Lavoro e saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari nel profilo professionale indicato nel bando.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, del conseguimento del titolo di Laurea e della valutazione positiva del servizio prestato secondo quelle che sono le previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente della Città Metropolitana di Firenze, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali indicate dal citato art. 3-ter del D.L.44/2023.
3. I soggetti selezionati saranno collocati nelle Direzioni della Città Metropolitana di Firenze.
4. La Direzione di assegnazione potrà essere successivamente modificata in relazione alle esigenze organizzative della Città Metropolitana di Firenze e nel rispetto delle conoscenze acquisite dai giovani selezionati al fine di ottimizzare e valorizzare il percorso di crescita professionale.

### **Art.4**

#### **Il percorso formativo**

1. Nel bando saranno riportate le conoscenze e le capacità richieste per il profilo professionale individuando le conoscenze e le capacità oggetto di valutazione e quelle che saranno oggetto di percorsi formativi.
2. La Città Metropolitana di Firenze si impegna ad assicurare ai giovani assunti, l'acquisizione delle conoscenze specifiche sul funzionamento dell'Amministrazione e conoscenze tecniche specifiche di tipo amministrativo e competenze operative sia attraverso specifici percorsi di formazione che attraverso una formazione "on the job" che consente anche la trasmissione del capitale di competenze accumulato dal personale già in servizio, da coinvolgere attivamente nel processo di formazione ed affiancamento attivando percorsi fondati su base volontaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
3. I giovani selezionati ed assunti sono comunque ricompresi nell'ambito dell'attività formativa erogata in favore della generalità dei dipendenti dell'Ente, sia a carattere obbligatorio che non.
4. L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad individuare progetti di formazione universitaria utili per agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico e intercettare i fabbisogni di specifiche competenze oggetto della presente convenzione, quali in particolare:
  - moduli del Master in *Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane*, istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali, e
  - insegnamenti del Corso di studio in Scienze dei servizi giuridici, curriculum *Giurista delle Amministrazioni Pubbliche*.
5. A tali corsi potranno partecipare a titolo gratuito i candidati selezionati oltre ai dipendenti dall'Amministrazione, in numero da definirsi una volta avviata la procedura.
6. Parimenti i dirigenti o dipendenti della Città Metropolitana di Firenze su richiesta dell'Università degli Studi di Firenze potranno partecipare in qualità di relatori a corsi, seminari, lectio magistralis, esercitazioni o testimonianze.

### **Art. 5**

#### **Promozione**

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi e finalità sottesi alla presente convenzione la Città Metropolitana di Firenze, in coordinamento con l'Università degli Studi di Firenze, promuove eventi, attività di divulgazione delle possibilità occupazionali offerte e l'organizzazione di seminari su specifici ambiti di competenza dell'Amministrazione affinché gli studenti possano essere edotti delle possibilità di applicazione delle conoscenze acquisite nel percorso Universitario. I seminari potranno coinvolgere il personale direttivo della Città Metropolitana di Firenze

2. Le parti promuovono la ricerca di contributi e/o finanziamenti per le attività di formazione e percorsi professionalizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avuta ragione della loro rispettiva natura e ruolo.

\*\*\*\*\*

Le Parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal GDPR ed al D.Lgs. n. 196/2003.

La presente convenzione non onerosa è definita in applicazione dell'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, e del decreto attuativo 26 dicembre 2023. Per quanto non richiamato espressamente si rinvia a quanto stabilito da tali provvedimenti.

Data

La Città Metropolitana di Firenze

L'Università degli Studi di Firenze

## **Allegato A**

### **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRATO E L' UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL RECLUTAMENTO DI STUDENTI DA ASSUMERE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI FORMAZIONE E LAVORO TRASFORMABILE ALLA SCADENZA IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - Ai sensi dell'art.3-ter, D.L. 22 aprile 2023 n.44, conv. in legge n. 74/2023 e D.M. 21 dicembre 2023**

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, piazza San Marco, 4 - 50121 (C.F. 01279680480), in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof.ssa Alessandra Petrucci, in qualità di Rettrice;

E

Il Comune di Prato con sede in Piazza del Comune, 2 - 59100 Prato (PO) - Italia (P.IVA 00337360978), in persona della Sindaca e legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Ilaria Bugetti

#### **Premesso che:**

Il Comune di Prato definisce la propria struttura organizzativa per rispondere alle esigenze dei cittadini e del proprio territorio nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari;

Con Delibera di Giunta n. 48 /2024 e ss.mm.ii. è stato approvato il Piano del fabbisogno del Personale 2024/2026 (Sezione 3 del Piao) con il quale è stato definito il fabbisogno di personale conseguente agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

L'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in Legge n. 74 /2023, ha introdotto nuove misure per favorire il reclutamento di giovani da inserire nella Pubblica Amministrazione, tramite contratti di formazione e lavoro per giovani studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, attraverso la stipula di convenzioni non onerose con istituzioni universitarie legalmente riconosciute;

Considerata la necessità di cogliere l'opportunità di creare un ponte tra la Pubblica Amministrazione e l'Università al fine di valorizzare le conoscenze che consentono di accelerare la digitalizzazione e l'innovazione attraverso il reclutamento dei giovani qualificati e meritevoli di poter usufruire di tale opportunità di crescita professionale;

Richiamato l'art.4 del D.M. 21 dicembre 2023 pubblicato il 22 gennaio 2024, di attuazione dell'art. 3-ter del D.L. 44/2023, il quale stabilisce che le procedure selettive sono bandite dalle amministrazioni sulla base dell'ambito territoriale coincidente con la sede comunale, provinciale o regionale dell'Università convenzionata;

Tenuto conto che l'Università degli Studi di Firenze è l'Università di riferimento del territorio e che presso la stessa sono attivi percorsi formativi coerenti con le competenze che il Comune di Prato vuole accrescere;

Preso atto che è volontà dell'Università degli Studi di Firenze dare avvio a percorsi formativi e professionalizzanti coerenti con le esigenze di innovazione del Comune di Prato;

Che è intenzione del Comune di Prato valorizzare, sviluppare ed accrescere le conoscenze degli studenti all'interno di un percorso di professionalizzazione della durata di 36 mesi;

Dato atto che l'Università degli Studi di Firenze intende attivare ogni iniziativa idonea per consentire ai propri studenti meritevoli - secondo quanto indicato dal D.M. 21 dicembre 2023 - di accrescere le proprie competenze e professionalità;

**Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue**

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. La presente convenzione intende favorire — ai sensi dell'art. 3-ter del D.L. 44 /2023 e del D.M. 26/12/2023 - il reclutamento di giovani studenti con meno di 24 anni di età frequentanti l'Università degli Studi di Firenze, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da inserire nella struttura organizzativa del Comune di Prato mediante contratto a tempo determinato di formazione e lavoro che siano in possesso delle conoscenze e competenze individuate nella presente convenzione.
2. Le conoscenze e competenze che il Comune di Prato intende valorizzare e accrescere afferiscono alle seguenti aree:
  - Edilizia;
  - Servizi finanziari;
  - Sviluppo del sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica;
  - Organizzazione e analisi dei processi;
3. Le competenze e professionalità ricercate, oggetto del reclutamento e di accrescimento professionale, saranno definite in modo coerente con il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al PIAO 2024-2026 del Comune di Prato.

## **Art.2**

### **Il percorso selettivo**

1. Il Comune di Prato pubblicherà l'Avviso di selezione sul portale di reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ([www.inpa.gov.it](http://www.inpa.gov.it)) e sul proprio sito istituzionale indicando i requisiti generali di accesso così come previsti dalla vigente normativa nonché i requisiti specifici per l'accesso alla procedura di cui all'art.3-ter del D.l. 44/23 e dal D.M. 26 dicembre 2023.
2. Le selezioni saranno rivolte agli studenti con meno di 24 anni iscritti nell'Università e che hanno concluso gli esami previsti dal piano di studi.
3. Le selezioni prevedono l'effettuazione di una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, una prova orale e la valutazione dei titoli per la formulazione e l'approvazione di una graduatoria di merito.
4. La prova scritta può consistere nella redazione di un elaborato, domande a risposta sintetica, in questionari a risposta multipla oppure un mix tra le diverse possibilità indicate.
5. La prova orale è volta ad accertare il possesso dell'insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali previste nel bando, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera.
6. Il Comune di Prato determina i criteri di valutazione dei titoli in conformità al D.M. 26 dicembre 2023, ovvero il punteggio da attribuire alla media dei punteggi degli esami previsti dal piano di studi, all'età e alla coerenza con il percorso di studi.
7. La valutazione dei titoli concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale.
8. Le materie oggetto delle prove d'esame saranno individuate secondo criteri di rilevanza e di attinenza con il profilo messo a concorso.
9. L'Università degli Studi di Firenze dovrà individuare, **entro 15 giorni** dalla data di scadenza del bando, un docente esperto nelle conoscenze richieste per la selezione, il quale farà parte della Commissione di valutazione. Il docente componente della Commissione dovrà autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.
10. Per quanto non disciplinato dall'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, dal D.M. 26 dicembre 2023, si fa riferimento al vigente regolamento sulle modalità di assunzione all'impegno del Comune di Prato.

### **Art. 3**

#### **Contratto e inquadramento**

1. I giovani selezionati saranno assunti a tempo determinato per la durata massima di 36 mesi con contratto di Formazione e Lavoro e saranno inquadrati nell'Area dei Funzionari nel profilo professionale indicato nel bando.
2. Alla scadenza del contratto a tempo determinato, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, del conseguimento del titolo di Laurea e della valutazione positiva del servizio prestato secondo quelle che sono le previsioni del Sistema di misurazione e valutazione della performance vigente Comune di Prato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto dei limiti delle facoltà assunzionali indicate dal citato art. 3-ter del D.L.44/2023.
3. I soggetti selezionati saranno collocati nelle Direzioni del Comune di Prato e nel rispetto delle conoscenze acquisite dai giovani selezionati al fine di ottimizzare e valorizzare il percorso di crescita professionale.

### **Art.4**

#### **Il percorso formativo**

1. Nel bando saranno riportate le conoscenze e le capacità richieste per il profilo professionale individuando le conoscenze e le capacità oggetto di valutazione e quelle che saranno oggetto di percorsi formativi.
2. Il Comune di Prato si impegna ad assicurare ai giovani assunti, l'acquisizione delle conoscenze specifiche sul funzionamento dell'Amministrazione e conoscenze tecniche specifiche di tipo amministrativo e competenze operative sia attraverso specifici percorsi di formazione che attraverso una formazione "on the job" che consente anche la trasmissione del capitale di competenze accumulato dal personale già in servizio, da coinvolgere attivamente nel processo di formazione ed affiancamento attivando percorsi fondati su base volontaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti.
3. I giovani selezionati ed assunti sono comunque ricompresi nell'ambito dell'attività formativa erogata in favore della generalità dei dipendenti dell'Ente, sia a carattere obbligatorio che non.
4. L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad individuare progetti di formazione universitaria utili per agevolare l'accesso al mondo del lavoro pubblico e intercettare i fabbisogni di specifiche competenze oggetto della presente convenzione, quali in particolare:
  - moduli del Master in Scienze del Lavoro e Gestione delle Risorse Umane, istituito presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali;
  - insegnamenti del Corso di studio in Scienze dei servizi giuridici, curriculum Giurista delle Amministrazioni Pubbliche;
  - insegnamenti del Corso di studio in Scienze Politiche in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.
5. A tali corsi potranno partecipare a titolo gratuito i candidati selezionati oltre ai dipendenti dall'Amministrazione, in numero da definirsi una volta avviata la procedura.
6. Dirigenti o dipendenti del Comune di Prato su richiesta dell'Università degli Studi di Firenze potranno partecipare in qualità di relatori a corsi, seminari, lectio magistralis, esercitazioni o testimonianze.

### **Art. 5**

#### **Promozione**

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi e finalità sottesi alla presente convenzione il Comune di Prato, in coordinamento con l'Università degli Studi di Firenze, promuove eventi, attività di divulgazione delle possibilità occupazionali offerte e l'organizzazione di seminari su specifici ambiti di competenza dell'Amministrazione affinché gli studenti possano essere edotti delle possibilità di applicazione delle conoscenze acquisite nel percorso Universitario. I seminari potranno coinvolgere il personale direttivo del Comune di Prato
2. Le parti promuovono la ricerca di contributi e/o finanziamenti per le attività di formazione e percorsi professionalizzanti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, avuta ragione della loro rispettiva natura e ruolo.



\*\*\*\*\*

Le Parti provvedono, ognuno per quanto di competenza, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, al trattamento dei dati personali in conformità a quanto disposto dal GDPR ed al D.Lgs. n. 196/2003.

La presente convenzione non onerosa è definita in applicazione dell'art. 3-ter del D.L. 22 aprile 2023 n. 44, conv. in legge n. 74/2023, e del decreto attuativo 26 dicembre 2023. Per quanto non richiamato espressamente si rinvia a quanto stabilito da tali provvedimenti.

Il Comune di Prato

L'Università degli Studi di Firenze

**INTESA TRA LA REGIONE TOSCANA, LE PARTI SOCIALI, GLI ATENEI,  
LE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICO MUSICALE  
COREUTICA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA  
TOSCANA SULLE MODALITA' OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE  
DEI PERCORSI IN APPRENDISTATO, DI CUI AL D.LGS. 15 GIUGNO 2015,  
N. 81**

TRA

la **Regione Toscana**

E

*Confederazione Generale Italiana Lavoro della Toscana, Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori della Toscana, Unione Italiana del Lavoro della Toscana, Confindustria Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, Confederazione Nazionale Artigianato Toscana, Confcommercio Toscana, Legacoop Toscana, Confcooperative Toscana, CIA-Confederazione Italiana Agricoltori, Confesercenti Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Scuola Normale Superiore - Pisa, IMT Alti Studi – Lucca*

**Vista** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2018 (2018/C 153/01) relativa a un Quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità;

**Visto** il D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

**Visto** il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

**Vista** la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act) recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e

dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;

**Visto** il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), che ha delineato un nuovo quadro normativo in materia di apprendistato procedendo, in particolare, alla revisione delle tipologie di contratto che realizzano l'apprendistato duale, caratterizzato dall'alternanza tra la formazione effettuata presso il datore di lavoro e l'istruzione e la formazione svolta presso le istituzioni formative:

- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore (art. 43);
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (art. 45);

**Visto** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, recante “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato nel sistema duale, che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni cui si devono attenere le Regioni nella regolamentazione della materia;

**Premesso che:**

- l'Apprendistato è la forma di apprendimento basato sul lavoro che costituisce il canale privilegiato di accesso dei giovani all'occupazione e all'esercizio della cittadinanza attiva, migliorandone le prospettive di impiego attraverso l'acquisizione delle abilità e delle competenze necessarie sul mercato del lavoro e utili per la promozione dello sviluppo personale;
- percorsi di Apprendistato efficaci e di qualità che portano a una combinazione di competenze inerenti al lavoro, di esperienze e di apprendimento in ambito lavorativo e di competenze fondamentali, agevolano l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro nonché la crescita professionale degli adulti e la transizione verso l'occupazione;
- innalzare la qualità dei percorsi contribuisce a evitare che l'apprendistato sia limitato a lavori poco qualificati e formazioni povere, che ne danneggiano il prestigio. Oltre a offrire percorsi di eccellenza, apprendistati di qualità possono

inoltre contribuire all'inclusione sociale, integrando nel mercato del lavoro giovani provenienti da contesti sociali e personali diversi;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1408 del 27 dicembre 2016 con la quale sono state approvate le “Modalità Operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale, di cui al D.lgs. 15 Giugno 2015, n. 81”;

**Considerato** che la Regione Toscana, le Parti sociali, gli Atenei e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistico Musicale Coreutica e l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, (di seguito “Parti”), hanno ritenuto opportuno procedere con una verifica dei punti di miglioramento delle modalità operative citate, sulla scorta dell'esperienza sin qui maturata nella sua applicazione;

**Considerato** altresì che le Parti hanno preso in esame e formulato osservazioni in ordine al documento contenente le “Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81” nel quale sono definiti:

- i destinatari di ciascuna tipologia di contratto;
- i titoli e le qualificazioni conseguibili;
- la durata;
- le istituzioni formative coinvolte;
- i contenuti della formazione;
- l'organizzazione didattica;
- le modalità di attuazione;

**Preso atto** che la presente Intesa potrà essere condivisa con altri soggetti interessati alla realizzazione del sistema duale;

**Visto** il Decreto del Presidente n.136 del 28-10-2020 che così dispone:

- ogni Assessore regionale è delegato a sottoscrivere, in nome e per conto della Regione Toscana, accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni ed altri accordi comunque denominati, approvati dalla Giunta regionale con atti di cui lo stesso Assessore

risulti proponente;

- in caso di assenza o impedimento dell'Assessore competente, è delegato a sottoscrivere i suddetti accordi il dirigente regionale competente per materia o, in mancanza di strutture dirigenziali competenti, il Direttore della Direzione competente per materia.

**Ritenuto** di rinviare alla sottoscrizione di appositi accordi data protection la regolamentazione degli eventuali trattamenti di dati personali connessi all'attuazione delle attività di cui al presente Protocollo.

### **Le Parti**

danno atto

di condividere i contenuti dei documenti posti in allegato alla presente Intesa (All.1 e All.2):

- Allegato 1: Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015.
- Allegato 2: Carta di qualità degli apprendistati realizzati in Toscana

Firenze, .....

Letto e sottoscritto:

### **Regione Toscana**

*Assessora all'Istruzione, formazione professionale  
università e ricerca, impiego, relazioni internazionali  
e politiche di genere*

---

**C.G.I.L.**

---

**C.I.S.L.**

---

**U.I.L.**

---

**Confindustria Toscana**

---

**Confartigianato Imprese Toscana**

---

**Confederazione Nazionale Artigianato Toscana**

---

**Confcommercio Toscana**

---

**Legacoop Toscana**

---

**Confcooperative Toscana**

---

**CIA-Confederazione Italiana Agricoltori**

---

**Confesercenti Toscana**

---

**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**

---

**Università degli Studi di Firenze**

---

**Università di Pisa**

---

**Università degli Studi di Siena**

---

**Scuola Superiore di Studi Universitari  
e di Perfezionamento Sant'Anna – Pisa**

---

**Scuola Normale Superiore – Pisa**

---

**IMT Alti Studi – Lucca**

---

**Università per Stranieri di Siena**

---

**Modalità operative  
per la realizzazione dei percorsi in apprendistato  
di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**



## Sommario

### PARTE I

#### ALLEGATO A 1

Principi generali	4
1. L'apprendistato duale	5
2. Gli strumenti	5
2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa	5
2.2 Piano Formativo Individuale	6
2.3 Dossier individuale dell'apprendista	6
3. Gli attori	6
3.1 Datore di lavoro: requisiti	6
3.2 Istituzioni formative	6
3.3 Tutor formativo e tutor aziendale	7
3.4 Apprendista: diritti e doveri	7
3.5 Informazione agli apprendisti	7
3.6 Modalità operative	7
4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	9
4.1 Apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale (leFP)	9
4.2 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado	10
4.3 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)	11
5. Apprendistato di alta formazione e ricerca	12
5.1 Apprendistato per il diploma di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy)	12
5.2 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per la Laurea o Diploma Accademico	13
5.3 Apprendistato per il Master di I e II livello	14
5.4 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca	15
5.5 Apprendistato per Attività di Ricerca	16
5.6 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche	17
6. Valutazione e certificazione delle competenze	18
7. Monitoraggio	18
8. Apprendistato professionalizzante	19
8.1 Finalità del contratto	19
8.2 Destinatari	19
8.3 Durata e aspetti contrattuali	19

**8.4 Formazione prevista 19**

**8.5 Modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali  
20**

## Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato di cui al D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81

### Principi generali

Le presenti modalità disciplinano la regolamentazione regionale dell'apprendistato sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. della Regione Toscana, in attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2015, del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e delle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99, adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza Stato Regioni, al fine di favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

I principi generali della citata disciplina sono i seguenti:

- riferimenti all'**apprendistato duale**, che prevede l'integrazione organica della formazione che si svolge presso le istituzioni formative, che erogano i percorsi in apprendistato, e la formazione che si svolge sul luogo di lavoro;
- definizione delle **istituzioni formative** che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di titoli e attestazioni previste nell'ambito delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale;
- definizione di **strumenti** uniformi per l'attivazione delle due tipologie formative del contratto di apprendistato duale, ovvero:
  - *Protocollo* tra datore di lavoro e istituzione formativa
  - *Piano Formativo Individuale* dell'apprendista
  - *Dossier individuale* dell'apprendista
- definizione dell'offerta formativa con chiaro riferimento agli **standard formativi** dei percorsi di formazione in apprendistato;
- identificazione dei **requisiti del datore di lavoro** e delle caratteristiche di **tutor aziendale** e **tutor formativo**;
- definizione delle percentuali minime e massime delle ore dei percorsi che può essere svolto in apprendistato duale presso le istituzioni formative e delle ore da effettuare presso il datore di lavoro;
- diritto alla **valutazione e certificazione delle competenze acquisite** dall'apprendista anche ai fini della registrazione nel Fascicolo elettronico del Lavoratore.

La Regione Toscana, alla luce delle disposizioni di legge citate, e nell'ambito della propria competenza, con il presente atto definisce, previa intesa sottoscritta in data ..... con le Parti sociali, l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei di Firenze, Pisa, Siena e le Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) gli standard formativi per la realizzazione dei percorsi di formazione esterna nell'ambito del contratto di apprendistato e i criteri generali per la realizzazione di tali percorsi mediante il recepimento delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 12/10/2015, emanato in attuazione dell'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e pubblicato sulla G.U. n. 296 del 21/12/2015.

Il presente documento si articola in due parti:

- la PARTE I, dedicata all'**apprendistato nel sistema duale** (artt. 43 e 45 - D.Lgs. 81/2015).
- la PARTE II, dedicata all'**apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.Lgs. 81/2015).

## PARTE 1 – APPRENDISTATO NEL SISTEMA DUALE

### 1. L'apprendistato duale

L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (di seguito I livello) e l'apprendistato di alta formazione e ricerca (di seguito III livello) rappresentano le due tipologie del contratto di apprendistato che integrano organicamente la formazione svolta presso le istituzioni formative che erogano i percorsi finalizzati al conseguimento di **titoli di studio o qualificazioni professionali** e la formazione svolta presso il datore di lavoro in un sistema di apprendimento duale, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di I livello (art. 43 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Qualifica professionale triennale (Titolo di studio Livello 3 EQF)
- Diploma professionale quadriennale (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Diploma di istruzione secondaria superiore (Titolo di studio Livello 4 EQF)
- Certificato di specializzazione tecnica superiore - IFTS (Titolo di studio Livello 4 EQF)

Nell'ambito di un contratto di apprendistato di III livello (art. 45 D.lgs. 81/2015) è possibile conseguire i seguenti titoli:

- Diploma di Istruzione Tecnologica Superiore - ITS (Titolo di studio Livello 5 EQF)
- Diplomi dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Laurea triennale e magistrale (Titolo di studio Livello 6 e 7 EQF)
- Master di I e II livello (Titolo di studio Livello 7 e 8 EQF)
- Dottorato di ricerca (Titolo di studio Livello 8 EQF).

Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato, oltre che al conseguimento di titoli di studio, anche all'acquisizione di attestazioni professionali, attraverso lo svolgimento di:

- Attività di ricerca
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

### 2. Gli strumenti

Il D.lgs. n. 81/2015 e il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 hanno introdotto un insieme di strumenti finalizzati all'attivazione e alla gestione del contratto di apprendistato di I e di III livello:

- "Schema di protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa";
- "Schema di Piano formativo individuale";
- "Schema di dossier individuale".

Tali modelli consentono l'utilizzo di strumenti uniformi nell'attuazione dell'apprendistato.

#### 2.1 Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato nell'ambito dell'apprendistato di I e di III livello sottoscrive un **Protocollo** con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo il modello di cui al Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Attraverso tale accordo sono definiti i seguenti elementi:

- generalità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;
- la tipologia di apprendistato che si intende attivare con la specifica del percorso prescelto e la durata;
- la tipologia di destinatari del contratto di apprendistato oggetto del protocollo e le modalità di individuazione degli stessi;
- le responsabilità dell'istituzione formativa e del datore di lavoro;

- le modalità di valutazione e certificazione delle competenze;
- le azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi;
- la decorrenza e la durata del protocollo.

La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.

## 2.2 Piano Formativo Individuale

Nell'apprendistato di I e III livello, il **Piano Formativo Individuale (PFI)** è redatto dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il PFI contiene i seguenti elementi:

- a) i dati del datore di lavoro e del tutor aziendale;
- b) i dati dell'istituzione formativa e del tutor formativo;
- c) i dati dell'apprendista;
- d) gli aspetti contrattuali relativi al singolo apprendista (tipologia di apprendistato con cui è stato assunto e corrispondente qualificazione da conseguire, ove previsto; durata del contratto di apprendistato, CCNL applicato; inquadramento contrattuale; mansioni e tipologia del contratto);
- e) i contenuti, la durata e l'articolazione annua della formazione interna ed esterna, prevista per il percorso formativo in apprendistato, e i relativi risultati di apprendimento;
- f) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti, nonché le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio.

Il Piano Formativo Individuale può essere modificato nel corso del rapporto, ferma restando la qualificazione da acquisire al termine del percorso.

## 2.3 Dossier individuale dell'apprendista

Il **Dossier individuale** dell'apprendista è redatto dal tutor formativo in collaborazione con il tutor aziendale secondo il modello approvato con il Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

Il Dossier contiene:

- documenti generali dell'apprendista (contratto di assunzione, PFI, curriculum vitae);
- documentazione relativa alla valutazione intermedia e finale degli apprendimenti (documento di trasparenza e valutazione delle competenze acquisite in apprendistato e relative evidenze);
- attestazioni (in caso di abbandono, conclusione dell'anno formativo o esame finale).

## 3. Gli attori

### 3.1 Datore di lavoro: requisiti

Il **datore di lavoro** è il **soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore** o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva.

Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato nel sistema duale, il datore di lavoro deve possedere i **requisiti previsti** all'art. 3 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015:

- a) *capacità strutturali*, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;
- b) *capacità tecniche*, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all'esterno dell'unità produttiva;
- c) *capacità formative*, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui al par. 3.3.

### 3.2 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano i percorsi in apprendistato sono definite all'art. 2 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015 e sono descritte, per ciascun percorso in apprendistato, nelle successive sezioni dei presenti indirizzi.

### 3.3 Tutor formativo e tutor aziendale

Nei percorsi di apprendistato la funzione tutoriale è finalizzata a promuovere il successo formativo degli apprendisti, a favorire il raccordo didattico e organizzativo tra l'istituzione formativa e l'impresa e si esplica nell'affiancamento dell'apprendista nel percorso di apprendimento e nel monitoraggio del suo corretto svolgimento.

Il tutor formativo e il tutor aziendale sono individuati nel Piano Formativo Individuale, rispettivamente, dall'istituzione formativa e dal datore di lavoro e garantiscono l'integrazione tra la formazione interna ed esterna.

Il **tutor formativo** assiste l'apprendista nel rapporto con l'istituzione formativa, monitora l'andamento del percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato.

Il **tutor aziendale**, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l'inserimento dell'apprendista nell'impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all'istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell'apprendista e l'efficacia dei processi formativi.

Il **tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell'apprendista** di cui al par. 2.3 dei presenti indirizzi, e garantiscono l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall'apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata.

I compiti svolti dal tutor formativo possono essere riconosciuti nel quadro degli esistenti strumenti di valorizzazione della professionalità del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### 3.4 Apprendista: diritti e doveri

Possono essere assunti con un contratto di apprendistato duale:

- con riferimento all'**apprendistato di I livello**, in **tutti i settori di attività**: i giovani che hanno compiuto i **15 anni di età e fino al compimento dei 25**;
- con riferimento all'**apprendistato di III livello**, in **tutti i settori di attività, pubblici o privati**: i giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**,

I giovani devono possedere i requisiti di accesso indicati per ciascuna tipologia, come descritto nelle successive sezioni delle presenti modalità organizzative.

### 3.5 Informazione agli apprendisti

L'istituzione formativa, d'intesa con il datore di lavoro, informa i giovani e, nel caso di minorenni, i titolari della responsabilità genitoriale, con modalità tali da garantire la consapevolezza della scelta, anche ai fini degli sbocchi occupazionali, attraverso iniziative di informazione e diffusione idonee ad assicurare la conoscenza:

- a) degli aspetti educativi, formativi e contrattuali del percorso di apprendistato e della coerenza tra le attività e il settore di interesse del datore di lavoro con la qualificazione da conseguire;
- b) dei contenuti del protocollo e del piano formativo individuale;
- c) delle modalità di selezione degli apprendisti;
- d) del doppio «status» di studente e di lavoratore, per quanto concerne l'osservanza delle regole comportamentali nell'istituzione formativa e nell'impresa, e, in particolare, delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi di frequenza delle attività di formazione interna ed esterna.

### 3.6 Modalità operative

L'individuazione degli apprendisti è compiuta dal datore di lavoro, sulla base di criteri e procedure predefiniti, sentita anche l'istituzione formativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pari opportunità di accesso.

A tale scopo possono essere somministrati questionari di orientamento professionale ed effettuati colloquio individuali ovvero attraverso percorsi propedeutici di PCTO o tirocinio al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, anche in ragione del ruolo da svolgere in azienda.

## 4. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

### 4.1 Apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale (leFP)

---

#### 4.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di **Qualifica professionale o di Diploma professionale**.

#### 4.1.2 Destinatari

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale soggetti che abbiano compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso di qualifica o diploma professionale

#### 4.1.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a:

- 3 anni, per il conseguimento della qualifica professionale;
- 1 anno, per il conseguimento del diploma professionale (se in possesso di qualifica).

La durata del contratto può essere prorogata fino a un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui:

- a) l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale e intenda consolidare e acquisire ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di istruzione professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all'art. 15, comma 6 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- b) al termine del percorso formativo, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale.

Qualora l'apprendista abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante (art. 44 - D.lgs. 81/2015) per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tal caso, come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. 81/2015, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

#### 4.1.4 Istituzioni formative

I percorsi per la qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale sono erogati dalle Istituzioni Formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2005 e smi.

#### 4.1.5 Contenuti della formazione

Gli standard formativi dei percorsi sono definiti dai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione degli artt. 17 e 18 del D.lgs. 226/2005 e smi.

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

#### 4.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento della qualifica e il diploma di istruzione e formazione professionale si articola in periodi di:



- **formazione interna**, che si svolge presso il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge presso l'istituzione formativa che attua il percorso

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, la formazione esterna non può essere superiore al 60% dell'orario per il secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno e, nel caso in cui l'apprendistato sia attivato a partire dal primo anno, al 60% dell'orario ordinamentale per il primo e secondo anno e al 50% per il terzo e quarto anno.

Per l'anno finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario.

## 4.2 Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado

---

### 4.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di **Diploma di istruzione secondaria di secondo grado** (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

### 4.2.2 Destinatari

Giovani che **hanno compiuto 15 anni** di età e **fino al compimento dei 25 anni**, che hanno concluso positivamente il primo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore e che siano iscritti presso istituzioni scolastiche della Regione Toscana.

### 4.2.3 Durata

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 4 anni**.

**E' possibile prorogare** il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Successivamente al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, **è possibile trasformare il contratto in essere in apprendistato professionalizzante** (art. 44 - D.lgs. n. 81/2015). In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva, così come previsto all'art. 42, comma 5 del D.lgs. n. 81/2015.

### 4.2.4 Istituzioni formative

Le istituzioni formative che erogano il percorso in apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana.

### 4.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono **quelli previsti per i percorsi di istruzione secondaria realizzati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado nel territorio della Regione Toscana**.

### 4.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso.

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio previsto per i percorsi di istruzione secondaria superiore, **la formazione esterna non può essere superiore al 70% dell'orario per il secondo anno e al 65% per il terzo, quarto e quinto anno.**

In ogni caso il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al profilo educativo, culturale e professionale dei diversi indirizzi, anche ai fini del superamento dell'esame finale.

#### **4.3 Apprendistato per il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)**

---

##### **4.3.1 Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato al conseguimento del Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS) (Livello 4 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF)..

##### **4.3.2 Destinatari**

Possono essere assunti con la presente tipologia contrattuale i **giovani che hanno compiuto i 15 anni di età, e fino al compimento dei 25, iscritti ad un percorso IFTS.**

##### **4.3.3 Durata**

Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore prevede una **durata minima di 6 mesi** e una **durata massima di 1 anno.**

**È possibile prorogare** il contratto di apprendistato fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del PFI, nel caso in cui, al termine del percorso formativo l'apprendista non abbia conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore.

##### **4.3.4 Istituzioni formative**

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono realizzati dalle istituzioni formative che attuano i percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

##### **4.3.5 Contenuti della formazione**

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore sono quelli previsti per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore in attuazione degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008.

##### **4.3.6 Organizzazione didattica**

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso

Assunto a base di calcolo l'orario obbligatorio dei percorsi formativi, **la formazione esterna non può essere superiore al 50% dell'orario ordinamentale.**

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

## 5. Apprendistato di alta formazione e ricerca

### 5.1 Apprendistato per il diploma di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy)

#### 5.1.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di specializzazione per le tecnologie applicate (liv. 5 EQF)
- b) diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (liv. 6 EQF).

#### 5.1.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**, iscritti a percorsi ITS, in possesso dei requisiti indicati di seguito:

- 1) di diploma di scuola secondaria superiore  
*oppure*
- 2) di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

#### 5.1.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata del contratto di apprendistato per il conseguimento di un Diploma di istruzione tecnica superiore **non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi**:

- 2 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 2 annualità;
- 3 anni, nel caso di percorsi ITS articolati su 3 annualità.

#### 5.1.4 Istituzioni formative

Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla Legge 15 luglio 2022 , n. 99.

#### 5.1.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un diploma di istruzione tecnica superiore sono stabiliti in attuazione dell'art. 5 della Legge 15 luglio 2022 , n. 99 "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

#### 5.1.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato è definita in attuazione degli articoli da 6 a 8 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 e si articola in periodi di:

- **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro;
- **formazione esterna**, che si svolge c/o l'istituzione formativa che attua il percorso (Fondazioni ITS), così come definite al par. 5.1.4.

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all'orario obbligatorio ordinamentale previsto per i percorsi di istruzione tecnica superiore.

La durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del percorso.

## 5.2 Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca per la Laurea o Diploma Accademico

---

### 5.2.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di:

- Laurea triennale o Diploma accademico di I livello
- Laurea magistrale o Diploma accademico di II livello
- Laurea a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione

### 5.2.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni** iscritti ad un percorso universitario di Laurea o ad un percorso per il Diploma accademico di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

### 5.2.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Laurea o del Diploma accademico non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari, nel massimo, alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

### 5.2.4 Istituzioni formative

La formazione esterna è realizzata:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

### 5.2.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento della Laurea o del Diploma Accademico sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali vigenti.

### 5.2.6 Organizzazione didattica

L'organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato per il conseguimento di Laurea professionalizzante, triennale, magistrale o a ciclo unico e di Diploma accademico di I, II livello e di specializzazione, è definita secondo ordinamenti nazionali vigenti.

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi per ciascuno previsti, la durata complessiva del percorso è articolata come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

### 5.3 Apprendistato per il Master di I e II livello

---

#### 5.3.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio di Master di I o II livello universitario o di Alta formazione artistica musicale e coreutica.

#### 5.3.2 Destinatari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ad un Master di I o II livello (Livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

#### 5.3.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Master di I o II livello non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 2 anni.

#### 5.3.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Master universitario;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR abilitati al rilascio del titolo di Master universitario.

#### 5.3.5 Contenuti della formazione

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento di un Master di I livello o di un Master di II livello sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

#### 5.3.6 Organizzazione didattica

Assunto a base di calcolo il numero dei crediti formativi previsti, la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- **formazione esterna**, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- **formazione interna**, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi al titolo da conseguire.

### 5.4 Apprendistato per il Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca

---

#### 5.4.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento del titolo di studio universitario di Dottore di Ricerca o al titolo di studio dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica di Diploma di formazione alla ricerca (Livello 8 del Quadro Europeo delle qualifiche - EQF).

#### 5.4.2 Destinatari

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni** che siano ammessi, o già inseriti, in corsi di Dottorato di Ricerca o di Diploma di formazione alla ricerca.

#### 5.4.3 Durata

La durata del contratto per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca non può essere inferiore a 6 mesi e superiore alla durata ordinamentale del relativo percorso.

#### 5.4.4 Istituzioni formative

I percorsi di apprendistato per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca sono realizzati:

- dagli Atenei abilitati al rilascio del titolo di Dottore di ricerca;
- dalle Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica riconosciute dal MIUR.

#### **5.4.5 Contenuti della formazione**

I contenuti della formazione dei percorsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca o Diploma Accademico di Formazione Alla Ricerca sono quelli definiti nell'ambito degli ordinamenti nazionali e universitari vigenti.

#### **5.4.6 Organizzazione didattica**

Assunto a base di calcolo le ore o il numero dei crediti formativi previsti dall'ordinamento vigente la durata complessiva del percorso è ripartita, di norma, come segue:

- formazione esterna, svolta presso l'istituzione universitaria/accademica: non superiore al 60% del numero di ore previste nell'ambito dei crediti formativi del percorso;
- formazione interna, svolta presso l'impresa: pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna. La formazione interna deve comprendere anche lo studio individuale.

Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di formazione alla ricerca.

### **5.5 Apprendistato per Attività di Ricerca**

---

#### **5.5.1 Finalità del contratto**

Il contratto è finalizzato alla realizzazione di percorsi formativi in apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca.

#### **5.5.2 Destinatari**

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso del titolo di studio di Laurea magistrale o titoli superiori.

#### **5.5.3 Durata**

La durata del contratto di apprendistato per lo svolgimento di attività di ricerca è definita, nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista, da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni.

L'inserimento occupazionale può riferirsi a progetti o a programmi di ricerca già avviati, ovvero a specifiche attività di ricerca che il datore di lavoro intende avviare.

#### **5.5.4 Istituzioni formative**

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle Università, dagli Istituti superiori di alta formazione e specializzazione e dalle altre istituzioni formative o di ricerca.

#### **5.5.5 Contenuti della formazione**

Il percorso dell'apprendista si realizza mediante un'azione formativa i cui contenuti e la cui durata sono definiti nel PFI redatto dall'istituzione formativa o di ricerca, ove prevista, con il coinvolgimento del datore di lavoro, in coerenza con il progetto di ricerca e le mansioni assegnate all'apprendista.

In ogni caso, il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, dei risultati relativi alla qualificazione contrattuale da conseguire.

#### **5.5.6 Organizzazione didattica**

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro **non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto**.

La **formazione esterna** non è obbligatoria.

## 5.6 Apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche

---

### 5.6.1 Finalità del contratto

Il contratto è finalizzato al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica professionale per l'accesso all'esame di Stato.

### 5.6.2 Destinatari

Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

L'accesso al praticantato è regolato dalla normativa vigente in materia relativamente ai singoli ordinamenti professionali.

### 5.6.3 Durata

La durata del contratto di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a 6 mesi ed è definita, relativamente alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

### 5.6.4 Istituzioni formative

L'offerta formativa esterna, ove prevista nel PFI, è realizzata dalle istituzioni formative in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, dell'innovazione e del trasferimento e delle professioni

### 5.6.5 Contenuti della formazione

Per la realizzazione dei percorsi di apprendistato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, gli standard formativi, i contenuti e la durata della formazione sono definiti nel PFI, a cura del datore di lavoro, in coerenza con i rispettivi ordinamenti professionali e la contrattazione collettiva nazionale.

### 5.6.6 Organizzazione didattica

La **formazione interna**, che si svolge c/o il datore di lavoro **non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.**

La **formazione esterna non è obbligatoria.**



## 6. Valutazione e certificazione delle competenze

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, sulla base dei criteri ivi richiamati e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti, anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunica i risultati all'apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.

Agli apprendisti è garantito il diritto alla validazione delle competenze anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi.

Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l'apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna sia di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva.

Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale.

La sospensione del giudizio in occorrenza di un debito formativo non configura attestazione di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi ai fini dell'art. 42, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 13 del 2013, deve comunque contenere:

- a) gli elementi minimi ai sensi dell'art. 6 riguardante gli standard minimi di attestazione del decreto legislativo n. 13 del 2013;
- b) i dati che consentano la registrazione dei documenti nel sistema informativo dell'ente titolare in conformità al Fascicolo elettronico del Lavoratore, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 150 del 14 settembre 2015.

## 7. Monitoraggio

I percorsi di apprendistato di cui ai presenti indirizzi sono oggetto di monitoraggio e valutazione annuale da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con il supporto di ISFOL, INDIRE E ANVUR, nonché di monitoraggio regionale.

L'istituzione formativa, ai fini dell'aggiornamento degli standard e dei criteri generali contenuti nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, anche in relazione ai compiti istituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti, realizza apposite azioni di monitoraggio e autovalutazione dei percorsi oggetto di presenti indirizzi.

## PARTE II – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

### 8. Apprendistato professionalizzante

#### 8.1 Finalità del contratto

Il contratto di apprendistato professionalizzante (art.44 del D.lgs. n.81 del 15/06/2015) è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali.

La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### 8.2 Destinatari

Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con la presente tipologia contrattuale:

- Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (17 se in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005)
- lavoratori senza limiti di età beneficiari di un trattamento di disoccupazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di un Accordo di transizione occupazionale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

#### 8.3 Durata e aspetti contrattuali

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.

#### 8.4 Formazione prevista

La formazione obbligatoria è tesa all'acquisizione di **competenze tecnico-professionali e specialistiche e competenze di base e trasversali**.

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

##### 8.4.1. La formazione tecnico-professionale e specialistica

Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche.

La formazione tecnico professionale e specialistica è svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro.

##### 8.4.2 La formazione di base e trasversale

La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.

Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

## **8.5 Modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali**

### **8.5.1 Offerta Formativa Pubblica**

La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata Soggetti Attuatori in regola con la normativa sull’accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii).

Le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica sono stabilite in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti con procedure ad evidenza pubblica.

L’offerta formativa pubblica è erogata attraverso un catalogo regionale articolato su base territoriale e composto da singoli moduli formativi che possono essere scelti dall’apprendista in coerenza con il proprio Piano Formativo.

L’offerta formativa pubblica può essere svolta in modalità **FAD attraverso il sistema di web learning regionale TRIO** a cui è possibile accedere attraverso i poli formativi territoriali o attraverso i web learning group nei limiti stabiliti dalle procedure ad evidenza pubblica.

È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023.

L’offerta formativa pubblica è da intendersi obbligatoria nella misura in cui sia realmente disponibile per il datore di lavoro e per l’apprendista, ovvero, in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono stabiliti dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Per “disponibile” si intende un’offerta formativa formalmente approvata e finanziata dalla Regione Toscana, che consenta al datore di lavoro l’iscrizione dell’apprendista affinché le attività formative possano essere avviate entro 6 mesi dalla data dell’assunzione (Cfr. Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere approvate il 20/02/2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano).

### **8.5.2 Formazione realizzata dalle imprese che non si avvalgono dell'offerta formativa pubblica**

Il datore di lavoro, anche in presenza di un’offerta formativa pubblica finanziata, può erogare direttamente, sotto la propria responsabilità e a proprio carico, la formazione di base e trasversale indicata al precedente § 8.5.1. , fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell’impresa e nel rispetto dei criteri di cui al comma 4, art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i..

La formazione di base e trasversale erogata direttamente dal datore di lavoro non è oggetto di finanziamento pubblico.

La formazione deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- svolgimento intenzionale e organizzazione secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuazione mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- garantita dalla figura professionale del tutor o referente aziendale e, in generale, da risorse umane con adeguate capacità e competenze;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa. Nel caso in cui l’impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;

- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Al fine di realizzare la formazione l'azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi in maniera integrata con altri datori di lavoro.

È altresì possibile utilizzare la modalità FAD sincrona secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 22 maggio 2023. Non può essere utilizzata la FAD TRIO.

### 8.5.3 Durata

La durata complessiva della formazione di base e trasversale, riferita all'intero periodo contrattuale, si differenzia in relazione al titolo di studio dell'apprendista al momento dell'assunzione, ed è pari a:

- **120 ore:** se l'apprendista è privo di titolo o se è in possesso di titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
- **80 ore:** se l'apprendista è in possesso di titolo di scuola secondaria di secondo grado (qualifica/diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore);
- **40 ore:** se l'apprendista è in possesso del titolo di laurea o di titoli superiori.

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. Come stabilito dalle Linee Guida per l'apprendistato professionalizzante del 20 febbraio 2014, la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 costituisce credito formativo permanente.

La durata della formazione di base e trasversale può essere ridotta per gli apprendisti che hanno già completato percorsi coerenti con la normativa vigente, o parte di essi, in precedenti rapporti di apprendistato stipulati dopo il 1° gennaio 2015. La riduzione della durata del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

Il percorso formativo deve concludersi entro i tre anni della durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni, le ore di formazione devono essere svolte entro la scadenza del contratto stesso.

### 8.5.4 Contenuti della formazione

I contenuti dell'offerta formativa pubblica tengono conto del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione e degli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e negli accordi confederali sull'Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali.

L'offerta formativa regionale erogata per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in moduli standard della durata di 40 ore ciascuno, finalizzati ad acquisire le competenze di base e trasversali riguardanti le seguenti tematiche:

- Adottare comportamenti sicuri sul lavoro<sup>1</sup>
- organizzazione e qualità aziendale;
- disciplina del rapporto di lavoro, pari opportunità;
- competenze digitali
- relazioni interpersonali e comunicazione in ambito lavorativo;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- elementi di base della professione/mestiere.
- 

### 8.5.5 Certificazione delle competenze

<sup>1</sup> fermo restando gli obblighi formativi dei datori di lavoro in materia di sicurezza stabiliti dalle norme vigenti.

In attuazione di quanto stabilito all'art. 51.4, comma 1 del Reg. 47/R/2003 le competenze professionali acquisite attraverso l'attività formativa con il contratto di apprendistato professionalizzante sono riconosciute come crediti formativi all'interno del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro secondo le norme vigenti.

#### **8.5.6 Formazione dei Tutor e dei referenti aziendali**

La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.

## Appendice 1 – Requisiti di accesso ai percorsi leFP, IFTS, ITS

### a) Requisiti per l'accesso ai percorsi di QUALIFICA e DIPLOMA leFP

---

Giovani che **hanno compiuto 15 anni** di età e **fino al compimento dei 25 anni**, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma di scuola secondaria di primo grado;
- diploma di scuola secondaria di primo grado e attestazione di promozione conseguita al termine del primo anno di percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- attestazione intermedia delle competenze acquisite, in caso di interruzione di precedenti percorsi istruzione e formazione professionale;
- iscrizione ai percorsi leFP per il conseguimento di qualifica professionale triennale.

### b) Requisiti per l'accesso ai percorsi IFTS

---

Giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- diploma professionale di tecnico (di cui al D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c);
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 2, comma 5;
- certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con Decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, se privi del diploma di istruzione secondaria superiore.

Il **20 gennaio 2016** è stato sottoscritto in sede di **Conferenza Stato Regioni** uno specifico **Accordo**, recepito dal Decreto Interministeriale del 27/04/2016, per consentire ai giovani e agli adulti in possesso del **diploma professionale** conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter **accedere** ai percorsi realizzati dagli **Istituti Tecnologici superiori** (ITS) attraverso la **partecipazione** ai percorsi di **istruzione e formazione tecnica superiore** (IFTS) di **durata annuale** previsti dal Capo III del Decreto del Presidente del Consiglio 25/01/2008.

### c) Requisiti per l'accesso ai percorsi ITS

---

Giovani di **età compresa tra i 18 e i 29 anni**, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa nazionale:

- in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  
*oppure*
- in possesso di diploma professionale conseguito nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)

### *Premessa*

---

La RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 2018 è intervenuta sulla qualità degli apprendistati definendo il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (2018/C 153/01).

L'Unione Europea, infatti, considera l'apprendistato come un percorso educativo completo che permette di implementare ed acquisire competenze che consentano alla persona di essere parte integrante, consapevole e attiva della società e di gestire con successo le transizioni all'interno del mercato del lavoro. È in questo senso che l'apprendistato è una delle politiche che realizzano il più ampio obiettivo del life-long learning, che consente al singolo individuo di non restare fuori dal mercato del lavoro, ma di evolversi con esso, rispondendo sempre prontamente alle nuove esigenze emergenti.

Preso atto dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile nell'UE e riconoscendo nell'apprendistato uno strumento che facilita la transizione dai periodi di istruzione e formazione al lavoro, l'Unione Europea è intervenuta per rafforzare e promuovere l'utilizzo questo sistema definendo standard di qualità comuni per tutti gli Stati membri.

In questa cornice, e a partire dai criteri stabiliti nel quadro europeo, la Regione intende promuovere una Carta di qualità degli apprendistati regionali, incoraggiando il coinvolgimento attivo degli attori chiave del territorio nel solco dell'esperienza della "Carta dei tirocini e stage di qualità nella Regione Toscana" sottoscritta nel 2011.

Tenendo conto di tali obiettivi e della governance multilivello e multi-attore nell'ambito della quale è disciplinato l'apprendistato, sono individuati di seguito gli elementi fondanti della Carta regionale.

## La Regione Toscana

Considerato che:

- la disoccupazione di lunga durata e giovanile, la sottoccupazione, continuano a essere elevate, esasperando le disuguaglianze e richiedendo sempre più solidarietà tra le generazioni,
- il mercato del lavoro e la società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla doppia transizione digitale e verde, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici, dal cambiamento climatico, accrescendo i disallineamenti e le carenze di competenze, richiedendo alle persone di tutte le età di riqualificarsi e migliorare continuamente;
- la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze contribuiscono a promuovere un'occupazione piena e un lavoro dignitoso per tutti;
- l'istruzione e la formazione di qualità per tutti, l'apprendimento permanente efficace sono strategici al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro, come sancito dal I principio del pilastro europeo dei diritti sociali,
- la promozione e lo sviluppo di apprendistati di qualità possono portare a ulteriori opportunità di lavoro dignitoso, contribuire a risposte efficaci ed efficienti alle sfide attuali e fornire opportunità di apprendimento permanente per migliorare la produttività, la resilienza, le transizioni e l'occupabilità e soddisfare le esigenze attuali e future degli apprendisti, datori di lavoro e mercato del lavoro;
- apprendistati di qualità possono sostenere l'imprenditorialità, il lavoro autonomo, l'occupabilità, la transizione verso l'economia formale, la creazione di posti di lavoro e la crescita e la sostenibilità delle imprese;
- una Carta per gli apprendistati di qualità efficace richiede che gli apprendistati siano ben regolamentati, sostenibili, sufficientemente finanziati, inclusivi e liberi da discriminazioni e sfruttamento, per promuovere l'uguaglianza e l'equilibrio di genere e la diversità, fornire un'adeguata remunerazione e protezione sociale, per portare a qualifiche riconosciute e migliorare i risultati occupazionali;
- l'apprendistato richiede una promozione e una regolamentazione, anche grazie al dialogo sociale, tali da garantirne la qualità, sostenere gli apprendisti e le imprese, aumentarne l'attrattiva per i potenziali apprendisti e datori di lavoro, comprese le micro, piccole, medie e grandi imprese.

### Applicazione della Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana

1. La Carta di Qualità degli Apprendistati realizzati in Toscana si applica a tutti gli apprendistati attivati sul territorio, per tutti i datori di lavoro e settori di attività economica;
2. I sottoscrittori attuano i suoi principi attraverso politiche, programmi o altre misure coerenti con il quadro normativo regionale e nazionale in materia;
3. I sottoscrittori incorporano e promuovono apprendistati di qualità nelle rispettive politiche in materia di istruzione, formazione professionale, apprendimento permanente e lavoro.
4. I sottoscrittori adottano processi finalizzati a determinare se un'occupazione è adatta per apprendistati di qualità, con il coinvolgimento delle parti sociali, e tenendo conto:
  - a) delle competenze necessarie per svolgere tale professione;
  - b) dell'adeguatezza di un apprendistato quale strumento per acquisire tali competenze;
  - c) della durata dell'apprendistato necessaria per acquisire tali competenze;
  - d) della domanda attuale e futura di competenze e del potenziale occupazionale di tale occupazione;



- e) delle competenze in materia di occupazione, formazione e mercato del lavoro delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori;
  - f) dell'ampia gamma di settori occupazionali emergenti e dell'evoluzione dei processi di produzione e dei servizi.
5. I sottoscrittori adottano misure per sviluppare e rafforzare continuamente la capacità delle istituzioni formative, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli insegnanti, dei tutor formativi e aziendali e di altri esperti coinvolti nei percorsi di apprendistato.
  6. I sottoscrittori adottano misure per garantire che i sistemi e i programmi di apprendistato siano regolarmente monitorati e valutati dalle istituzioni competenti. I risultati del monitoraggio e delle valutazioni sono utilizzati per adattare di conseguenza il quadro di regolamentazione regionale e le politiche a sostegno dell'apprendistato.
  7. I sottoscrittori adottano misure per aumentare la qualità degli apprendistati tenendo conto, in particolare:
    - a) dell'età dell'apprendista;
    - b) della sicurezza e salute sul lavoro;
    - c) del tutoraggio, aziendale e formativo, degli apprendisti da parte di personale qualificato e della natura di tale attività;
    - d) del giusto equilibrio tra apprendisti e lavoratori sul posto di lavoro, tenendo conto della necessità di promuovere l'apprendistato nelle micro, piccole e medie imprese;
    - e) della durata minima e massima prevista dallo specifico percorso di apprendistato;
    - f) della misura in cui la durata prevista dell'apprendistato dovrebbe essere ridotta sulla base dell'apprendimento precedente o dei progressi compiuti durante l'apprendistato;
    - g) del giusto equilibrio tra la formazione esterna, presso l'istituzione formativa e la formazione interna, sul posto di lavoro;
    - h) dell'accesso all'orientamento professionale e ad altri servizi di sostegno, prima, durante e dopo l'apprendistato;
    - i) della preparazione e dell'esperienza richieste ai formatori e ai tutor aziendali e formativi;
    - j) dell'adeguato equilibrio tra apprendisti e tutor, tenendo conto della necessità di garantire una formazione di qualità;
    - k) delle procedure di valutazione e certificazione delle competenze acquisite;
    - l) del titolo acquisito al termine dell'apprendistato.

## Uguaglianza e diversità

8. I sottoscrittori adottano, tenendo conto del quadro di regolamentazione regionale e nazionale, misure per promuovere l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione sociale negli apprendistati, tenendo conto in particolare della situazione e dei bisogni delle persone in situazioni vulnerabili o appartenenti a gruppi svantaggiati.
9. I sottoscrittori adottano misure appropriate per promuovere la parità di genere e l'equilibrio negli apprendistati, anche per l'accesso ai percorsi.
10. I sottoscrittori adottano misure efficaci per prevenire la discriminazione, la violenza e le molestie nei confronti degli apprendisti.
11. I sottoscrittori promuovono attivamente apprendistati per adulti e per coloro che necessitano di riqualificarsi, migliorare le proprie competenze per migliorare la propria occupabilità.
12. I sottoscrittori adottano misure per promuovere l'accesso ad apprendistati di qualità come mezzo per facilitare la transizione positiva dall'economia informale a quella formale e dal lavoro precario a quello stabile.

## Supporto pedagogico

13. I sottoscrittori promuovono misure volte alla formazione dei tutor aziendali e formativi affinché possano garantire all'apprendista la rispondenza del suo percorso alle esigenze del mercato del lavoro e attivino un dialogo costante tra di loro e siano una guida per l'apprendista.

## Promozione della qualità dell'apprendistato

14. I sottoscrittori adottano misure per creare un ambiente favorevole alla promozione di apprendistati di qualità, anche mediante:
  - a) L'adozione di un approccio ecosistemico per le competenze settoriali o professionali per facilitare l'attuazione di apprendistati di qualità;
  - b) Lo sviluppo e il consolidamento di solidi meccanismi, quali sistemi di informazione sul mercato del lavoro e sulle competenze (skills intelligence), consultazioni periodiche con le Parti Sociali e gli attori chiave, per valutare la domanda attuale e futura di competenze al fine di progettare o adattare di conseguenza l'offerta di apprendistato;
  - c) attività di sensibilizzazione e campagne promozionali per migliorare l'immagine e l'attrattiva degli apprendistati di qualità, mettendo in evidenza i vantaggi dell'apprendistato per i lavoratori, i giovani, le famiglie, gli insegnanti, i consulenti del lavoro, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e datori di lavoro, in particolare micro, piccole e medie imprese;
  - d) l'aumento della consapevolezza dei diritti, dei diritti e delle tutele degli apprendisti nelle campagne promozionali;
  - e) l'adozione di programmi di preapprendistato con l'obiettivo di aumentare la partecipazione delle persone appartenenti a gruppi svantaggiati;
  - f) l'agevolazione dell'accesso a ulteriori opportunità di formazione professionale e di istruzione superiore per gli apprendisti, in un'ottica di filiera educativa;
  - g) fornire percorsi di apprendimento flessibili e orientamento professionale per sostenere la mobilità, l'apprendimento permanente e la portabilità delle competenze e delle qualifiche;
  - h) l'utilizzo delle nuove tecnologie e metodi innovativi per migliorare l'efficacia e la qualità degli apprendistati.
15. I sottoscrittori, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, e al fine di facilitare la transizione dall'economia informale a quella formale, adottano misure per rafforzare la capacità delle micro e piccole imprese di attivare apprendistati di qualità, con attenzione alle metodologie formative alle competenze tecniche e imprenditoriali dei maestri artigiani.
16. I membri adottano misure per rispettare, promuovere e realizzare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro in relazione all'apprendistato.

## Collaborazione regionale, nazionale ed europea per la qualità apprendistato

17. I sottoscrittori adottano misure per rafforzare la cooperazione regionale, nazionale e internazionale, lo scambio di informazioni sulle buone pratiche in tutti gli aspetti degli apprendistati di qualità, anche attraverso la rete europea delle regioni e delle autorità locali (Earllall).

## **ACCORDO PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI INCLUSIONE PER STUDENTESSE E STUDENTI UNIVERSITARI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ E SVANTAGGIO SOCIALE**

**TRA**

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI (Azienda), con sede legale in Via Largo Brambilla 3, 50134 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 04612750481, rappresentata ai fini della sottoscrizione del presente atto, dal Direttore della UO Affari Generali, Dott. Enrico Masotti, all'uopo delegato con delibera DG ..... e domiciliato presso la sede della stessa; (di seguito "Azienda");

**E**

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE con sede in piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze – Codice Fiscale e Partita IVA 01279680480, nella persona della Rettrice e sua rappresentante legale, Prof.ssa Alessandra Petrucci in seguito denominata "UNIFI",

**Congiuntamente le Parti**

**Premesso che**

- UNIFI ha interesse a fornire agli studenti e alle studentesse universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale iscritti presso l'Ateneo Fiorentino un percorso di inclusione, durante la loro carriera universitaria, anche attraverso un servizio di ascolto e supporto psicologico;
- UNIFI partecipa alle attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (Azienda) che costituisce azienda di riferimento per le attività assistenziali secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 517/1999;
- presso l'Azienda è costituito il Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali (CRRCR) che opera attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di consulenza, supervisione e formazione psico-sociale, anche a favore di soggetti esterni, fra i quali le Università e i Centri di ricerca;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. L'UNIFI richiede all'Azienda una collaborazione per fornire agli studenti e alle studentesse universitari in situazioni di fragilità e svantaggio sociale iscritti presso l'Ateneo Fiorentino un percorso di inclusione, durante la loro carriera universitaria, anche attraverso un servizio di ascolto e supporto psicologico.

2. L'Azienda, ritenendo la richiesta compatibile con le proprie finalità istituzionali di prevenzione e cura, si rende disponibile nel rispetto della Legge n. 120 del 03/08/2007 *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"*, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/03/2000 *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale"* e dall'art. 117 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Area Dirigenza Sanitaria.
3. L'Azienda si rende disponibile per le attività richieste dall'UNIFI attraverso il CRRCR, collocato organizzativamente nella propria unità operativa complessa Clinica delle Organizzazioni, attualmente diretto dalla Dr.ssa Laura Belloni.
4. Referente per UNIFI delle attività contrattualizzate è la Prof.ssa Maria Paola Monaco, Delegata all'Inclusione e alla Diversità, per l'Azienda sono la Dr.ssa Laura Belloni e la Dott.ssa Vanessa Zurkirch, responsabili per l'Azienda della corretta attuazione del presente accordo.
5. I Referenti aziendali potranno svolgere le attività direttamente o attraverso altro personale strutturato della UO, individuato e autorizzato dalla Dr.ssa Belloni, quale direttore della UO.

## **ART. 2 – MODALITA' ESECUTIVE**

1. Con il presente accordo l'UNIFI e l'Azienda intendono collaborare per realizzare interventi di ascolto psicologico e iniziative formative rivolte a:
  - studenti e studentesse con disabilità, Disturbo Specifico dell'Apprendimento (DSA) o in condizioni di marginalità o di detenzione, iscritti/e all'Università degli Studi di Firenze (ed eventualmente le loro famiglie);
  - docenti e tutor dell'Ateneo.
2. Tali iniziative sono finalizzate al superamento delle difficoltà emotive e relazionali connesse al percorso di studi, attraverso un approccio inclusivo che preveda interventi di rete e integrati.

Nello specifico, sarà attivato un servizio di ascolto supporto psicologico rivolto agli studenti/studentesse con situazione di fragilità o svantaggio sociale e al personale interno dell'Università (docenti o tutor).

3. Il servizio sarà accessibile previo appuntamento gestito dai competenti uffici universitari, nella modalità individuale o collettiva, e si svolgerà in locali universitari idonei a garantire la riservatezza delle persone che vi accedono.

4. L'attività clinica sarà svolta da figure professionali individuate dall'UNIFI che provvederanno, a seguito del primo colloquio di consultazione o dei successivi, a individuare la tipologia di percorso più idoneo. I professionisti dell'Azienda coinvolti nelle attività contrattualizzate svolgeranno rispetto ai professionisti individuati da UNIFI un ruolo di indirizzo e coordinamento, strumentale alla cura diretta alla salute della persona pur anche non interagendo direttamente con i pazienti, per un impegno orario mensile massimo di 20 ore, comprensive delle riunioni per il coordinamento dei professionisti individuati.

5. All'interno del servizio di supporto e ascolto psicologico sono previste le seguenti attività:

- analisi della domanda;
- ciclo di incontri per il supporto psicologico e follow up;
- ciclo di incontri per lo sviluppo delle competenze psicologico- relazionali;
- interventi di facilitazione relazionale anche attraverso il coinvolgimento di diversi ruoli e figure interni all'organizzazione per il superamento di eventuali criticità di natura comunicativo-relazionale;
- somministrazione di questionari o interviste allo scopo di valutare la qualità e gli effetti del servizio di supporto psicologico;
- invio presso le strutture socio-sanitarie territoriali della salute mentale, laddove necessario;
- progettazione di interventi e percorsi formativi.

6. L'UNIFI procederà a effettuare verifiche dell'attività svolta dalle figure professionali selezionate e dai professionisti aziendali, mediante un report periodico e una serie di incontri con la Delegata all'Inclusione e alla Diversità e il Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica o suo delegato.

7. Gli aspetti che verranno discussi e valutati in sede di incontro saranno:

- efficacia dell'intervento svolto;
- appropriatezza;

- grado di soddisfazione di ciascuno studente;
  - eventuali problemi riscontrati da parte dello studente, dei docenti coinvolti, del tutor o Delegati di Scuola;
  - eventuali problemi di carattere organizzativo o derivanti da fattori esterni;
  - soluzioni adottate.
8. UNIFI richiederà al CRRCR due relazioni, una semestrale e una finale, in cui siano specificati i seguenti dati:
- le attività svolte;
  - il numero di studenti interessati (di cui con disabilità/ DSA);
  - le risorse impiegate;
  - i risultati raggiunti.

### **ART. 3 - IMPEGNI DI CRRCR/UOc Clinica delle Organizzazioni**

1. L'Azienda, in raccordo con la Delegata all'Inclusione e alla Diversità, si impegna a svolgere una funzione propedeutica di indirizzo, coordinamento, supporto e monitoraggio rispetto alla realizzazione delle iniziative, al fine di promuovere e favorire il benessere psicologico dello studente, l'integrazione universitaria e il completamento del percorso di studi degli studenti/esse.
2. Al fine di realizzare gli interventi a favore degli studenti/esse come previsto ai precedenti articoli, il CRRCR attuerà le seguenti azioni:
  - supervisione delle figure selezionate nel servizio di ascolto psicologico e monitoraggio con frequenza mensile dei percorsi;
  - definizione e progettazione di percorsi formativi per i Delegati di Scuola e Tutor finalizzati a sostenere le loro capacità nell'accompagnare lo/a studente/essa e promuoverne l'inclusione e l'integrazione.

### **ART. 4 - IMPEGNI DI UNIFI**

1. L'UNIFI selezionerà direttamente le figure professionali che opereranno nella propria sede per lo svolgimento dei colloqui, predisponendo un adeguato *setting* in cui svolgere l'attività di ascolto.
2. L'attuazione degli interventi sarà svolta da almeno 2 figure professionali per un massimo di 4, formate e coordinate dal CRRCR che opereranno in stretto contatto con il personale dell'Area Servizi alla Didattica nonché con i Delegati per la

Disabilità/DSA di Scuola e i docenti, che offriranno la propria disponibilità al fine di poter realizzare le attività oggetto di accordo.

#### **ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. UNIFI garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile dei professionisti dell'Azienda per tutti i danni eventualmente causati dagli stessi a terzi nell'espletamento dell'attività dedotta in accordo. Sono fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

2. Il rischio infortuni e malattia professionale dei propri dipendenti è coperto dall'Azienda, mediante specifica copertura assicurativa.

#### **ART. 6 - ONERI ECONOMICI**

1. A fronte delle attività svolte dal CRRCR favore di UNIFI, fuori dell'orario di servizio, l'AOUC fatturerà mensilmente ad UNIFI la tariffa oraria di:

- € 90,80/h, per il professionista Dirigente sanitario non medico e per il professionista Dirigente medico.

2. I pagamenti saranno effettuati in favore dell'Azienda dietro presentazione di una rendicontazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti, al Dirigente dell'Area Servizi alla Didattica e alla Delegata della Rettrice all'Inclusione e alla Diversità.

3. Il pagamento delle prestazioni effettuate avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, secondo le modalità indicate nella stessa.

#### **ART. 7 - DECORRENZA E DURATA**

1. Il presente accordo ha durata annuale e potrà essere prorogato per il massimo di un ulteriore anno prima della sua formale scadenza, mediante scambio di corrispondenza PEC tra le Parti.

2. Eventuali prestazioni rese nelle more della sottoscrizione del presente accordo si intendono ratificate a sanatoria, d'intesa tra le Parti.

#### **ART. 8 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CONFLITTO DI INTERESSI**

1. Lo svolgimento delle attività oggetto di accordo dovrà avvenire, per entrambe le parti, nel pieno rispetto di:

- codice di Deontologia Medica;
- codice di Deontologico degli Psicologi.

- codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (DPR n. 62 del 2013), per la parte di competenza;
  - normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. n. 190 del 2012 e successivi decreti attuativi).
2. I professionisti aziendali coinvolti nelle attività di cui al presente accordo dovranno:
- astenersi dal prendere decisioni e svolgere attività che possano configurare un conflitto d'interessi con l'Azienda, secondo le modalità di applicazione esplicitate in particolare nel Codice di comportamento aziendale;
  - osservare il segreto professionale e d'ufficio;
  - dare il consenso al trattamento dei loro dati personali, strettamente connesso ai compiti demandati.
3. Le parti si impegnano, inoltre, al rispetto della normativa nazionale sulla prevenzione della corruzione e sul conflitto di interessi e a fornire tutte le informazioni richieste ai fini delle pubblicazioni (L. n. 190/2012, successivi decreti attuativi e normativa di riferimento), del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Azienda, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

#### **ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ANTICORRUZIONE**

1. Sulla base delle attività contrattualizzate le parti ritengono necessario inquadrare i loro rapporti nei termini di un rapporto tra titolare (UNIFI) e responsabile (Azienda) del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Durata del trattamento, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento sono disciplinati dall'atto redatto e sottoscritto dalle parti, prima dell'inizio delle attività, ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento UE 679/2016.
2. I dati forniti dalle Parti, e relativi ai soggetti che svolgono le attività dedotte in accordo e a quelli che effettuano attività amministrative funzionali alla gestione del rapporto saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5 paragrafo 1 del Regolamento UE 679/2016. Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi comunque connessi alla gestione ed esecuzione del rapporto



instaurato con il presente atto. Le Parti si danno reciprocamente atto che le persone che agiscono per loro conto sono state informate sull'utilizzo dei propri dati personali.

**ART. 10 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, SORVEGLIANZA SANITARIA E FISICA**

1. L'UNIFI deve attuare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione infortuni, sorveglianza sanitaria e sorveglianza fisica, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 101/2020.

2. L'UNIFI deve garantire la congruità dei luoghi, delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle normative vigenti e alle Valutazioni dei Rischi specifiche per le varie attività oggetto di accordo.

3. Il Servizio di Prevenzione e Protezione, i Medici Competenti e i Medici autorizzati delle due aziende, ciascuno per le proprie attribuzioni si coordinano al fine di realizzare lo scambio di informazioni relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti i lavoratori.

4. In caso di eventi pericolosi per persone o cose (esempio incendio, scoppio, allagamento, etc.) e in caso di evacuazione, nello svolgimento delle attività oggetto di accordo, il personale dell'Azienda deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Responsabile dell'UNIFI, presente e all'uopo autorizzato.

5. In caso di infortunio, nello svolgimento delle attività oggetto di contratto, il personale dell'Azienda deve attenersi alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'UNIFI; in seguito, l'infortunato dovrà attenersi alle disposizioni dell'Azienda, comunicando l'evento secondo le normali procedure aziendali dell'Azienda.

6. Il Responsabile dell'UNIFI è tenuto a fornire al personale dell'Azienda idonei dispositivi di protezione individuale in relazione alle proprie valutazioni dei rischi, nonché alle misure di contenimento del contagio da virus COVID- 19.

7. Il Responsabile dell'UNIFI è tenuto, altresì, a fornire al personale dell'Azienda ogni informazione necessaria per il corretto svolgimento della prestazione concordata al fine di adottare ogni idonea misura di profilassi, compresa l'informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione vigenti da attuare negli ambienti dedicati alle attività di interesse e alle procedure di gestione delle Emergenze. Deve inoltre, farsi carico di ogni attività di formazione e addestramento nei casi specifici non previsti dalle normali attività svolte dal personale dell'Azienda presso la sede

ordinaria di lavoro.

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE E RECESSO**

1. Ciascun contraente si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni da far pervenire a mezzo PEC.
2. Il contratto si intende comunque immediatamente e automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
3. Le parti potranno recedere o sospendere il contratto per il mancato rispetto di quanto esposto ai precedenti articoli.
4. Le parti sono consapevoli che qualsiasi violazione dell'art.8, costituisce grave inadempimento del contratto che ne legittima il recesso dell'altro contraente.
5. In presenza di notizie anche di stampa, circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui si possa ragionevolmente desumersi una violazione dell'Art. 8, o parte di esso, le parti, fatto salvo ogni altro rimedio, si riservano la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto o di risolverlo unilateralmente ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
6. Resta inteso che, in caso di recesso, i percorsi di inclusione avviati dovranno in ogni caso essere portati a termine, a tutela dello studente beneficiario.

#### **ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria tra loro qualsiasi controversia insorta e/o insorgenda sull'accordo.
2. A tacitazione di ogni lite insorta e/o insorgenda, le Parti potranno sottoporre la relativa controversia a un preliminare tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2010.
3. Le Parti, espressamente manifestano la loro volontà di devolvere la cognizione della causa per ogni controversia insorta e/o insorgenda e collegata direttamente o indirettamente all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, recesso o risoluzione del contratto al Foro di Firenze in via esclusiva.

#### **ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Qualsiasi eventuale modifica o integrazione del presente accordo è valida solo se specificamente approvata per iscritto dalle Parti tramite scambio di corrispondenza

PEC.

**ART. 14 – REGISTRAZIONE E COMPETENZE GIURISDIZIONALI**

1. L'accordo è registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte che ha interesse a farlo.
2. L'accordo consta di n. 14 articoli e n. 9 pagine ed è conservato agli atti dalla competente Unità Operativa dell'Azienda.
3. Le spese relative all'imposta di bollo sono poste a carico di UNIFI, quale beneficiaria delle prestazioni.
4. Il contratto è sottoscritto digitalmente con firma elettronica avente le caratteristiche di cui all'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per l'Azienda Ospedaliero

Universitaria Careggi

Il Direttore della UO Affari Generali

Dott. Enrico Masotti

Per l'Università

degli Studi di Firenze

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

*Per presa visione:*

*La Responsabile del CRRCR*

*Dr.ssa Laura Belloni*

*La Delegata all'Inclusione e alla Diversità*

*Prof.ssa Maria Paola Monaco*



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
Da un secolo, oltre.

All. 12

TEATRO  
  
MAGGIO  
MUSICALE  
FIORENTINO

## ACCORDO DI CONVENZIONE

tra

La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui, 1, P. IVA 00427750484, nella persona del Sovrintendente Carlo Fuortes, (di seguito “Teatro”)

E

Università degli Studi di Firenze, nella persona della Dott.ssa Francesca Farnararo, in qualità di Dirigente dell’Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4, C.F./P.IVA 01279680480.

### PREMESSO CHE

L’Università, in riferimento alla nascita del progetto Unifi Alumni, intende realizzare e quindi promuovere tra gli iscritti alla Community dei Laureati e delle Laureate Unifi, una serie di convenzioni che permettano a questi ultimi di godere di facilitazioni e benefici con partner culturali;

il Teatro è interessato ad offrire agevolazioni all’Università, nell’ambito del progetto Unifi Alumni, al fine di favorire la partecipazione alle proprie attività e l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli;

**Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### ***Art. 1 – Obblighi del Teatro***

- a) Il Teatro riconosce a tutti gli iscritti alla Community Unifi Alumni, sulle date che verranno in seguito concordate tra le Parti, una riduzione sul costo d’acquisto del biglietto d’ingresso pari al 10% del prezzo intero senza applicazione della prevendita sui settori Palchi e Galleria e del 20% sul settore della platea. La comunicazione circa il numero di adesioni raccolte dal referente della Community e le relative richieste di prenotazione potranno essere presentate al referente del Teatro.
- b) Il Teatro si riserva la facoltà di offrire promozioni speciali per gli eventi organizzati e scelti dal Teatro stesso o per concomitanza con eventi richiesti dalla Fondazione;



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

#### **Art. 2 – Obblighi dell’Università**

Nell’ambito del progetto Unifi Alumni, l’Università si impegna a promuovere la conoscenza, tra i propri iscritti delle attività del Teatro tramite:

- a) Segnalazione della convenzione sul proprio sito per l’intero arco della convenzione, con uno spazio periodico in homepage e nella pagina dedicata alle convenzioni culturali (se esistente);
- b) visibilità della convenzione in occasione del calendario degli eventi del Teatro;

#### **Art. 3 – Durata**

Il presente accordo ha efficacia e validità di un anno dalla data di sottoscrizione dell’atto.

#### **Art. 4 – Corrispettivo**

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede alcun corrispettivo economico, in considerazione dei vantaggi che le stesse ricaveranno dalla collaborazione.

#### **Art. 5 – Diritto di recesso**

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o Pec, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'accordo o del rinnovo, senza pregiudizio per le azioni pendenti che non saranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso e che, pertanto, proseguiranno fino alla loro scadenza naturale.

#### **Art. 6 - Riservatezza**

Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l’esecuzione del presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per altri scopi che quelli previsti dall’accordo.

La riservatezza sulle informazioni acquisite per l’esecuzione del presente accordo rimarrà valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

#### **Art. 7- Risoluzione del contratto**

Le parti, si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice comunicazione scritta da farsi all’altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordo.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente accordo, le parti si impegnano fin da adesso a cercare tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali. Nel caso in cui tali controversie non possano addivenire ad un'amichevole soluzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### **Art. 9 - Codice Etico**

L'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito del progetto Unifi Alumni, dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone presa chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale <http://www.maggiofiorentino.com>.

L'Università degli Studi di Firenze dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

#### **Art. 10 - Tutela dei Dati Personali**

Le Parti riconoscono che l'esecuzione del presente Contratto non comporta nessuna attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e si danno atto che i dati personali necessari alla gestione degli obblighi amministrativi del presente Contratto avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 - GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e che sono stati assolti gli obblighi informativi di cui all'art. 13 del GDPR.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Fatto salvo quanto sopra, qualora l'esecuzione delle Attività dovesse in futuro comportare attività di trattamento dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che agire in piena conformità con quanto disposto dalla normativa privacy in vigore (Regolamento e i Provvedimenti dell'autorità di controllo / Garante per la Tutela dei Dati Personali applicabili) ed in particolare la corretta implementazione delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali, costituisce condizione essenziale del presente Contratto. Le Parti altresì concordano che, in tale evenienza, regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa privacy, incluso il corretto inquadramento dei reciproci ruoli privacy ai sensi del Regolamento (a seconda di quanto applicabile: Responsabile del trattamento, Titolare autonomo, Contitolare).

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

Ai fini del presente accordo, l'Università degli Studi di Firenze dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Firenze Piazza San Marco, 4 - 50121. Il Teatro dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Firenze Piazza Vittorio Gui, 1 - 50144. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicilia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo pec.

Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico dell'Università degli Studi di Firenze, è assolta in formato virtuale dall'Università con autorizzazione n. 3439091 rilasciata in data 14/05/1991 dall'Agenzia delle Entrate di Firenze.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Da un secolo, oltre.

Letto approvato e sottoscritto

Per il Teatro

.....

Per l'Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Francesca Farnararo

Dirigente Area Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

.....

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: Art. 1 – Obblighi del Teatro; Art. 2 Obblighi dell'Università; Art. 5 – Diritto di recesso; Art. 6 – Riservatezza; Art. 7 Risoluzione del contratto; Art. 8 – Foro competente; Art. 9 Codice Etico.

Per il Teatro

.....

Per l'Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Francesca Farnararo

Dirigente Area Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

.....





## ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE

Con la presente si stipula tra

Fondazione Orchestra Regionale Toscana (Fondazione ORT), via Verdi 5, 50122 Firenze, P.IVA 01774620486, indirizzo email [direzione generale@orchestradellatoscana.it](mailto:direzione generale@orchestradellatoscana.it), rappresentata dall' Avv. Maurizio Frittelli in qualità di Presidente e Legale Rappresentante,

E

Università degli Studi di Firenze, nella persona della Dott.ssa Francesca Farnararo, in qualità di Dirigente dell' Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza San Marco, 4, C.F./P.IVA 01279680480.

### Art. 1 - Durata e validità

La convenzione è valida per la stagione 2024/2025.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o Pec, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'accordo o del rinnovo, senza pregiudizio per le azioni pendenti che non saranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso e che, pertanto, proseguiranno fino alla loro scadenza naturale."

### Art. 2 - Condizioni agevolate di acquisto

Per l'acquisto di biglietti di ingresso al teatro Verdi per i soli concerti in cartellone dell'Orchestra della Toscana, sono previste per i membri della Community Unifi Alumni le seguenti condizioni agevolate:

- **Sconto (€ 18,00 - invece che € 22,00) + 2 € di diritti di prevendita.**

E' possibile acquistare i biglietti online su [Ticketone.it](https://www.ticketone.it) oppure presso la biglietteria del Teatro Verdi (Via Ghibellina 97, Firenze – tel. 055 212320).

### Art. 3 - Soggetti beneficiari

Le condizioni di cui all'art. 2 potranno essere applicate solo agli iscritti alla Community Unifi Alumni, dietro presentazione della tessera di iscrizione in corso di validità per l'anno 2024/2025, valida ai fini del riconoscimento.

### Art. 4 - Costi

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede alcun corrispettivo economico, in considerazione dei vantaggi che le stesse ricaveranno dalla collaborazione.

### Art. 5 - Obblighi di comunicazione e promozione della Community Unifi Alumni

La Community Unifi Alumni si impegna a:

- far conoscere ai propri iscritti i termini della convenzione stipulata;
- dare adeguata conoscenza dei concerti dell'Orchestra della Toscana tramite i propri canali di comunicazione sia cartacei che digitali, utilizzando materiale appositamente fornito dagli uffici della Fondazione ORT.



#### **Art. 6 - Obblighi di comunicazione della Fondazione ORT**

La Fondazione ORT si impegna a dare opportuna menzione della convenzione con la Community Unifi Alumni sul sito [orchestradellatoscana.it/convenzioni/](http://orchestradellatoscana.it/convenzioni/).

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati e politiche di tutela dei beneficiari**

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte ovvero anche a docenti, studenti e studentesse, e più in generale partecipanti alle varie iniziative ed attività, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Nell'ambito delle attività di trattamento dei dati personali necessarie per le finalità del presente accordo le Parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento. Qualora nel contesto delle medesime attività si rendesse necessario provvederanno a disciplinare i reciproci rapporti con separato atto.

A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a rendere accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori.

Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Protocollo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Per le controversie che non dovessero trovare soluzione tramite accordi tra le Parti, sarà competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 9 – Firma digitale e spese**

Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione



solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico dell'Università degli Studi di Firenze, è assolta in formato virtuale dall'Università con autorizzazione n. 3439091 rilasciata in data 14/05/1991 dall'Agenzia delle Entrate di Firenze. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.

**Art. 10 – Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applica la normativa vigente.

Letto approvato e sottoscritto

Per la Fondazione Orchestra Regionale Toscana                      Firenze, li .....

Maurizio Frittelli  
Presidente e Legale Rappresentante  
.....

Per l'Università degli Studi di Firenze                                      Firenze, li .....

Francesca Farnararo  
Dirigente Area Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione  
.....



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
Da un secolo, oltre.



All. 14

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE**

### **TRA**

L'Università degli Studi di Firenze, nella persona della Dott.ssa Francesca Farnararo, in qualità di Dirigente dell'Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco, 4, 50121 - C.F./P.IVA 01279680480, in seguito denominata "Università"

### **E**

Elsinor Soc. Coop. Sociale, nella persona del Sig. Gianluca Balestra, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, con sede legale in Milano, via G. A. Boltraffio 21, 20159 - C.F./P.IVA 07603210159, in seguito denominato "Teatro"

### **PREMESSO CHE**

- Nell'ambito delle azioni promosse in occasione del Centenario Unifi (1924-2024), l'Università degli studi di Firenze ha dato vita alla Community Unifi Alumni, atta a rafforzare il senso di appartenenza all'Università di Firenze e a costruire uno spazio di scambio e di crescita che aiuti a mantenere vivo il legame con la propria Università e a incrementare le opportunità di networking e di sviluppo professionale;
- L'Università, in riferimento alla nascita del progetto Unifi Alumni, intende realizzare e quindi promuovere tra gli iscritti alla Community dei Laureati e delle Laureate Unifi, una serie di convenzioni che permettano a questi ultimi di godere di facilitazioni e benefici con partner culturali;
- Il Teatro, nell'ambito del progetto Unifi Alumni, è interessato ad offrire agevolazioni all'Università, al fine di favorire la partecipazione alle proprie attività e l'acquisto dei biglietti per gli spettacoli in cartellone;

**Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.



## **Art. 2 - Oggetto**

Elsinor Soc. Coop. Sociale, gestore del Teatro Cantiere Florida sito in via Pisana 111/R, Firenze, riconosce a tutti gli iscritti alla Community Unifi Alumni che presentino regolare tessera associativa, la possibilità di acquistare un biglietto ridotto a € 12,00 anziché a € 15,00 per qualsiasi giorno e qualsiasi spettacolo della stagione di prosa e di danza.

## **Art. 3 – Modalità e obblighi delle parti**

Nell'ambito del progetto Unifi Alumni, l'Università si impegna a promuovere tra i propri iscritti la conoscenza delle attività proposte dal Teatro Cantiere Florida e a inserire le comunicazioni e i dettagli relativi alla convenzione attivata all'interno delle sezioni dedicate sul portale unifi.it e sul sito tematico alumni.unifi.it per l'intera durata della convenzione e a darne visibilità attraverso i propri canali istituzionali e sui materiali promozionali dedicati al progetto.

Teatro Cantiere Florida è responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento delle eventuali iniziative riservate agli Alumni Unifi e degli aspetti relativi alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi insiti nello svolgimento delle attività che saranno concordate con l'Ateneo.

Teatro Cantiere Florida si impegna altresì a dare visibilità alla presente collaborazione attraverso i propri canali di comunicazione in coordinamento con l'Università e autorizza l'Università a inserire il proprio logo nel materiale informativo pubblicitario, sia cartaceo che telematico, relativo al progetto Unifi Alumni.

## **Art. 4 - Soggetti beneficiari**

Le condizioni di cui all'art. 2 potranno essere applicate solo agli iscritti alla Community Unifi Alumni e dietro presentazione di un dispositivo di riconoscimento valido per l'intera durata della convenzione.

## **Art. 5 - Costi**

Le Parti concordano che non è dovuto alcun contributo economico per la realizzazione dell'attività che sarà a titolo gratuito e su prenotazione per gli iscritti aderenti.

## **Art. 6 – Durata e validità**

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o Pec, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'accordo o del rinnovo, senza



pregiudizio per le azioni pendenti che non saranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso e che, pertanto, proseguiranno fino alla loro scadenza naturale."

#### **Art. 7- Risoluzione del contratto**

Le parti, si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice comunicazione scritta da farsi all'altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordi.

Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente accordo, le parti si impegnano fin da adesso a cercare tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali. Nel caso in cui tali controversie non possano addivenire ad un'amichevole soluzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati e politiche di tutela dei beneficiari**

1. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte e più in generale partecipanti alle varie iniziative ed attività, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Protocollo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra.

2. Nell'ambito delle attività di trattamento dei dati personali necessarie per le finalità del presente accordo le Parti sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento. Qualora nel contesto delle medesime attività si rendesse necessario provvederanno a disciplinare i reciproci rapporti con separato atto.



3. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a rendere accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra. Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Protocollo, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe si impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della Parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 679/2016. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

Ai fini del presente accordo, l'Università degli Studi di Firenze dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Firenze Piazza San Marco, 4 - 5012 Teatro Cantiere Florida dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Milano, via G. A. Boltraffio 21, 20159. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicilia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo pec.

Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico dell'Università degli Studi di Firenze, è assolta in formato virtuale dall'Università con autorizzazione n. 3439091 rilasciata in data 14/05/1991 dall'Agenzia delle Entrate di Firenze.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE  
Da un secolo, oltre.



Letto approvato e sottoscritto

Per il Teatro

Gianluca Balestra

Presidente e legale rappresentante

.....

Per l'Università degli Studi di Firenze

Dott.ssa Francesca Farnararo

Dirigente Area Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

.....



## **Proposta di modifiche allo STATUTO del CINI**

Lo Statuto vigente è stato approvato dal Consiglio Direttivo CINI il 01.03.2012, atto pubblico Rep. n° 1170 Racc. n° 684. Approvato con Decreto Ministeriale del 05.07.2012. Pubblicato in G.U. n° 168 del 20.07.2012

Le proposte di modifica sono riportate nel seguito con testo a fronte:

- colonna di sinistra: testo vigente;
- colonna di destra: nuovo testo proposto; le modifiche sono evidenziate in colore blu.

<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>NUOVO TESTO PROPOSTO</b>
<p><b>Costituzione</b>            Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), di seguito denominato "Consorzio", è stato costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989, debitamente registrato, e costituisce soggetto in house rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti. Il Consorzio è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.5.92.</p>	<p><b>Premessa</b>            Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), di seguito denominato "Consorzio", è stato costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989, debitamente registrato.            Con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.5.92, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio.</p>

**Art. 1 - Oggetto e sede**

Il Consorzio ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca.

Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento.

Il Consorzio favorisce la collaborazione tra i consorziati ed Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la loro partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire utili. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

**Art. 1 - Natura, oggetto, sede e finalità**

1. Il CINI è un consorzio interuniversitario costituito con atto pubblico del 6 dicembre 1989 ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. 1592/1933.

2. Il Consorzio ha sede legale in Roma, ha piena autonomia rispetto agli Enti consorziati ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca. Il Consorzio può istituire sedi operative distaccate.

3. Il Consorzio promuove, coordina, e svolge attività scientifiche, di ricerca, di alta consulenza e di trasferimento di conoscenza e tecnologico, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica e in tutti i campi interdisciplinari ad essa strettamente correlati, in accordo con i programmi e le strategie di ricerca delle comunità scientifiche nazionali di riferimento.

4. Il Consorzio sviluppa iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati, coerentemente con la propria natura e i settori tematici di intervento. Inoltre, promuove la collaborazione tra gli Enti consorziati e Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie ed operatori economici, enti del terzo settore, e Pubblica Amministrazione, favorendo la partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca, di trasferimento di conoscenza e tecnologico, anche a livello internazionale, secondo le norme del presente Statuto.

5. Il Consorzio non ha scopo di lucro né può distribuire utili. Può svolgere attività esterne per conto terzi, purché compatibili con la natura e le finalità del Consorzio, nonché nei limiti fissati con apposito regolamento. Eventuali avanzi di gestione sono interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

<p><b>Art. 2 - Membri del Consorzio</b></p> <p>Fanno parte del Consorzio:</p> <p>a) le Università che lo hanno costituito;</p> <p>b) ogni altra Università o Istituto pubblico di istruzione universitaria, italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;</p> <p>c) ogni ente pubblico nazionale di ricerca di cui all'art. 8 della L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i. le cui finalità istituzionali siano corrispondenti a quelle perseguite dal Consorzio che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.</p>	<p><b>Art. 2 - Membri del Consorzio</b></p> <p>1. Fanno parte del Consorzio le Università che lo hanno costituito e le Università, gli Istituti e gli Enti che vi hanno successivamente aderito.</p> <p>2. Può, inoltre, far parte del Consorzio, previa deliberazione dell'Assemblea:</p> <p>a) ogni altra Università, o ogni altro istituto pubblico di istruzione universitaria o di ricerca, italiano o straniero, che ne faccia domanda al Consorzio, le cui finalità istituzionali siano compatibili e coerenti con quelle perseguite dallo Stesso;</p> <p>b) ogni ente pubblico nazionale di ricerca di cui all'art. 1 del d.lgs 218/2016 e s.m.i. che ne faccia domanda al Consorzio, le cui finalità istituzionali siano compatibili e coerenti con quelle perseguite dallo Stesso.</p> <p>3. Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno all'Assemblea.</p>
---	--

### Art. 3 - Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri fini, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell'informatica;
- b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, realizzati tra i consorziati;
- c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca;
- d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
- e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell'informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
- f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
- g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
- h) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
- i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, sempre nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica.

La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti e/o dalle Unità di ricerca (costituite ex Art 14) è demandata

### Art. 3 - Attività del Consorzio

1. Al fine di realizzare **le proprie finalità** di cui all'art. 1, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell'Informatica;
- b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'Informatica;
- c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca e innovazione;
- d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
- e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in Informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell'Informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;
- f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
- g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
- h) stipula contratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
- i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell'Informatica **e negli ambiti interdisciplinari ad esso strettamente correlati**, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica;
- j) **promuove, costituisce o partecipa a consorzi, società ed altri soggetti**

<p>a singoli accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso e i singoli docenti e/o il consorziato presso cui è attivata l'Unità di Ricerca.</p>	<p>pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica, se necessari, strategici o strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali. Il Consorzio adotterà propri regolamenti in materia.</p> <p>2. La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti è demandata a specifici accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso, i docenti interessati e/o le università di afferenza degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente e da eventuali previsioni regolamentari adottate dal Consorzio al riguardo.</p>
<p><b>Art. 4 - Fondo consortile</b></p> <p>Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché dalle quote versate dalle Università e dagli enti di cui all'art. 2 lett. b) e c) del presente statuto all'atto della loro adesione.</p> <p>Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 2, lett. b e c), è tenuto al versamento di una quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio.</p> <p>Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 5</p>	<p><b>Art. 4 - Fondo consortile</b></p> <p>1. Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici e da quelle versate da Università, Istituti e Enti che hanno successivamente aderito.</p> <p>2. Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 2, c. 2, lett. a e b), è tenuto al versamento di una quota <b>una tantum</b> di adesione, stabilita dall'Assemblea.</p> <p>3. Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio.</p> <p>4. Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 5.</p>

<p><b>Art. 5 - Finanziamenti</b></p> <p>Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;</li> <li>b) di eventuali fondi erogati direttamente dai consorziati;</li> <li>c) di contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti pubblici e privati;</li> <li>d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati;</li> <li>e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.</li> </ul>	<p><b>Art. 5 - Finanziamenti</b></p> <p>1. Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) di contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;</li> <li>b) di fondi eventualmente erogati direttamente dai consorziati;</li> <li>c) di <b>proventi derivanti dall'attività svolta in virtù di convenzioni, accordi e</b> contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti pubblici e privati;</li> <li>d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati;</li> <li>e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.</li> </ul>
<p><b>Art. 6 - Organi, uffici di staff e Strutture</b></p> <p>Sono Organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Consiglio Direttivo;</li> <li>b) il Presidente;</li> <li>c) il Direttore Esecutivo;</li> <li>d) il Collegio dei Revisori dei Conti.</li> </ul> <p>Sono Uffici di staff del Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la Giunta Amministrativa;</li> <li>b) il Collegio dei Direttori di Struttura.</li> </ul> <p>Sono Strutture del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le Unità di Ricerca;</li> <li>b) i Laboratori Nazionali.</li> </ul>	<p><b>Art. 6 - Organi e Strutture</b></p> <p>1. Sono Organi del Consorzio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>l'Assemblea;</b></li> <li>b) il Presidente;</li> <li>c) <b>il Consiglio di Amministrazione;</b></li> <li>d) <b>il Direttore;</b></li> <li>e) il Collegio dei Revisori dei Conti.</li> </ul> <p>2. <b>Sono Strutture del Consorzio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i Laboratori Nazionali.</li> </ul> <p>3. <b>Sono organi consultivi a supporto del Consiglio di Amministrazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali.</b></li> </ul>

## Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, indicato dal Rettore e scelto tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio, appartenenti ai settori disciplinari INF/01 e ING-INF/05 (o equivalenti al momento della costituzione dell'organo), nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università e la Ricerca
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti ai Ministeri competenti per l'Università e la Ricerca, le Attività Produttive, la Funzione Pubblica e l'Innovazione;
- c) fino ad un massimo di 3 rappresentanti delle Comunità scientifiche nazionali di riferimento nel campo dell'informatica, nominati dal Consiglio Direttivo nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a).

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) delibera le linee strategiche delle attività del Consorzio, demandandone la fase istruttoria alla Giunta Amministrativa;
- 2) elegge nel suo seno:
  - a) il Presidente
  - b) il Vice Presidente;
- 3) nomina:
  - a) la Giunta Amministrativa;
  - b) il Direttore Esecutivo;
  - c) i Direttori delle Unità di Ricerca;
  - d) i Direttori dei Laboratori Nazionali;
- 4) autorizza l'istituzione delle strutture di cui all'art. 14;
- 5) delibera relativamente a:
  - a) tutti gli aspetti relativi alla amministrazione ed alla gestione del Consorzio;
  - b) stipula di contratti e convenzioni;
  - c) accettazione di contributi e finanziamenti;
  - d) adozione dei regolamenti ex art. 20;
  - e) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio;
  - f) richieste di nuove adesioni al

## Art. 7 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, designato dal Rettore e scelto tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari INFO-01/A o IINF-05/A (o equivalenti al momento della costituzione dell'organo), nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università e la Ricerca;
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti ai Ministeri competenti per l'università e la ricerca, per le imprese, per la funzione pubblica e per l'innovazione;
- c) un rappresentante di ciascun membro consorziato ai sensi dell'art 2, comma 2, designato dal legale rappresentante dell'istituto o dell'ente, ad esclusione delle Università italiane per le quali trova in ogni caso applicazione la precedente lettera a);
- d) un rappresentante per ognuna delle due associazioni e comunità scientifiche, Gruppo di ingegneria informatica - IINF-05/A (GII) e Gruppo di Informatica INFO-01/A (GRIN), nominato dall'Assemblea nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a), su proposta del Presidente della corrispondente associazione;
- e) fino ad un massimo di 3 rappresentanti di organismi nazionali o internazionali operanti nel campo dell'Informatica o in tematiche interdisciplinari ad essa strettamente collegate, nominati dall'Assemblea nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a).

2. L'Assemblea resta in carica 3 anni.

3. Nella sua prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente e il Vice Presidente.

4. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
- 1) approva il piano triennale delle attività predisposto dal Presidente, ivi compresa la partecipazione a bandi di ricerca e finanziamenti;
  - 2) delibera le linee strategiche delle attività del Consorzio ed esprime gli indirizzi generali sull'attività;



<p>Conorzio ex art. 2;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) esclusione e recesso di soci,</li> <li>h) istituzione e/o soppressione dei Laboratori Nazionali;</li> <li>i) modifiche statutarie;</li> <li>j) proroga della durata del consorzio.</li> </ul> <p>Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>Relativamente ai punti 5i) e 5j) il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.</p> <p>Relativamente ai punti 5a), 5b), 5c) e 5d) il Consiglio Direttivo può delegare talune delle proprie attribuzioni al Direttore Esecutivo e/o alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3) nomina nel suo ambito i componenti del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>4) autorizza l'istituzione e/o la soppressione delle strutture di cui all'art. 14;</li> <li>5) delibera relativamente a: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) adozione dei regolamenti ex art. 21;</li> <li>b) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio;</li> <li>c) richieste di nuove adesioni al Consorzio ex art. 2;</li> <li>d) modifiche statutarie;</li> <li>e) promozione, costituzione, partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica se ritenuto strategicamente o strumentalmente rilevante per la realizzazione delle finalità istituzionali del Consorzio, tranne le ipotesi di attivazione riservate al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 10, comma 4, lett. h);</li> <li>f) proroga della durata del Consorzio;</li> <li>g) recesso ed esclusione dei soci;</li> <li>h) scioglimento del Consorzio.</li> </ul> </li> </ul> <p>5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.</p> <p>6. Relativamente ai punti 5 d), 5 e), 5 f), 5 g) e 5 h) l'Assemblea delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.</p> <p>7. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e dell'aggiornamento del programma triennale delle attività. L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri.</p>
---	--

**Art. 8 - Presidente**

Il Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio

Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- 2) assicura l'osservanza dello Statuto;
- 3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi;
- 4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio;
- 5) convoca e presiede:
  - a) il Consiglio Direttivo;
  - b) la Giunta Amministrativa;
  - c) il Collegio dei Direttori di Struttura.
- 6) almeno sei mesi prima della propria scadenza, avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

**Art. 8 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'art. 21, e resta in carica per la durata del mandato della stessa. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea elegge un nuovo Presidente per il periodo che residua fino al termine del mandato.

2. Il Presidente è eleggibile consecutivamente al più per due mandati.

3. Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- 2) assicura l'osservanza dello Statuto;
- 3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi;
- 4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio, adottando i provvedimenti di sua competenza previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- 5) insieme al Consiglio di Amministrazione formula e aggiorna annualmente il programma triennale delle attività, che sottopone all'Assemblea per l'approvazione;
- 6) stipula contratti e convenzioni approvati dagli organi competenti;
- 7) convoca e presiede:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
- 8) almeno sei mesi prima della scadenza del suo mandato, avvia le procedure per la formazione della nuova Assemblea;
- 9) in caso di necessità e urgenza, adotta i provvedimenti più opportuni di spettanza del Consiglio di Amministrazione, salvo portarli in ratifica alla prima riunione successiva dell'organo competente.

**Art. 9 - Vice Presidente**

Il Vice Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Vice Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea del medesimo.

**Art. 9. Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea al suo interno, secondo le modalità previste dal regolamento sul funzionamento degli organi e delle strutture di cui all'art. 21, e resta in carico per la durata del mandato di quest'ultima. In caso di cessazione anticipata dalla carica, l'Assemblea elegge un nuovo Vice Presidente per il periodo che residua fino al termine del mandato.

2. Il Vice Presidente è eleggibile consecutivamente al più per due mandati.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento del medesimo.

#### **Art. 10 - Giunta Amministrativa**

La Giunta Amministrativa è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da:

- a) il Presidente, che la presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) sette membri, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni della Giunta Amministrativa sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori dei Laboratori Nazionali del Consorzio e il Direttore Esecutivo.

La Giunta Amministrativa:

- a) elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio da sottomettere alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 - Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio, i cui componenti sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Presidente. Esso è composto da:

- a) il Presidente, che la presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) sette membri scelti tra i componenti dell'Assemblea.

2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione ha la stessa durata dell'Assemblea che lo ha nominato. In caso di cessione anticipata dalla carica di un membro di cui al comma 1, lett. c), l'Assemblea nomina un nuovo membro per il periodo che residua fino al termine del mandato.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio da sottomettere all'approvazione dell'Assemblea;
- b) delibera relativamente agli aspetti che attengono all'amministrazione ordinaria e alla gestione del Consorzio;
- c) approva e autorizza contratti e convenzioni;
- d) delibera relativamente all'accettazione di contributi e finanziamenti;
- e) nomina il Direttore;
- f) nomina i Direttori dei Laboratori Nazionali;
- g) predispone il bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- h) salvo le ipotesi previste dall'art. 7, comma 4, lett. e), delibera in merito alla costituzione o partecipazione a consorzi, società e altri soggetti pubblici e/o privati nazionali o internazionali aventi personalità giuridica quando tali attività sono conseguenza della partecipazione ad altri progetti e/o si rendono necessarie per il finanziamento di progetti di ricerca;
- i) può istituire Comitati con compiti di

	<p>supporto strategico e Gruppi di Lavoro (Working Group) su temi di interesse per il Consorzio, definendone di volta in volta la durata, il funzionamento e l'ambito di intervento.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione, prefissandone limiti e modalità, può delegare proprie funzioni al Direttore e ai Direttori dei Laboratori.</p> <p>6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Il Presidente può altresì invitare a partecipare, senza diritto di voto, i Direttori dei Laboratori Nazionali e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.</p>
<p><b>Art. 11 - Direttore Esecutivo</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Esecutivo al quale possono essere delegati poteri di rappresentanza e poteri di gestione ordinaria.</p> <p>La nomina può essere revocata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi. Il Direttore Esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Amministrativa e del Collegio dei Direttori di Unità di Ricerca, senza diritto di voto.</p>	<p><b>Art. 11 - Direttore</b></p> <p>1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, per una durata corrispondente a quella del Consiglio stesso.</p> <p>2. La nomina può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi.</p> <p>3. Il Direttore:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è responsabile della gestione ordinaria del Consorzio;</li> <li>b) esercita i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;</li> <li>c) supporta il Consiglio di Amministrazione in sede di predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione;</li> <li>d) partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.</li> </ul>

<p><b>Art. 12 - Collegio dei Direttori di Struttura</b></p> <p>Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Presidente del Consorzio, che lo presiede;</li> <li>b) il Vice Presidente del Consorzio;</li> <li>c) i Direttori delle Unità di Ricerca;</li> <li>d) i Direttori dei Laboratori Nazionali.</li> </ul> <p>Il Collegio dei Direttori di Struttura coordina l'attività delle Strutture del Consorzio, al fine di stimolare e promuovere iniziative di interesse per il Consorzio, anche a livello locale.</p>	<p><b>Art. 12 - Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali</b></p> <p>Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Presidente del Consorzio, o il Vice Presidente del Consorzio dietro delega del Presidente, che lo convoca e lo presiede;</li> <li>b) i Direttori dei Laboratori Nazionali.</li> </ul> <p>Il Collegio dei Direttori dei Laboratori Nazionali stimola e coordina iniziative di interesse comune ai Laboratori stessi.</p> <p>Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno.</p> <p>Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 21.</p>
<p><b>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <p>La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca per un triennio.</p> <p>Il Collegio è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;</li> <li>b) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</li> </ul> <p>Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</p> <p>I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.</p>	<p><b>Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca per un triennio.</li> <li>2. Il Collegio è composto da: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>b) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</li> </ul> </li> <li>3. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.</li> </ol>

<p><b>Art. 14 - Strutture del Consorzio</b></p> <p>Le Unità di Ricerca sono costituite su base locale presso i consorziati ai sensi dell'art. 2, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 20.</p>	<p><b>Art. 14 - Strutture del Consorzio</b></p> <p>1. I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione dell'Assemblea.</p> <p>2. Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 21.</p>
<p><b>Art. 15 - Gestione finanziaria</b></p> <p>L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Il Consiglio Direttivo approva:</p> <p>a) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione relativo all'anno seguente;</p> <p>b) entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.</p> <p>I bilanci di previsione e di esercizio sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>	<p><b>Art. 15 - Gestione finanziaria</b></p> <p>1. L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>2. L'Assemblea approva:</p> <p>a) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione relativo all'anno seguente;</p> <p>b) entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.</p> <p>3. I bilanci di previsione e di esercizio sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>
<p><b>Art. 16 - Personale</b></p> <p>La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 20. Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Università consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti e previa delibera degli organi di appartenenza. Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti a tempo determinato di diritto privato. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.</p>	<p><b>Art. 16 - Personale</b></p> <p>1. La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 21.</p> <p>2. Il Consorzio può avvalersi di personale delle Università e degli altri istituti ed enti consorziati, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti e previa delibera degli organi di appartenenza.</p> <p>3. Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti a tempo determinato di diritto privato.</p> <p>4. In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.</p>

<p><b>Art. 17 - Durata e recesso</b></p> <p>Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci.</p> <p>Decorso il primo decennio, la durata del consorzio è prorogabile, di decennio in decennio, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi dell'art. 7, previa delibera assunta dagli organi di governo dei consorziati.</p> <p>È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei mesi.</p> <p>In caso di recesso non si ha diritto al rimborso della quota consortile versata.</p>	<p><b>Art. 17 - Durata e recesso</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Consorzio ha una durata di anni dieci, a decorrere dall'approvazione dello Statuto.</li> <li>2. Decorso il decennio, la durata del Consorzio è prorogabile a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, adottata ai sensi dell'art. 7.</li> <li>3. La delibera di cui al comma 2 è sottoposta a ratifica degli organi di governo dei consorziati.</li> <li>4. È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei mesi da trasmettersi a mezzo di posta elettronica certificata. In caso di recesso, la quota di partecipazione del consorziato receduto si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. Il recesso del consorziato è causa di automatica decadenza del suo rappresentante in Assemblea.</li> </ol>
	<p><b>Art. 18 – Esclusione dei consorziati</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'esclusione di un consorziato può essere disposta dall'Assemblea in caso di grave inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dagli altri regolamenti del Cini ovvero in caso di azioni del consorziato che si pongano in evidente e pregiudiziale conflitto con le finalità e gli interessi del CINI.</li> <li>2. La quota di partecipazione del consorziato escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri. L'esclusione del consorziato è causa di automatica decadenza del suo rappresentante in Assemblea.</li> </ol>



<p><b>Art. 18 - Scioglimento del Consorzio</b></p> <p>Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente alla quota consortile versata.</p>	<p><b>Art. 19 - Scioglimento del Consorzio</b></p> <p>1. Il Consorzio si può sciogliere con delibera presa con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea.</p> <p>2. Il Consorzio si può sciogliere per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, qualora non sia stata deliberata la proroga e comunque su decisione di consorziati adottata ai sensi del comma 1 del presente articolo.</p> <p>3. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli enti consorziati, proporzionalmente alla quota consortile versata.</p>
<p><b>Art. 19 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi</b></p> <p>Il consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p> <p>Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.</p>	<p><b>Art. 20 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi</b></p> <p>1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.</p> <p>2. Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.</p>
<p><b>Art. 20 - Regolamenti di attuazione</b></p> <p>Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.</p> <p>In particolare, adotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il regolamento del personale;</li> <li>b) il regolamento di amministrazione e contabilità;</li> <li>c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca;</li> <li>d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture.</li> </ul> <p>I regolamenti di cui alle lettere a) e b) sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca</p>	<p><b>Art. 21 - Regolamenti di attuazione</b></p> <p>1. L'Assemblea adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.</p> <p>In particolare, adotta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il regolamento del personale;</li> <li>b) il regolamento di amministrazione e contabilità;</li> <li>c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca;</li> <li>d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture.</li> </ul> <p>2. I regolamenti di cui alle lettere a) e b) sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.</p>